

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)

Aprile 2021

Indice

<i>Parte I – Oggetto</i>	5
1.1 Campo di applicazione	5
<i>Parte II – Disposizioni generali</i>	12
2.1 Definizioni	12
2.2 Principi generali inerenti l'attività di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili	18
2.3 Opere connesse e infrastrutture di rete elettrica	19
2.4 Oneri informativi a carico del Gestore di rete elettrica	20
2.5 Trasparenza amministrativa	21
2.6 Oneri istruttori	21
2.7 Modifiche agli impianti	22
<i>Parte III – Regime giuridico dei titoli abilitativi</i>	29
3.1 Interventi assoggettati al regime delle attività in Edilizia Libera (applicativo FERLIB)	29
3.2 Regime della Edilizia Libera	31
3.3 Interventi assoggettati al regime della Comunicazione preliminare all'installazione secondo il Modello Unico Nazionale	31
3.4 Regime della Comunicazione preliminare all'installazione secondo il Modello Unico Nazionale	32
3.5 Interventi assoggettati al regime della Comunicazione preliminare all'installazione secondo l'applicativo FERCEL	33
3.6 Regime della Comunicazione preliminare all'installazione secondo l'applicativo FERCEL	40
3.7 Interventi soggetti a Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (applicativo FER DILA)	43
3.8 Regime della Dichiarazione di Inizio Attività Asseverata (DILA)	45
3.10 Regime della Procedura Abilitativa Semplificata	50
3.10.1 Presentazione dell'istanza e contenuti minimi	50
3.10.2 Svolgimento della Procedura Abilitativa Semplificata	53
3.10.3 Rilascio del titolo di Procedura Abilitativa Semplificata	56
3.11 Interventi soggetti ad Autorizzazione Unica	57
3.12 Volturazione titoli abilitativi assentiti relativi ad impianti esistenti (applicativo FERVOLT)	61
<i>Parte IV – Regime del procedimento di Autorizzazione Unica</i>	64
4.1 Procedimento di Autorizzazione Unica – assetto normativo generale	64
4.2 Procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale	65
4.2.1 Svolgimento della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale	65
4.2.2 Disposizioni particolari per la fase di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale	65
4.3 Provvedimento autorizzatorio unico regionale - PAUR	68
4.3.1 Autorità competenti	68
4.3.2 Svolgimento del procedimento	69
4.4 Autorizzazione Unica - AU	70
4.4.1 Autorità competenti	70
4.4.2 Contenuti minimi dell'istanza	71
4.4.3 Svolgimento del procedimento (Applicativo FERAU)	76
4.4.4 Amministrazioni convocate in Conferenza di Servizi	78
4.4.5 Apertura della Conferenza di Servizi	79
4.4.6 Svolgimento della Conferenza di Servizi semplificata e acquisizione dei pareri	81
4.4.7 Conclusione della Conferenza di Servizi tramite svolgimento della Conferenza simultanea	81

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

4.4.8	Rilascio autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e del relativo impianto di connessione alla rete di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica	82
4.5	Coordinamento tra il procedimento di Autorizzazione Unica e altri procedimenti	83
4.5.1	Coordinamento dell'Autorizzazione Unica con l'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del d. lgs. 42/2004	83
4.5.2	Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	83
4.5.3	Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e la Direttiva 92/43/CEE (VIC)	83
4.5.4	Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e il d. lgs. 152/2006 Parte II titolo III bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)	84
4.5.5	Relazione tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2006 e l'autorizzazione di cui all'art. 208 e l'iscrizione di cui all'art. 216 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.	86
4.5.6	Relazioni tra l'Autorizzazione Unica e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 d. lgs. 152/2006 e s.m.i.)	87
4.5.7	Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e norme in campo urbanistico ed edilizio	89
4.5.8	Relazioni tra la procedura di Autorizzazione Unica e la disponibilità del suolo oggetto dell'intervento	90
4.5.9	Impianti alimentati da particolari tipi di biogas	91
4.5.10	Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e le autorizzazioni in campo sanitario	92
4.5.11	Coordinamento tra il procedimento di Autorizzazione Unica e le competenze delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA)	94
4.5.12	Allacciamenti alla rete di distribuzione e rete trasmissione elettrica	94
4.5.13	Agenzia delle Dogane	95
4.5.14	Gestore dei Servizi Energetici	96
4.6.	Elenco degli enti con titolarità decisionale nel procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs 387/2003	96
4.7	Definizione dell'importo delle fidejussioni per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi	99
4.8	Contenuti dell'Autorizzazione Unica	100
4.8.1	Durata dell'Autorizzazione Unica	101
4.9	Indicazioni per gli impianti di produzione di biometano	101
4.9.1	Elementi per l'assimilazione agli impianti di biogas	101
4.9.2	Allacciamenti degli impianti di biometano alla rete di distribuzione del gas	104
	<i>Parte V – Effetti dell'individuazione delle aree non idonee</i>	<i>108</i>
	<i>Parte VI – Indicazioni per biomasse combustibili, sottoprodotti, rifiuti</i>	<i>112</i>
6.1	Biomasse combustibili e combustibili gassosi	112
6.2	Sottoprodotti	114
6.3	Rifiuti	116
6.4	Indicazioni per talune tipologie di biomasse – il caso di alcuni sottoprodotti di origine animale	118
	<i>Parte VII – Condizioni d'uso dei prodotti di processo in uscita dagli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)</i>	<i>122</i>
7.1	Processi di combustione	122
7.2	Processi di pirolisi	122
7.3	Processi di gassificazione	123
7.4	Processi di digestione anaerobica	123

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

7.4.1	Digestione anaerobica di effluenti zootecnici con aggiunta di biomasse di esclusiva origine agricola	123
7.4.2	Digestione anaerobica di effluenti zootecnici con aggiunta di biomasse costituite da rifiuti	126
<i>Parte VIII – Indicazioni tecniche relative alle opere pertinenziali</i>		<i>130</i>
8.1	Viabilità specifica	130
8.2	Linee elettriche	130
8.3	Pertinenze	130
8.4	Termine della vita utile dell’impianto e dismissione	130
<i>Parte IX – Criteri per le misure mitigative e compensative</i>		<i>132</i>
<i>Parte X – Controlli e sanzioni</i>		<i>133</i>

Allegati

Allegato 1 Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico

Allegato 1.2 Diagramma procedimenti amministrativi

Allegato 1.3 Diagramma amministrativo per modifiche impiantistiche

Allegato 1.4 Quadro cronologico indicativo procedimento Autorizzazione Unica

Allegato 1.5 Quadro cronologico indicativo procedimento Procedura Abilitativa Semplificata

Allegato 2.1 Quadro sinottico impianti fotovoltaici su edifici

Allegato 2.2 Quadro sinottico impianti fotovoltaici su pertinenze di edifici, pensiline, serre

Allegato 2.3 Quadro sinottico impianti fotovoltaici al suolo

Allegato 2.4 Quadro sinottico impianti a biomasse, bioliquidi, biogas, biometano

Allegato 2.5 Quadro sinottico impianti eolici

Allegato 2.6 Quadro sinottico impianti idroelettrici

Allegato 2.7 Quadro sinottico impianti geotermoelettrici

Attuazione delle Linee guida nazionali per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER)

Parte I – Oggetto

1.1 Campo di applicazione

Il presente documento definisce, ai sensi del d.m. 10 settembre 2010 “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*” (in seguito Linee Guida Nazionali) e del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”, le procedure amministrative per ottenere i titoli abilitativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di suddetti impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti. Questo documento aggiorna e sostituisce le precedenti Linee Guida regionali approvate con d.g.r. n. 3298 del 18/04/2012, ampliandone i contenuti anche agli impianti di produzione di biometano.

Gli impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER) oggetto delle presenti Linee Guida sono di seguito indicati:

impianti eolici
impianti solari fotovoltaici
impianti a biomassa
impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione, a biogas da digestione anaerobica di biomasse
impianti di produzione di biometano
impianti idroelettrici

Tabella 1 – Tipologie impianti oggetto del presente documento.

Si rileva che gli impianti di incenerimento e coincenerimento, come definiti dagli artt. 237-ter comma 1 lett. b) e 237-ter comma 1 lett. c) del d. lgs. 152/2006, sono impianti la cui finalità principale è rispettivamente il trattamento dei rifiuti o la produzione di energia o di materiali e pertanto tale tipologia viene autorizzata secondo le norme del Titolo III – bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

La normativa vigente prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi sia realizzabile mediante una delle seguenti procedure:

- il procedimento di **Autorizzazione Unica**, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*”, così come modificato dall'art 5 comma 2 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

L'art. 28, comma 1 lett. e bis) della l.r. 26/2003 e s.m.i. attribuisce la competenza autorizzatoria alla Provincia o alla Città metropolitana territorialmente competente. L'autorizzazione è rilasciata, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del d. lgs. 387/2003, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito dall'art. 5, comma 2, del d. lgs. 28/2011.

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. c-bis) della l.r. 26/2003, è fatta salva la competenza di Regione Lombardia per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti e il rilascio delle autorizzazioni e concessioni relative a grandi derivazioni d'acqua, ai sensi del r.d. 1775/1933 e dell'art. 44 comma 1 lett. h) della l.r. 26/2003; viene riservata alla competenza delle Province/Città metropolitana, ai sensi dell'art. 16, comma b ter), della l.r. 26/2003, l'approvazione dei progetti di impianti innovativi, autorizzabili sulla base degli articoli 29 quater, 208 o 209 del d.lgs. 152/2006, che producono energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, mentre la competenza è di Regione Lombardia per gli impianti di cui all'art. 17, comma 1 lett. c), c bis) e all'art. 44, comma 1 lett. h) della l.r. 26/2003. Le tipologie impiantistiche che usufruiscono del regime della Autorizzazione Unica sono dettagliate nel successivo paragrafo 3.9;

- la **Procedura Abilitativa Semplificata**, ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del d.lgs. 28/2011 recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*.

L'art. 27, comma 1 lett. a) della l.r. 26/2003 e s.m.i. attribuisce al Comune la competenza di rilasciare gli atti di assenso per tutti gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, di cui al paragrafo 12 del d.m. 10/9/2010 che non siano assoggettati a comunicazione o alla cui autorizzazione non compete un'altra Amministrazione in base alla specifica legislazione vigente.

L'art. 6 del d. lgs. 28/2011 prevede che il titolo abilitativo sia rilasciato dal Comune territorialmente competente, in seguito ad una dichiarazione presentata dal proponente dell'impianto circa la sussistenza dei requisiti di legge. Il provvedimento comunale deve essere espresso ed è reso entro il termine regolato dai commi 2 e 3 dell'art. 2 della l. 241/1990 (30 giorni), ovvero, qualora siano necessari atti di assenso non rientranti nella competenza comunale, entro il termine regolato dal comma 3 dell'art. 14-ter (Conferenza Simultanea) della l. 241/1990. Ai sensi del comma 9 dell'art 6 del d.lgs. 28/2011 Regione Lombardia estende, fino alla potenza nominale di 1 MWe la soglia di applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata graduando tale possibilità in relazione alle diverse tipologie impiantistiche, potenze da installare e varietà di opere o lavori da realizzare. Le tipologie impiantistiche che usufruiscono del regime della Procedura Abilitativa Semplificata sono dettagliate nel successivo paragrafo 3.7;

- il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 5/2010 recante *“Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”* che dispone che le Autorità competenti per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di verifica di

Valutazione di Impatto Ambientale sono le Amministrazioni procedenti nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006. L'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 prevede che per i procedimenti di VIA di competenza regionale il provvedimento di VIA provveda al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesto dal proponente. A tale riguardo l'Autorità competente convoca una Conferenza dei servizi, ai sensi della l. 241/1990, per acquisire le concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto;

- la **Comunicazione preliminare all'installazione**, ai sensi dell'art. 6 comma 11, del d. lgs. 28/2011 recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*; ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del d.m. 19/5/2015 *“Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”*, ai sensi dell'art. 27, comma 20, della l. 99/2009 *“Disposizione per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*.

L'art. 6 comma 11, del d. lgs. 28/2011 conferma che per l'installazione degli impianti di cui al punto 12.1, 12.3, 12.5 12.7 del d.m. 10/9/2010 permane la comunicazione preventiva all'installazione al Comune territorialmente competente e consente alle Regioni di estendere tale regime amministrativo agli impianti con potenza fino a 50 kW, fatta salva la disciplina in materia di V.I.A. Ai sensi del comma 11 dell'art 6 del d.lgs. 28/2011, Regione Lombardia esercitando la facoltà di estendere il regime della Comunicazione fino alla soglia di capacità di generazione di 50 kW e agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia capacità di generazione, ha individuato le tipologie impiantistiche che usufruiscono del regime della Comunicazione FERCEL nel successivo paragrafo 3.5.

Il d.m. 19/5/2015 introduce un unico modello di comunicazione preventiva per l'installazione degli impianti fotovoltaici realizzati sui tetti degli edifici secondo le condizioni di cui all'art. 7-bis, comma 5, del d. lgs. 28/2011, valevole per l'intero territorio nazionale. Regione Lombardia ha recepito tali disposizioni individuando le tipologie impiantistiche che usufruiscono del regime della Comunicazione secondo Modello Unico Nazionale nel successivo paragrafo 3.3.

La Comunicazione FERCEL è indirizzata al Comune territorialmente competente, mentre la comunicazione secondo Modello Unico Nazionale è indirizzata al Gestore della rete elettrica.

Il ricorso alla Comunicazione preliminare all'installazione è una fattispecie individuata dal legislatore nazionale, tesa a rendere semplice ed agile l'installazione di alcune tipologie di interventi che, per le loro caratteristiche, possono essere esclusi da una procedura autorizzativa. La Comunicazione è preventiva all'installazione dell'impianto, che avviene senza attendere alcuna risposta da parte del Comune (non si ha un vero procedimento amministrativo che si conclude con una determinazione finale e il rilascio del titolo abilitativo). È comunque possibile che il Comune avvii una fase istruttoria per un confronto tra quanto dichiarato nella Comunicazione e quanto indicato nelle normative in materia di urbanistica, sismicità del

territorio, sicurezza, antincendio, igiene e sanità, e quelle relative all'efficienza energetica e al codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per questo motivo occorre, preventivamente alla presentazione della Comunicazione, ottenere le eventuali autorizzazioni, nulla osta, concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, e allegarle alla Comunicazione medesima. Ne consegue che la responsabilità del rispetto della normativa e/o della veridicità delle informazioni dichiarate è pienamente in capo al proprietario dell'impianto;

- **l'Attività in edilizia libera**, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 380/2001 recante "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*". L'art. 6, modificato dal d.lgs. 222/2016 "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*", prevede al comma 1 lett. e-quater) l'installazione senza alcun titolo abilitativo di impianti fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al d.m. 1444/1968. L'installazione è libera fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico.

Regione Lombardia ha recepito tali disposizioni individuando le tipologie impiantistiche che usufruiscono del regime della attività in edilizia libera nel successivo paragrafo 3.1, prevedendo , ai sensi del decreto regionale n. 8855 del 22/07/2020 pubblicato sul BURL del 29/07/2020 S.O. n. 31, comunque la presentazione di una comunicazione semplificata, denominata FERLIB, da caricare sul portale Procedimenti nella sezione FER (<https://www.procedimenti.servizirl.it> Ambito Energia).

La fruizione di questa semplificazione amministrativa e la presentazione di detta comunicazione semplificata mediante modulo FERLIB pone comunque in capo al soggetto che realizza l'intervento la verifica che l'intervento medesimo non sia in contrasto con le norme urbanistiche ed edilizia del Comune territorialmente competente, con le norme in materia di sicurezza antisismica, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al d. lgs. 81/2008 e al d.m. 10/03/1998, con le norme in materia di efficienza energetica di cui al d. lgs. 192/2005, con le norme in materia di rischio idrogeologico, di cui al r.d. 3267/1923, con le norme in materia igienico-sanitaria di cui ai regolamenti locali di igiene;

- **la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata**, ai sensi dell'art. 6 bis del d. lgs. 28/2011 recante "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*"; il comma 1 prevede che siano realizzati mediante dichiarazione asseverata le modifiche agli impianti esistenti e le modifiche dei progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma. Si tratta genericamente di alcuni interventi di ammodernamento e limitato potenziamento di tali impianti. Le presenti Linee guida prevedono

una apposita dichiarazione denominata FER DILA da caricare sul portale Procedimenti nella sezione FER (<https://www.procedimenti.servizirl.it> Ambito Energia).

Il comma 3 prevede che siano realizzati mediante dichiarazione asseverata FER DILA anche nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto, a condizione che i fabbricati siano collocati fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e non siano tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Poiché la dichiarazione di cui all'art. 6 bis è, ovviamente, più impegnativa delle comunicazioni (FERLIB, FER Modello Unico Nazionale, FERCEL), ma contiene delle semplificazioni rispetto alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e all'Autorizzazione Unica (AU), **Regione Lombardia applica la FER DILA all'installazione dei nuovi impianti fotovoltaici collocati in sostituzione o sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e commerciale e di edifici residenziali che, prima della vigenza dell'art. 6 bis, erano assoggettati alla PAS e all'AU e mantiene tutte le casistiche di comunicazione già attualmente vigenti.**

Si forniscono in termini riassuntivi la presente tabella riepilogativa, che suddivide le tipologie di impianti di produzione di energia elettrica contemplate nel presente documento in relazione alle diverse condizioni normative e lo schema di flusso dei procedimenti riportato nell'Allegato 1.2.

Colonna A	Colonna B	Colonna C	Colonna D	Colonna E	Colonna F
Autorizzazione Unica (art. 12 d. lgs. 387/2003)	Procedura Abilitativa semplificata (art. 6 d. lgs. 28/2011)	Comunicazione preliminare all'installazione (art. 6 d. lgs. 28/2011)	Comunicazione preliminare all'installazione secondo Modello Unico Nazionale (d. m. 19/5/2015)	Attività in edilizia libera (art. 6 d.p.r. 380/2001)	Dichiarazione Asseverata di Inizio Attività (art. 6 bis del d. lgs. 28/2011)
nuovi impianti a fonti rinnovabili di cui al d. m. 10/09/2010, con esclusione di quelli indicati nei paragrafi 12.1 e 12.2 del decreto medesimo modifiche di impianti	impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.2, 12.4, 12.6, 12.8 del d. m. 10/09/2010	impianti a fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.1, 12.3, 12.5, 12.7 del d. m. 10/09/2010	impianti fotovoltaici con le caratteristiche dell'art. 2 del d. m. 19/05/2015 (che quindi vengono sottratti a quelli del paragrafo 12.1 della colonna C)	impianti fotovoltaici di cui all'art. 6, comma 1, lett. e- quater) del d.p.r. 380/2001 (che quindi vengono sottratti a quelli del paragrafo	nuovi impianti fotovoltaici di cui all'art. 6 bis, comma 3, del d. lgs. 28/2011 modifiche di impianti esistenti rientranti nelle

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

esistenti rientranti nella condizione di modifiche sostanziali, di cui all'art. 5, comma 3, del d. lgs. 28/2011				12.1 della colonna C)	condizioni di cui all'art. 6 bis, comma 1, del d. lgs. 28/2011
---	--	--	--	-----------------------	--

La realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture di connessione dell'impianto di generazione con la rete elettrica di trasporto e/o di distribuzione dell'energia riferite agli impianti assoggettati ad Autorizzazione Unica, a Procedura Abilitativa Semplificata e al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale sono autorizzate all'interno delle medesime procedure. Per gli impianti assoggettati a Comunicazione preliminare, a Comunicazione secondo il Modello Unico Nazionale o ad Attività in edilizia libera le procedure per la connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica sono indicate nella deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARG/elt99/08. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte idraulica (impianti idroelettrici), qualora non siano assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale, le procedure di autorizzazione per la costruzione, installazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 12 commi 3 e 4 del d.lgs. 387/2003, sono disciplinate dall'art. 21 del r.r. 2/2006, successivamente all'ottenimento della concessione di derivazione idroelettrica di cui al regolamento regionale n. 2/2006 e s.m.i. Diversamente, se gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale il procedimento di autorizzazione per la costruzione, installazione ed esercizio è condotto ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di consumo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili rispetto ai consumi finali lordi, stabiliti dalla normativa nazionale in adempimento della direttiva 2009/28/CE e secondo le modalità stabilite dal d.m. 15/3/2012 (decreto burden sharing), l'energia elettrica prodotta dagli impianti di generazione alimentati da fonti energetiche rinnovabili fisicamente non connessi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica non viene contabilizzata. Questi impianti, mancanti dell'impianto di rete per la connessione, sono comunque assoggettati alle medesime procedure di Autorizzazione Unica, di Procedura Abilitativa Semplificata, di Comunicazione preliminare all'installazione, di Attività in edilizia libera impiegate per autorizzare gli impianti connessi con la rete di distribuzione dell'energia elettrica.

Le presenti Linee guida inoltre prevedono che Regione Lombardia adotti sul territorio lombardo la piattaforma Procedimenti (<https://www.procedimenti.servizirl.it>) come unico standard per la presentazione e gestione telematica delle pratiche relative agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Sul portale all'indirizzo indicato e nella sezione denominata Ambito Energia risiedono gli applicativi dedicati. Le procedure informatizzate realizzate e le relative modulistiche sono state approvate ai sensi dei seguenti atti: decreto 17 giugno 2014, n. 5220 pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 26 del 24 giugno 2014, decreto 6 dicembre 2013, n. 11674 pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 51 del 17 dicembre 2013, decreto n. 13953 del 2 ottobre

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

2018 pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 40 del 5 ottobre 2018, decreto 22 luglio 2020, n. 8855 pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 31 del 29 luglio 2020. Gli aggiornamenti evolutivi della piattaforma, la modifica delle procedure informatiche e della modulistica saranno realizzati in relazione a necessità di revisioni introdotte dalla normativa nazionale o regionale e/o esigenze di sviluppo procedurale o informatico.

Unicamente per gli impianti idroelettrici, la presentazione dell'istanza per l'ottenimento della concessione di derivazione, preliminare all'istanza per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto, dovrà avvenire attraverso la piattaforma SIPIUI (<https://idpcwrapper.crs.lombardia.it/PublisherMetadata/SSOService>), ivi comprese le istanze di varianti, subentri, rinnovi e cessazioni.

L'Amministrazione responsabile del procedimento (c.d. Amministrazione procedente) e le altre amministrazioni ed enti (c.d. Amministrazioni competenti) tenuti a rilasciare autorizzazioni, concessioni, nulla osta, atti di assenso comunque denominati provvedono a profilarsi sulla piattaforma Procedimenti nella categoria "soggetti pubblici". La profilazione è da effettuarsi secondo le modalità descritte nel "Manuale all'utilizzo della procedura di registrazione e profilazione utente", accessibile dal Menu nella home page del portale Procedimenti e scaricabile al link https://www.procedimenti.servizirl.it/manuali/procedimenti/Manuale_Procedimenti.pdf

Effettuata la profilazione, l'accesso alla pratica e alla relativa documentazione avviene tramite l'applicativo specifico. È comunque presente una procedura guidata (WIZARD) che pilota l'utente nell'individuazione della procedura specifica in funzione delle caratteristiche installative, tecnologiche e di esercizio dell'impianto oggetto dell'istanza.

Al momento della approvazione delle presenti Linee guida sono in linea i seguenti applicativi: FERCEL, FERPAS, FERAU, FER-EDILIZIA, FERLIB, FERVOLT, corrispondenti ad altrettante procedure amministrative ed entro un congruo termine verrà messo in linea l'applicativo FER DILA e una versione allineata con le presenti Linee guida del WIZARD.

Parte II – Disposizioni generali

2.1 Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

- a) energia da fonti rinnovabili: ai sensi all'art. 2 lett. a) del d.lgs. 28/2011 è l'“energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”;
- b) biomassa: ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del d. lgs. 28/2011, è la “frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica (comprendente sostanze vegetali e animali) provenienti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti da verde pubblico e privato e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani”;
- c) biogas: rientrano in questa categoria i gas di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. 387/2003: “gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”. Il biogas è costituito da una miscela di gas (con composizione volumica indicativamente riportata nella Tabella 1 seguente)¹. Il biogas è prodotto dalla fermentazione batterica anaerobica di residui organici provenienti da rifiuti, vegetali in decomposizione, carcasse animali, liquami zootecnici o fanghi di depurazione, scarti dell'agro-industria;

¹ La quantità di energia rilasciata dal biogas è direttamente proporzionale al contenuto di metano. Un mc di metano equivale a circa 10 kilowattora (9,97 kWh). Esemplicativamente una concentrazione del 60% di metano nel biogas corrisponde a circa 6 kilowattora.

Di seguito si propone una Tabella di confronto tra la composizione del biogas da biomasse e biogas da discarica (fonte International Energy Agency tratto da

http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/bologna/documento_divulgativo_biomasse_odori.pdf)

Parametri	biogas da discarica	biogas da digestione anaerobica
potere calorifero [MJ/Nm ³]	16	23
metano [vol%]	45	63
idrogeno [vol%]	0-3	0
monossido carbonio [vol%]	0	0
anidride carbonica [vol%]	40	47
azoto [vol%]	15	0,2
idrogeno solforato [ppm]	≤ 100	≤ 10.000
ammoniaca [ppm]	5	≤ 100
cloro totale [mg/Nm ³]	20-200	0-5

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

Tabella 1 composizione volumica indicativa del biogas	
Elemento chimico	Concentrazione
Metano (CH ₄)	50 - 75 Vol.-%
Anidride carbonica (CO ₂)	25 - 45 Vol.-%
Vapore acqueo (H ₂ O)	2 - 7 Vol.-%
Ossigeno (O ₂)	< 2 Vol.-%
Azoto (N ₂)	< 2 Vol.-%
Ammoniaca (NH ₃)	< 1 Vol.-%
Idrogeno (H ₂)	< 1 Vol.-%
Acido solfidrico (H ₂ S)	20 – 20.000 ppm

(ppm: parti per milione; Vol.-%: percentuale in volume)

La Tabella 1 è elaborata a partire dal documento

<http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/pubblicazioni/carburante/biometano.pdf>

- d) biometano: ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. o) del d. lgs. 28/2011, è il *“gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale”*;
- e) modifica di impianto: qualsiasi intervento sul ciclo tecnologico atto a modificare il funzionamento dell'impianto stesso, oppure sostituzione di macchine, di apparecchiature e/o parti d'impianto;
- f) modifica sostanziale di impianto: secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 3 del d. lgs. 28/2011 le modifiche sostanziali sono definite mediante decreto interministeriale (Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente), previa intesa con la Conferenza unificata, che al momento non è ancora approvato. Si affronta l'argomento nel paragrafo 2.7;
- g) modifica non sostanziale di impianto: ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d. lgs. 28/2011, sono considerate modifiche non sostanziali e sono assoggettate alla disciplina di cui all'art. 6, comma 11, del medesimo decreto gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse, restando ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si affronta l'argomento nel paragrafo 2.7;
- h) rifacimenti: interventi di varia natura e di diversa entità descritti al punto 4 dell'Allegato 2 del d. m. 6/7/2012. I rifacimenti possono comportare un aumento della producibilità dell'impianto, oppure non comportare un aumento della producibilità dell'impianto. I rifacimenti sono considerati modifiche sostanziali se soddisfano i requisiti della sostanzialità, indipendentemente dal possibile incremento della capacità di generazione;

- i) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore prodotto, secondo quanto previsto dall'art. 268 comma 1 lett. ff) del d. lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ⌘) impianto ibrido alimentato da frazione biodegradabile dei rifiuti: impianto ricadente nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. g) del d.m. 6/7/2012;
- k) impianto di incenerimento: definito dall'art. 237-ter comma 1 lett. b) del d. lgs. 152/2006 non è autorizzato con le procedure amministrative relative agli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;
- l) impianto di coincenerimento: definito dall'art. 237-ter comma 1 lett. c) del d. lgs. 152/2006 non è autorizzato con le procedure amministrative relative agli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;
- m) potenza elettrica: la potenza attiva nominale lorda dell'impianto riferita alla somma delle potenze elettriche attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. Per potenza attiva nominale di un generatore si considera la massima potenza attiva calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo. Per gli impianti idroelettrici la potenza nominale di concessione è la potenza idraulica disponibile in relazione alla portata concessa Q e al salto H ed è $P_c = [\text{kW}] \frac{\rho Qc H}{102}$ dove ρ è la densità dell'acqua è considerata pari a 1.000 kg/m³; il coefficiente 102 deriva da 1000/g, con 1000 = coeff. per il passaggio da W a kW e g = 9,81 m/s²;
- n) potenza termica nominale del focolare: il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato per la portata massima di combustibile bruciato all'interno del focolare, secondo quanto previsto dall'art. 283 comma 1 lett. f) del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- o) potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore (p.c.i.) del combustibile utilizzato per la portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata dal produttore, espressa in kW o suoi multipli, secondo quanto previsto dall'art. 268 comma 1 lett. hh) del d. lgs. 152/06 e s.m.i. Dal dato di potenza termica e conoscendo i rendimenti complessivo e termico dell'impianto è possibile ricavare il dato di potenza elettrica: nota la potenza termica (potere calorifico inferiore del combustibile per la portata massima di combustibile) e il rendimento totale $\eta_{tot} = \frac{E_{term}}{E_{primaria}} + \eta_{el}$, si ricava il rendimento elettrico $\eta_{el} = \eta_{tot} - \eta_{term}$. Quest'ultimo è anche $\eta_{el} = \frac{E_{el}}{E_{primaria}}$ e quindi dall'energia elettrica $E_{el} = \eta_{el} E_{primaria}$ si calcola la potenza elettrica $P_{el} = \frac{E_{el}}{\text{ore (annue)funzionamento}}$.

Con riferimento alla presenza entro lo stesso stabilimento di più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, destinati a medesime attività e aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, si ricorda che, ai sensi dell'art. 270 c.4 del d. lgs 152/2006, l'Autorità competente può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo, in

relazione a condizioni di fattibilità tecnico-economica, il convogliamento ad un solo punto di emissione. Ai fini della determinazione dei valori limite di emissione, l'Autorità competente deve considerare tali impianti come un unico impianto. Ulteriori criteri utili a determinare la potenza complessiva di più unità di combustione (impianti) posti entro il medesimo stabilimento sono riportati nell'Allegato 41 "Medi impianti di combustione industriali di potenza uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 15 MWt" di cui al decreto regionale n. 17322 del 28 novembre 2019;

- p) cogenerazione: processo integrato di produzione combinata e simultanea di energia elettrica, eventualmente anche di energia meccanica, e di energia termica che garantisce un risparmio di energia primaria rispetto alle produzioni separate, secondo i criteri e le modalità stabilite dal d.m. 4/8/2011 e dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 42/02 e s.m.i. In questo documento non si introducono le distinzioni tra la cogenerazione, indicata dalla deliberazione 42/02, e la cogenerazione ad alto rendimento, di cui al d.m. 4/8/2011.

Un impianto è valutato come cogenerativo se, a partire da una combinazione di fonti primarie fossili di energia, il risparmio di energia primaria (Primary Energy Saving) è maggiore di zero ($PES > 0$). Il PES è calcolato con la formula contenuta nell'Allegato 3 del d.m. 4/8/2011.

Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non è immediatamente applicabile la definizione di cogenerazione, in quanto la fonte energetica primaria non è fossile. Pur tuttavia, anche per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili è comunque importante conseguire un risparmio di energia primaria rinnovabile. Pertanto, anche per tali impianti può essere valutato il risparmio di energia primaria (rinnovabile) in modalità efficiente rispetto alla produzione in modalità separata delle stesse quantità di calore ed energia elettrica. Per il calcolo del calore e dell'energia elettrica si ammettono le modalità dell'Allegato 2 del d.m. 4/8/2011 e per il calcolo del risparmio in energia primaria rinnovabile le modalità indicate nell'Allegato 3 del medesimo d.m., tenuto conto che nei termini CHP $H\eta$ e CHP $E\eta$ l'energia contenuta nell'intero combustibile di alimentazione impiegato è energia rinnovabile. Ai fini autorizzativi il progetto dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili dimostra che vi è un effettivo utilizzo del calore prodotto dal processo principale (riscaldamento/raffrescamento, utilizzo nel ciclo produttivo) e che l'indice $PES > 0$. Per effettivo utilizzo si applica il punto 5.5. dell'Allegato II del d.m. 4/8/2011. È ammesso indicare nel progetto la stima della quantità di calore utile sulla base dei dati di potenza certificati dal Costruttore e la stima del numero di ore equivalenti di funzionamento nell'anno solare;

- q) energia elettrica qualificabile come cogenerativa: la direttiva 2004/8/CE precisa che:
- la produzione di energia elettrica da unità di produzione combinata di energia elettrica e calore con turbina a vapore a contropressione, turbina a gas con recupero termico, motore a combustione interna, microturbine, motori Stirling e celle a combustibile sia da ritenere interamente energia elettrica qualificabile come cogenerativa se dette unità presentano un rendimento di primo principio annuo almeno pari al 75%;
- r) la produzione di energia elettrica da unità di produzione combinata di energia elettrica e calore a ciclo combinato con recupero di calore e con turbina a vapore con condensazione e

spillamento sia da ritenere interamente energia elettrica qualificabile come cogenerativa se dette unità presentano un rendimento di primo principio annuo almeno pari all'80%;

- s) cogenerazione ad alto rendimento: cogenerazione il cui risparmio di energia primaria, calcolato secondo quanto indicato nell'Allegato 3 del d. lgs. 4/8/2011 è rispettivamente:
- PES > 0 per potenze elettriche minori di 1 MW;
 - PES > 0,1 per potenze elettriche maggiori od uguali ad 1 MW².
- t) fango: i residui derivanti dai processi di depurazione:
- delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili (art. 2, comma 1, lettera g, ed art. 28, comma 7, d. lgs. 152/1999 - acque reflue domestiche ed assimilate);
 - delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi (devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui sopra);
 - delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi; tali fanghi devono essere assimilabili per qualità a quelli delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili in quanto ad idoneità all'uso agricolo;
- u) fango stabilizzato: fango che ha perso le caratteristiche originarie di putrescibilità mediante l'applicazione di trattamenti di digestione aerobica od anaerobica (da cui risulti un abbattimento minimo delle sostanze volatili - S.S.V. - del 20%) o, in alternativa, trattamenti chimici o termici. Per l'abbattimento si consideri la seguente relazione $\Delta S.S.V. \% = [1 - \frac{ssV2}{ssv1} \times \frac{(100-ssV1)}{(100-ssV2)}] \times 100$, dove S.S.V.1 = % S.S.V. sul secco fango fresco, S.S.V.2 = % S.S.V. sul secco fango stabilizzato, $S.S.V. = 100 \cdot [1 - (R_{600^{\circ}C} / R_{105^{\circ}C})]$ con $R_{105^{\circ}C}$ = residuo secco a 105°C, $R_{600^{\circ}C}$ = residuo secco a 600°C;
- v) fango igienizzato: fango che, a seguito di idoneo trattamento (es. compostaggio, trattamento chimico, biologico, termico, con radiazioni), ha un contenuto di agenti patogeni (caratteristiche microbiologiche) per l'uomo e per gli animali entro i limiti indicati nella Tabella 2 di cui al punto 7.4.2;
- w) digestato: ai sensi della norma UNI 10458 "Impianti per la produzione di gas biologico (biogas)" è la biomassa stabilizzata in uscita (effluente) dal processo di digestione anaerobica;
- x) digestato igienizzato: digestato che ha un contenuto di agenti patogeni (caratteristiche microbiologiche) per l'uomo e per gli animali entro i limiti indicati nella Tabella 2 di cui al punto 7.4.2;
- y) olio vegetale: ai sensi della sezione 4 dell'Allegato X Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. è il materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole;

² Gli impianti di taglia inferiore ad 1MW di potenza elettrica devono garantire un risparmio di energia primaria rispetto ai più efficienti impianti separati che producono le stesse quantità di calore ed energia elettrica, gli impianti cogenerativi di taglia superiore ad 1 MW di potenza elettrica devono garantire un risparmio di energia primaria non inferiore al 10% rispetto ai più efficienti impianti separati che producono le stesse quantità di calore ed energia elettrica.

- z) grasso animale: ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009, è un prodotto ottenuto da uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi lavorazione di sottoprodotti di origine animale;
- aa) bioliquidi: ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) del d. lgs. 28/2011 sono combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto. Per scopi energetici si intende la produzione di elettricità, riscaldamento e raffreddamento. Ai sensi dell'art. 38 del d. lgs. 28/2011 e degli artt. 1 comma 6 e 2 comma 6 del d. lgs. 55/2011, è necessario dimostrare la sostenibilità dei bioliquidi mediante la presentazione di una relazione che specifichi le emissioni di gas serra prodotte durante l'intero ciclo di vita degli stessi.

2.2 Principi generali inerenti l'attività di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili

Il presente documento contiene le procedure amministrative per installare, costruire ed esercire gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e vuole contribuire a facilitarne la realizzazione attraverso la condivisione, tra operatori e Pubblica Amministrazione, del quadro conoscitivo delle norme nazionali e regionali in materia e delle indicazioni contenute nei principali documenti programmatici regionali e attraverso la messa a disposizione gratuita di piattaforme e strumenti informatici che Regione Lombardia ha realizzato con il fine di garantire procedimenti amministrativi basati sui principi di imparzialità, economicità, trasparenza.

Regione Lombardia con d.g.r. 3706/2015, modificata ed integrata dalla d.g.r. 3905/2015, ha approvato il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), nel quale sono contenuti oltre agli elementi per il calcolo del bilancio energetico regionale, anche i valori di apporto delle fonti energetiche rinnovabili alla composizione del fabbisogno complessivo di energia, in accordo con gli atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata dallo Stato alle Regioni con il d.m. 15/3/2012 (c.d. decreto burden sharing). Ulteriore importante contributo del PEAR alle politiche energetiche regionali ha riguardato l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, apporto che ha lo scopo di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di detti impianti sul restante territorio regionale. Come successivamente indicato nel paragrafo 4.5.7, il capitolo 8 del PEAR sulle aree non idonee individua le tipologie di impianti non idonei entro aree definite del territorio e, altresì, individua le tipologie di impianti istruibili entro le medesime aree. La non idoneità si configura come divieto di realizzazione dello specifico impianto entro l'area in esame, mentre l'istruibilità si configura come possibilità di realizzazione dello specifico impianto entro l'area a seguito dell'espletamento del processo autorizzativo. In sostanza la non idoneità rappresenta il diniego di un'eventuale istanza presentata, mentre l'istruibilità rappresenta la possibilità di presentare istanza per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.

Con d.c.r. n. 1445 del 24/11/2020 il Consiglio regionale ha approvato l'Atto di indirizzo del nuovo Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC) che costituirà il nuovo strumento pianificatorio di Regione Lombardia e sostituirà il PEAR.

Nelle more dell'approvazione del PREAC, al fine di permettere una continuità di contenuto tra le indicazioni del vigente PEAR e quelle previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale³ dei Comuni, le Province/Città metropolitana e gli Enti gestori delle aree naturali protette, alla revisione di questi ultimi, provvedono ad adeguare le norme tecniche alle indicazioni del vigente Programma o Piano regionale.

³ Piani di Governo del Territorio, Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali Metropolitan, Piani di Coordinamento dei Parchi, Piani di Gestione delle aree Natura 2000

2.3 Opere connesse e infrastrutture di rete elettrica

Ai fini dell'applicazione del punto 3.1 delle Linee Guida Nazionali, Regione Lombardia adotta le definizioni contenute nella deliberazione 4 agosto 2010 – ARG/elt 125/10 “*Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)*”.

In particolare:

- connessione è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
- Gestore di rete è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;
- impianto di produzione è l’insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell’energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l’edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l’insieme, funzionalmente interconnesso, delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e dei gruppi di generazione dell’energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- impianto per la connessione è l’insieme degli impianti realizzati, a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L’impianto per la connessione è costituito dall’impianto di rete per la connessione e dall’impianto di utenza per la connessione; tale definizione deriva dalle Norme CEI 0-16 (2° ed. 2008) “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”, punto 3.29;
- impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del Gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione (derivata da CEI 0-16 p.to 3.30);
- impianto di utenza per la connessione è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente;
- punto di connessione (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete di distribuzione o di trasmissione e l’impianto di utenza per la connessione, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell’energia elettrica (CEI 0-16 punto 3.45). Nel caso di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell’energia elettrica.

Stanti le definizioni soprarichiamate, i procedimenti di Autorizzazione Unica, di cui all’art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003, e di Procedura Abilitativa Semplificata, di cui all’art. 6 del d. lgs. 28/2011, autorizzano sia l’impianto di utenza per la connessione, sia l’impianto di rete per la connessione. Pertanto, il progetto dell’impianto di produzione deve intendersi completo quanto è comprensivo del progetto della connessione elettrica dall’impianto al punto di consegna al Gestore della rete di

distribuzione dell'energia prodotta, ovvero al punto di consegna della RTN per gli impianti che consegnato a tale infrastruttura.

Secondo il punto 3.1 delle Linee Guida Nazionali, nel caso di grandi impianti o di elevate concentrazioni territoriali di impianti, al fine di ridurre gli impatti delle infrastrutture di rete sull'ambiente e sul paesaggio ed ottimizzare i costi relativi alla connessione elettrica, il Gestore di rete può, sulla base di un'apposita istruttoria, ottimizzare i costi relativi alla connessione elettrica e realizzare una stazione di raccolta per dispatchare l'energia elettrica prodotta (ad esempio la cabina primaria 132/15 kV). In tal caso la stazione di raccolta è considerata impianto di rete per la connessione e, nel caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non è soggetta al vincolo di ripristino dello stato originario.

Ai fini dell'applicazione del punto 3.4 delle Linee Guida Nazionali, non sono considerati opere connesse i tratti aggiuntivi della rete di distribuzione necessari a trasportare l'energia elettrica prodotta da uno o più impianti situati in una determinata area del territorio, di cui alla lett. z) dell'Allegato A della l.r. 5/2010.

Il d. lgs. 387/2003 ha riconosciuto al produttore la possibilità di realizzare l'impianto di rete necessario per l'attivazione della connessione alla rete per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Infatti all'art. 14, comma 2 lett. d) ha disposto che sia ARERA ad emanare direttive per stabilire *“le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando altresì i provvedimenti che il Gestore di rete deve adottare, al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; per i casi in cui il produttore non intenda avvalersi di questa facoltà, stabiliscono quali sono le iniziative che il gestore deve adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione”*. ARERA ha quindi disciplinato con successive delibere tale facoltà (da ultimo al punto 8.7 della delibera n. 125/10), stabilendo altresì che, una volta costruito, l'impianto di rete per la connessione realizzato dal produttore venga acquisito dal Gestore di rete. Pertanto, l'impianto di rete per la connessione entra a far parte della rete di distribuzione nazionale/RTN che lo utilizza per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione/trasmissione di energia elettrica.

Pertanto, in base a quanto predetto, l'impianto di rete per la connessione, se funzionale a connettere utenze terze, anche passive, non è soggetto al vincolo di ripristino dello stato originario in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2.4 Oneri informativi a carico del Gestore di rete elettrica

Ai fini dell'applicazione del punto 4.1 delle Linee Guida Nazionali i Gestori di rete trasmettono, con cadenza quadrimestrale e in formato elettronico, alla Struttura competente in materia di fonti rinnovabili di Regione Lombardia, i dati circa le soluzioni di connessione e i loro relativi aggiornamenti (STMG di cui alla deliberazione AEEG ARG/elt/99/08) degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili accettate dal soggetto che realizza l'impianto.

Con successivo provvedimento regionale sono individuati i dati che i Gestori di rete trasmettono a Regione Lombardia.

2.5 Trasparenza amministrativa

Ai fini dell'applicazione del punto 6.1 delle Linee Guida Nazionali, Regione Lombardia istituisce il Catasto delle pratiche autorizzative o comunicative riferite agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Tale Catasto che risiede sulla piattaforma Procedimenti (<https://www.procedimenti.servizirl.it>), è costituito dal database delle pratiche e dagli atti amministrativi riferiti ai singoli procedimenti relativi all'installazione o costruzione dell'impianto.

Con riferimento alla realizzazione di strumenti informativi con finalità di pianificazione e programmazione Regione Lombardia avvia l'istituzione del Registro impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Il Registro è un'elaborazione, ad una data individuata, dello stato di esistenza e di esercizio degli impianti presenti sul territorio regionale. Il popolamento del Registro e il suo aggiornamento, avviene attraverso la ricezione dei dati e delle informazioni contenuti nelle pratiche caricate sulla piattaforma e di quelli desumibili dallo stato amministrativo di ciascuna pratica

I dati del Registro saranno resi disponibili alla consultazione pubblica sul portale Open Data Lombardia di Regione Lombardia nel rispetto delle vigenti leggi in materia di trattamento dei dati sensibili (d. lgs. 101/2018).

Per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003 e a Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 28/2011, Regione rende disponibile sulla piattaforma Procedimenti (<https://www.procedimenti.servizirl.it>) i modelli di autorizzazione in modo da permettere alle Province/Città metropolitana e ai Comuni di poter utilizzare tali modelli per predisporre l'atto autorizzativo finale, inoltre Regione Lombardia introduce sui modelli di FERCEL, FERPAS, FERAU, FER-EDILIZIA, FERLIB e FERVOLT le modifiche necessarie conseguenti ad aggiornamenti normativi, ad evolutive di semplificazione o di struttura logica e/o informatica. Regione Lombardia, i Comuni e le Province/Città metropolitana rendono altresì disponibili, anche tramite propri siti web, le informazioni sui vincoli territoriali e ambientali atte a facilitare il proponente dell'intervento a predisporre il progetto dell'impianto, nonché i provvedimenti di Procedura Abilitativa Semplificata o di Autorizzazione Unica rilasciati.

2.6 Oneri istruttori

Ai fini dell'applicazione del punto 9.1 delle Linee guida nazionali e ai sensi dell'art. 6 comma 9 del d. lgs. 28/2011, per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili assoggettati ai procedimenti di Autorizzazione Unica e di Procedura Abilitativa Semplificata, Regione Lombardia stabilisce che per la definizione degli oneri istruttori a carico del proponente l'impianto valgano le seguenti indicazioni:

- 1) gli oneri istruttori sono finalizzati a coprire le sole spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione precedente per l'espletamento del procedimento unico. Pertanto, l'Amministrazione precedente definisce il tariffario dei diritti di istruttoria e lo approva con proprio atto definendo il capitolo di entrata su cui effettuare il pagamento. Per la definizione dei diritti d'istruttoria l'Amministrazione precedente tiene conto dei principi di

ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata, conformando tali diritti ad un valore massimo pari allo 0,03% dell'importo dell'investimento per la costruzione dell'impianto e del relativo impianto per la connessione alla rete di trasmissione/distribuzione dell'energia elettrica. L'importo dell'investimento è indicato al punto 4.4.2 lettera p) sottopunto 5;

- 2) gli oneri non sono comprensivi di eventuali ulteriori tariffazioni e di eventuali diritti di segreteria connessi ad attività di altri Enti (Amministrazioni competenti) e delle imposte di bollo;
- 3) gli oneri istruttori non possono configurarsi come misure compensative.

2.7 Modifiche agli impianti

Nel presente paragrafo si affronta il tema delle modifiche agli impianti. L'art.5, comma 3, del d. lgs. 28/2011, come novellato dalla l. 120/2020, rimanda ad un decreto interministeriale, di prossima definizione, l'individuazione degli interventi di modifica sostanziale degli impianti. L'articolo è chiaro nel disporre che le modifiche sostanziali sono assoggettate ad Autorizzazione Unica, anche nel caso in cui le modifiche sono qualificate come sostanziali ai sensi del d.lgs. 152/2006.

L'articolo indica anche che gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis del medesimo decreto e nell'art. 6-bis introduce la procedura della Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), di cui all'art. 6-bis del d.p.r. 380/2001.

Di seguito si riportano le condizioni rilevanti negli articoli della normativa citata e si attribuisce a ciascuna definizione una rappresentazione di insieme.


Interventi di modifica sostanziale - Insieme M (art 5, comma 3 I ^a capoverso, d. lgs. 28/2011)
Gli interventi di modifica sostanziale sono individuati con decreto interministeriale Sviluppo economico e Ambiente. Sono comunque interventi di modifica sostanziale le modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Interventi di modifica non sostanziale - Insieme A (art 5, comma 3 II ^a capoverso, d. lgs. 28/2011)
Gli interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bis.

<p>Interventi di modifica non sostanziale assoggettati a Comunicazione - Insieme B</p> <p>(art 5, comma 3 III^ capoverso, d. lgs. 28/2011)</p>
<p>Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.</p>

<p>Interventi di modifica assoggettati a Denuncia di Inizio Attività Asseverata - Insieme C</p> <p>(art 6-bis, comma 1, d. lgs. 28/2011)</p>
<p>Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:</p> <p>a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;</p> <p>b) impianti fotovoltaici con moduli a terra: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;</p> <p>c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;</p> <p>d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.</p>

Dando una rappresentazione di tipo insiemistico delle condizioni indicate negli artt. 5, comma 3, e 6-bis, comma 1, del d. lgs. 28/2011 è possibile il seguente diagramma:



Legenda

Insieme M: impianti assoggettati a modifica sostanziale

Insieme A: impianti assoggettati a modifica non sostanziale

Insieme B: impianti assoggettati a modifica non sostanziale con procedura CEL

Insieme C: impianti assoggettati a modifica, in parte non sostanziale, con procedura CILA

Come si vede l'insieme M è disgiunto dall'insieme A ($M \cap A = \emptyset$), ma non è disgiunto dall'insieme C ($M \cap C \neq \emptyset$).

Per quanto l'identificazione dell'insieme M sia rimandata alla definizione di un decreto interministeriale ancora da predisporre, allo stato attuale delle conoscenze non è errato ragionare sulla base di elementi della logica. Quindi, pur nelle more della definizione del decreto interministeriale che indicherà gli elementi che individuano cosa sia una modifica sostanziale, il comma 3 dell'art. 5 del d. lgs. 28/2011 indica gli elementi che definiscono cosa sia modifica "non sostanziale" e pertanto, applicando le regole della complementarità all'insieme A, è possibile definire cosa sia "sostanziale" e quindi l'insieme M.

È pertanto ragionevole che l'insieme M abbia come caratteristiche:

- che gli interventi riguardino gli impianti alimentati da tutte le fonti (eolici, fotovoltaici, idroelettrici, biomasse, geotermoelettrici);

- che gli interventi sugli impianti comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi e delle opere connesse;
- che gli interventi comportino modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'insieme A ha come caratteristiche:

- che gli interventi non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse (questa è la regola che determina la disgiunzione tra M ed A);
- che gli interventi riguardano gli impianti alimentati da tutte le fonti (eolici, fotovoltaici, idroelettrici, biomasse, geotermoelettrici).

L'insieme B è un sottoinsieme proprio di A, quindi $A \subset B$, e gli elementi dell'insieme B riguardano solo impianti fotovoltaici ed idroelettrici per i quali le modifiche non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Queste modifiche sono sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, ossia alla FERCEL.

L'insieme C ha come caratteristiche:

- che gli interventi riguardano modifiche ad impianti esistenti e a progetti di impianti autorizzati, ma non ancora realizzati;
- che gli interventi comportino delle variazioni in volumetria entro una soglia fissata (questa è la regola che ammette l'intersezione con M e la tangenza a B, in quanto l'unico elemento di C appartenente all'insieme B è quello dove la variazione in volumetria dell'impianto è zero ($B \cap C \neq \emptyset$). Tutti gli altri elementi di C hanno variazioni in volumetria maggiore di zero fino alla soglia fissata;
- è costituito da impianti eolici, impianti fotovoltaici e impianti idroelettrici;
- che gli interventi siano senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ammettendo quindi che è possibile avere un incremento di potenza ad intervento eseguito (questa è la seconda regola che ammette l'intersezione con M).

Gli elementi di C sono sottoposti alla disciplina della Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata, di cui all'articolo 6-bis del d. lgs. 28/2011, che ha le medesime caratteristiche della Comunicazione di inizio lavori asseverata, di cui all'art. 6-bis del d.p.r. 380/2001, denominata CILA.

Entrando nello specifico si può dire che l'insieme M, pur nelle more della definizione del decreto interministeriale, può essere composto da interventi del tipo:

- per gli impianti fotovoltaici con moduli al suolo, eolici e idroelettrici esistenti e per le opere connesse, gli interventi che comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi (quindi anche comportanti modifiche della potenza nominale dell'impianto), della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi. In termini esemplificativi, pur non esaustivi:
 - a) variazioni in aumento della potenza nominale dell'impianto ottenibile attraverso un incremento dell'estensione dell'impianto (area occupata);

- b) variazione delle dimensioni fisiche degli apparecchi, l'inserimento e/o la sostituzione di apparecchi di dimensioni maggiori rispetto a quelli originari, in misura superiore a quanto indicato nell'art. 6 bis, comma 1, del d. lgs. 28/2011;
- c) variazione della volumetria delle strutture oppure della volumetria complessiva degli edifici entro cui sono ospitati gli impianti ad ospitare gli impianti stessi, in misura superiore a quanto indicato nell'art. 6 bis, comma 1, del d. lgs. 28/2011, oppure il solo ampliamento della superficie complessiva occupata dall'impianto;
- d) in particolare, per gli impianti idroelettrici esistenti, le modifiche conseguenti a varianti sostanziali dei parametri di concessione di derivazione (variazione della quantità d'acqua o della forza motrice utilizzata);
- e) sempre per gli impianti idroelettrici esistenti le modifiche che pur non variando i parametri della concessione di derivazione (variazione della quantità d'acqua o della forza motrice utilizzata o dell'uso dell'acqua) consistono in variazioni dell'ubicazione delle opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua;
- per gli impianti alimentati a biomasse, bioliquidi e biogas e per gli impianti di produzione di biometano gli interventi che modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato. In termini esemplificativi, pur non esaustivi, possono rientrare nella presente fattispecie:
 - f) aumento della portata di combustibile rinnovabile;
 - g) impiego di un diverso combustibile rinnovabile con un maggiore potere calorifico inferiore;
 - h) interventi che comportino una modifica qualitativa delle emissioni o un'alterazione della convogliabilità delle stesse, ai sensi dell'art. 268 Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per gli impianti alimentati a biogas da digestione anaerobica e per gli impianti di produzione di biometano, oltre alle condizioni sopra espresse, può essere considerata modifica sostanziale l'introduzione nel digestore di matrici diverse rispetto a quelle contenute nell'autorizzazione rilasciata all'impianto originario (c.d. cambio ricetta o modifica dieta del digestore) quando occorra almeno una delle seguenti condizioni:

- i) le nuove matrici siano rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.;
- j) l'introduzione delle nuove matrici determini l'assoggettabilità dell'impianto al riconoscimento ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lett. g) del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- k) l'introduzione delle nuove matrici generi un biogas capace di determinare un incremento della potenza di generazione dell'impianto di biogas oppure determini una maggior capacità di generazione di biometano (potere biometanigeno);
- l) l'introduzione delle nuove matrici generi una modifica del regime emissivo dell'impianto di biogas (qualità delle emissioni, concentrazioni, flusso di massa);
- m) l'introduzione delle nuove matrici comporti una modifica della capacità di stoccaggio tale da richiedere un ampliamento della superficie complessiva occupata dall'impianto (non rientra in questa fattispecie il solo ampliamento delle aree di raccolta e selezione delle matrici o delle aree di carico), oppure comporti una revisione dei sistemi di raccolta degli sversamenti;
- n) l'introduzione delle nuove matrici comporti l'ottenimento di un digestato con caratteristiche di sicurezza sanitaria o di fertilizzazione tali da non poter essere avviato a un successivo impiego agronomico;

- o) l'introduzione delle nuove matrici determini una revisione degli atti di assenso in materia di urbanistica e edilizia, dell'eventuale autorizzazione paesaggistica, di eventuali autorizzazioni in materia ambientale, connessi all'autorizzazione riferita all'impianto originario.

I casi di integrale ricostruzione dell'impianto comportano condizioni di modifica sostanziale quando l'impianto ricostruito possieda una o più caratteristiche sopra evidenziate che soddisfano i requisiti della sostanzialità, indipendentemente dal possibile incremento della capacità di generazione rispetto a quella originaria. Per i casi di rifacimenti, parziali o totali, valgono le medesime condizioni dei rifacimenti integrali, indipendentemente dal possibile incremento della capacità di generazione.

I casi di modifica sostanziale degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, fatti salvi gli impianti per i quali il procedimento autorizzativo principale è regolato dall'art. 29-sexies o dall'art. 208 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., per i quali si rimanda alle norme di settore, comportano una revisione dell'autorizzazione rilasciata o un nuovo procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003.

Per quanto riguarda l'insieme A, esso può essere composto da interventi che riguardano da tutti gli impianti (eolici, fotovoltaici, idroelettrici, biomasse, geotermoelettrici) e può essere composto da interventi del tipo:

- p) gli interventi di sostituzione o di revisione funzionale di parti di impianto o delle apparecchiature che mantengano l'impianto con le medesime caratteristiche di potenza, di volumetria delle strutture, di superficie dell'area ospitante l'impianto, rispetto all'impianto originario (rifacimenti senza aumento della produttività), ad esclusione degli impianti fotovoltaici ed idroelettrici per i quali tali modifiche sono sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, ossia alla FERCEL;
- q) gli interventi di sostituzione del punto di connessione della rete di distribuzione elettrica o altri interventi sulla rete medesima;
- r) per gli impianti alimentati a biogas da digestione anaerobica e per gli impianti di produzione di biometano l'introduzione nel digestore di matrici diverse rispetto a quelle contenute nell'autorizzazione rilasciata all'impianto originario a condizione che non si verifichino le condizioni espresse nei precedenti sottopunti da g) ad m).

L'insieme B è un sottoinsieme proprio di A, quindi $A \supset B$, e gli elementi dell'insieme B riguardano solo impianti fotovoltaici ed idroelettrici per i quali la condizione è, appunto, ricompresa nell'insieme A lett. p).

Appartengono all'insieme B:

- s) per gli impianti fotovoltaici al suolo gli interventi sostituzione dei moduli o di altre apparecchiature senza variazioni in aumento della potenza nominale;
- t) per gli impianti idroelettrici interventi riguardanti l'equipaggiamento elettroidraulico, i gruppi turbina-alternatori, i quadri elettrici, gli impianti oleodinamici senza aumento delle volumetrie occupate e senza aumento né della potenza nominale, né della potenza elettrica generata dall'impianto;
- u) per gli impianti eolici interventi riguardanti l'equipaggiamento e le apparecchiature senza aumento delle volumetrie occupate e senza aumento della potenza elettrica generata dall'impianto.

L'insieme C può essere composto da interventi del tipo:

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

- v) per gli impianti fotovoltaici al suolo sostituzione dei moduli e degli altri componenti anche con modifica del layout dell'impianto, o interventi che comportino una variazione delle volumetrie di servizio e una variazione della configurazione geometrica, entro le soglie fissate, anche con aumento della potenza dell'impianto;
- w) per gli impianti idroelettrici interventi riguardanti l'equipaggiamento elettroidraulico, i gruppi turbina-alternatori, i quadri elettrici, gli impianti oleodinamici con aumento delle volumetrie entro le soglie fissate e senza che tali interventi comportino modifiche delle opere civili e/o idrauliche (opere di captazione, presa, derivazione, restituzione);
- v) per gli impianti eolici interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore con una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio, entro le soglie fissate.

Nell'Allegato 1.3 è riportato un diagramma di flusso amministrativo per modifiche impiantistiche.

Parte III – Regime giuridico dei titoli abilitativi

I titoli abilitativi per gli interventi di costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (impianti FER), nonché le relative opere ed infrastrutturazione e connessione di detti impianti alla rete nazionale di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica sono suddivisi in:

- 1) Comunicazione preliminare agli interventi di attività in Edilizia Libera, di cui all'art. 6 comma 1 lett. e-quater), denominata FERLIB
- 2) Comunicazione preliminare all'installazione, di cui all'art. 6 comma 11 del d. lgs. 28/2011, all'art. 11 comma 3 del d. lgs. 115/2008 denominata-FERCEL;
- 3) Comunicazione preliminare all'installazione, di cui all'art. 3 commi 1 e 2 del d.m. 19/5/2015 denominata-Comunicazione secondo Modello Unico Nazionale;
- 4) Procedura Abilitativa Semplificata, di cui all'art. 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del d. lgs. 28/2011, denominata FERPAS;
- 5) Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003, denominata FERAU.

Ai sensi delle modifiche introdotte dall'art 11 della l.r. 11/2011 e in attuazione della facoltà concessa dall'art. 6 comma 9 e comma 11 del d. lgs. 28/2011, Regione Lombardia:

- estende, fino alla soglia di potenza nominale di 1 MW elettrico, il campo di applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata per gli impianti FER, in relazione alle diverse tecnologie, fonti energetiche e potenze da installare, come specificato nel punto 3.3;
- regola il regime della Comunicazione preliminare all'installazione—per gli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici e fabbricati, in relazione alla potenza ed alle caratteristiche degli impianti, come specificato nel punto 3.1;
- estende, fino alla soglia di potenza nominale di 50 kW elettrici, il regime di Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera per le restanti categorie di impianti FER, in relazione alle diverse tecnologie e fonti energetiche, come specificato nel punto 3.1.

Con decreti dirigenziali n. 10484/2012 e 10545/2012 del 10 dicembre 2012, pubblicati sul B.U.R.L. S.O. n. 51/2013, e d.d.s. 215/2014 del 20 febbraio 2014, pubblicato sul B.U.R.L. S.O. n. 4/2014, è stato stabilito che l'unica modalità per presentare le istanze o le comunicazioni preliminari all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è quella telematica attraverso gli applicativi presenti sulla piattaforma Procedimenti disponibili al seguente indirizzo web <https://www.procedimenti.servizirl.it>

3.1 Interventi assoggettati al regime delle attività in Edilizia Libera (applicativo FERLIB)

Sono interventi in Edilizia Libera gli interventi di seguito elencati e riportati nei quadri sinottici dell'Allegato 2.1.

Fotovoltaico

Su edifici e fabbricati rurali - Tetti

- 1) Impianto **aderente o integrato** nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione uguale o inferiore a quella del punto di prelievo e comunque **inferiore o uguale a 20 kWe** e con valorizzazione dell'energia prodotta non regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio non industriale, sito all'esterno della zona A), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b), c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 2) Impianto **aderente o integrato** nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione uguale o inferiore a quella del punto di prelievo, **su cui insistono altri impianti di generazione** e comunque **inferiore o uguale a 20 kWe** e con valorizzazione dell'energia prodotta non regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio non industriale, sito all'esterno della zona A), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b), c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 3) Impianto **aderente o integrato** nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione **superiore a quella del punto di prelievo, ma comunque inferiore a 20 kW**, su cui **non insistono altri impianti di generazione** e con valorizzazione dell'energia prodotta regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio non industriale, sito all'esterno della zona A), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 4) Impianto **aderente o integrato** nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione **superiore a quella del punto di prelievo**, ma comunque inferiore a 20 kW, su cui **non insistono altri impianti di generazione** e con valorizzazione dell'energia prodotta non regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio non industriale, sito all'esterno della zona A), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 5) Impianto **non aderente o non integrato** nella copertura a falda dell'edificio e avente capacità di generazione **inferiore o uguale a quella del punto di prelievo**, su cui **non insistono altri impianti di generazione**, con valorizzazione dell'energia prodotta non regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio non industriale, sito all'esterno della zona A), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 6) Impianto **aderente o integrato** nella **copertura piana** dell'edificio e avente capacità di generazione **inferiore o uguale a quella del punto di prelievo e comunque inferiore o uguale a 20 kWe** e con valorizzazione dell'energia prodotta non regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", su cui non insistono altri impianti di produzione, realizzato su edificio non industriale, sito all'esterno della zona A), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444,

non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

- 7) Impianto avente capacità di generazione inferiore a quella del punto di prelievo e comunque inferiore o uguale a 20 kW, realizzato su edificio con destinazione **industriale**, sito all'esterno della zona A), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Eventuali modificazioni delle tipologie di impianti assoggettati al presente regime saranno definite mediante decreto dirigenziale che provvederà a modificare anche i relativi quadri sinottici dell'Allegato 2.

3.2 Regime della Edilizia Libera

Il d. lgs. 222/2016, modificando il d.p.r. 380/2001, ha ascritto gli impianti fotovoltaici e solari termici da realizzare al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, tra gli interventi che si realizzano senza alcun titolo abilitativo. Poiché questi interventi si configurano come "attività di Edilizia Libera" è possibile realizzarne l'installazione senza presentazione di alcuna comunicazione al Comune territorialmente competente (Sportello Unico per l'Edilizia). Tuttavia, ai fini del popolamento del catasto regionale, il proponente presenta, preliminarmente all'inizio dei lavori, una Comunicazione semplificata utilizzando l'applicativo FERLIB sul portale Procedimenti (<https://www.procedimenti.servizirl.it>) eventualmente tramite l'applicativo (wizard) FER guidata. Quest'ultimo attiva una selezione di domande guida circa le caratteristiche dell'impianto, specificate nei paragrafi 3.1, e indirizza l'utente verso la corretta procedura amministrativa. In relazione alle scelte effettuate dal proponente l'applicativo FERLIB produce una pratica di tipo dinamico. Per tale motivo la pratica caricata, firmata digitalmente sulla piattaforma Procedimenti e rilasciata rappresenta una selezione del modello generale della pratica, modello approvato con decreto dirigenziale degli uffici competenti regionali, riproducendo le caratteristiche dello specifico impianto.

Va comunque ricordato che gli interventi elencati nel paragrafo 3.1 sono liberi a condizione che siano (art. 6 comma 1 del d.p.r. 380/2001) "*Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*". È quindi opportuno richiamare che il proprietario dell'impianto mantiene la responsabilità dell'osservanza di tali norme.

3.3 Interventi assoggettati al regime della Comunicazione preliminare all'installazione secondo il Modello Unico Nazionale

Sono assoggettati ad una Comunicazione preliminare all'installazione da presentarsi secondo il Modello Unico Nazionale, approvato ai sensi dell'art. 3 del d.m. 19/5/2015, gli interventi di seguito

elencati e riportati nei quadri sinottici dell'Allegato 2.1, per i quali non è previsto l'utilizzo di un applicativo regionale sulla piattaforma Procedimenti.

Fotovoltaico

Su edifici – Tetti

- 1) Impianto aderente o integrato nella copertura a falda dell'edificio *residenziali, a uso commerciale e fabbricati rurali* e avente capacità di generazione inferiore o uguale a quella del punto di prelievo e comunque inferiore o uguale a 20 kWe e con valorizzazione dell'energia prodotta regolata dal meccanismo dello “scambio sul posto”, realizzato su edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 2) Impianto aderente o integrato nella copertura piana dell'edificio *residenziali, a uso commerciale e fabbricati rurali* e avente capacità di generazione inferiore o uguale a quella del punto di prelievo e comunque inferiore o uguale a 20 kWe e con valorizzazione dell'energia prodotta regolata dal meccanismo dello “scambio sul posto”, realizzato su edificio con destinazione residenziale, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Eventuali modificazioni delle tipologie di impianti assoggettati al presente regime saranno definite mediante decreto dirigenziale che provvederà a modificare anche i relativi quadri sinottici dell'Allegato 2.

3.4 Regime della Comunicazione preliminare all'installazione secondo il Modello Unico Nazionale

Il d.m. 19 maggio 2015 disciplina la semplificazione delle procedure per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, approvando un Modello Unico valido sull'intero territorio nazionale, costituito da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.

Tale modello si propone altresì di razionalizzare lo scambio di informazioni fra Comuni, Gestori di rete e GSE.

Gli impianti assoggettati a tale modello unico nazionale sono quelli aventi tutte le caratteristiche riportate nell'art. 2 del d.m. e di seguito elencate:

- a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
- d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Il decreto prevede che il proprietario dell'impianto, anche per via di un soggetto richiedente diverso dal proprietario, per gli impianti assoggettati alla comunicazione tramite Modello Unico nazionale, trasmetta prima dell'avvio dei lavori la parte I del Modello per via telematica al Gestore di rete territorialmente competente (il Gestore deve pubblicare il Modello sul proprio sito).

Il Gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della parte I del modello unico, verifica che:

- i. la domanda sia compatibile con le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a d), dandone comunicazione al soggetto richiedente;
- ii. per l'impianto siano previsti lavori semplici per la connessione limitati all'installazione del gruppo di misura.

In caso di esito positivo il Gestore di rete informa il soggetto richiedente e provvede a:

- a) inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC;
- b) caricare i dati dell'impianto sul portale Gaudì di Terna;
- c) inviare copia del modello al GSE;
- d) addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione;
- e) inviare copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;
- f) inviare i dati dell'impianto alla Regione.

In caso il Gestore di rete accerti la necessità di lavori complessi per la connessione trasmette al richiedente il preventivo per la connessione.

Terminati i lavori di installazione dell'impianto, il proponente trasmette al Gestore di rete la parte II del Modello Unico Nazionale.

Ai sensi delle disposizioni del decreto, Regione Lombardia ha previsto che per le tipologie di impianti indicate nel precedente paragrafo 3.3 l'applicativo (wizard) FER guidata rimandi il proprietario dell'impianto o il soggetto richiedente alla compilazione, preliminare all'installazione dell'impianto, della parte I del Modello Unico Nazionale, reperibile sul sito del Gestore di rete.

3.5 Interventi assoggettati al regime della Comunicazione preliminare all'installazione secondo l'applicativo FERCEL

Sono assoggettati ad una Comunicazione preliminare all'installazione gli interventi di seguito elencati e riportati nei quadri sinottici degli Allegati 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7.

Fotovoltaico

Su edifici e fabbricati rurali – Tetti

- 1) **Impianto aderente o integrato nella copertura** a falda dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, avente capacità di generazione **inferiore o uguale a quella del punto di prelievo**, su cui insistono altri impianti di generazione e con valorizzazione dell'energia prodotta regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio con destinazione **non**

- industriale** non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 2) **Impianto aderente o integrato nella copertura** a falda dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, avente capacità di generazione **superiore a quella del punto di prelievo e a 20 kW, ma inferiore o uguale a 200 kW**, realizzato su edificio con destinazione **non industriale**, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
 - 3) **Impianto non aderente o non integrato nella copertura** a falda dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, avente capacità di generazione **inferiore o uguale a quella del punto di prelievo**, su cui **non insistono altri impianti** di generazione, con valorizzazione dell'energia prodotta regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio con destinazione **non industriale**, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
 - 4) **Impianto non aderente o non integrato nella copertura** a falda dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, avente capacità di generazione **inferiore o uguale a quella del punto di prelievo**, su cui **insistono altri impianti** di generazione, realizzato su edificio con destinazione **non industriale**, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
 - 5) **Impianto non aderente o non integrato nella copertura** a falda dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, avente capacità di generazione **superiore a quella del punto di prelievo, ma inferiore o uguale a 20 kW**, su cui **non insistono altri impianti** di generazione, con valorizzazione dell'energia prodotta regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio con destinazione **non industriale**, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
 - 6) **Impianto non aderente o non integrato nella copertura** a falda dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, avente capacità di generazione **superiore a quella del punto di prelievo e a 20 kW, ma inferiore o uguale a 200 kW**, con valorizzazione dell'energia prodotta regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio con destinazione **non industriale**, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
 - 7) **Impianto di superficie superiore alla falda** dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, su cui è realizzato e avente capacità di generazione **superiore a 20 kW, ma inferiore o uguale a 200 kW**, realizzato su edificio con destinazione **non industriale**, non vincolato, ai sensi dell'art. 136,

comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

- 8) **Impianto aderente o integrato nella copertura piana** dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, avente capacità di generazione **inferiore o uguale a quella del punto di prelievo**, su cui **insistono altri impianti** di generazione, e comunque **inferiore o uguale a 20 kWe**, realizzato su edificio con destinazione **non industriale**, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 9) **Impianto non aderente o non integrato nella copertura piana** dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, avente capacità di generazione **inferiore o uguale a quella del punto di prelievo e comunque inferiore o uguale a 20 kWe**, con punto di prelievo su cui **insistono altri impianti** di generazione, realizzato su edificio con destinazione **non industriale** non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 10) **Impianto non aderente o non integrato nella copertura piana** dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, avente capacità di generazione **superiore a quella del punto di prelievo e comunque superiore a 20 kW, ma inferiore o uguale a 200 kW**, realizzato su edificio con destinazione **non industriale**, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 11) **Impianto di superficie superiore alla copertura** dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, su cui è realizzato e avente capacità di generazione **superiore a quella del punto di prelievo e comunque superiore a 20 kW, ma inferiore o uguale a 200 kW**, realizzato su edificio con destinazione **non industriale**, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 12) Impianto avente **capacità di generazione superiore a quella del punto di prelievo** realizzato su edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, con destinazione **industriale**, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 13) Impianto avente **capacità di generazione inferiore a quella del punto di prelievo, ma superiore o uguale a 20 kW**, realizzato su edificio con destinazione **industriale, sito all'esterno della zona A)**, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

- 14) **Impianto aderente o integrato realizzato sulla copertura piana** di un edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, con destinazione **non industriale**, non vincolato, avente capacità di generazione **superiore a quella del punto di prelievo, ma inferiore o uguale a 20 kW** e su cui **non insistono altri impianti** di produzione, con valorizzazione dell'energia prodotta regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", edificio non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 15) **Impianto aderente o integrato realizzato sulla copertura piana** di un edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, avente capacità di generazione **superiore a quella del punto di prelievo**, su cui **insistono altri impianti** di produzione, realizzato su edificio con destinazione **non industriale**, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 16) **Impianto non aderente o non integrato realizzato sulla copertura piana** di un edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, avente capacità di generazione **inferiore o uguale a quella del punto di prelievo e comunque inferiore o uguale a 20 kWe**, con valorizzazione dell'energia prodotta regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio con destinazione **non industriale**, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 17) **Impianto non aderente o non integrato nella copertura piana** dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, avente capacità di generazione **inferiore o uguale a quella del punto di prelievo e comunque inferiore o uguale a 20 kWe**, con valorizzazione dell'energia prodotta non regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio con destinazione **non industriale**, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 18) **Impianto aderente o integrato nella copertura piana** dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e avente capacità di generazione **superiore a quella del punto di prelievo e comunque superiore a 20 kW, ma inferiore o uguale a 200 kW**, realizzato su edificio con destinazione **non industriale**, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 19) **Impianto non aderente o non integrato nella copertura a falda** dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, avente capacità di generazione **superiore a quella del punto di prelievo e a 20 kWe, ma inferiore o uguale a 200 kW**, con valorizzazione dell'energia prodotta non regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio con destinazione **non industriale**, non

vincolato ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

20) **Impianto aderente o integrato nella copertura piana** dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, avente capacità di generazione **superiore a quella del punto di prelievo, su cui non insistono altri impianti di produzione, ma inferiore o uguale a 20 kW**, con valorizzazione dell'energia prodotta non regolata dal meccanismo dello "scambio sul posto", realizzato su edificio con destinazione **non industriale**, non vincolato, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Su pertinenze di edifici e fabbricati rurali – Frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze

21) Impianti fotovoltaici su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici esistenti o in sostituzione di elementi architettonici di edifici:

- realizzati **su edifici siti al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**;
- realizzati **su edifici o impianti industriali**, siti **all'interno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

Su pensiline

22) Impianti fotovoltaici **su pensiline** esistenti **siti al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, **non ubicate in ampi spazi aperti** ovvero **ubicate in ampi spazi aperti**, anche con destinazione agricola, e che risultino **strutturalmente collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso**:

- **aderenti o integrati** nelle coperture delle pensiline e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 1 MWe**;
- **non aderenti o non integrati** nelle coperture delle pensiline e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

Su serre

23) Impianti fotovoltaici su serre esistenti, costituite da strutture, ancorchè prefabbricate, stabilmente ancorate al suolo con plinti e zoccoli in calcestruzzo, **siti al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, **non ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 42/2004** e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del

Paesaggio) **aderenti o integrati, ovvero non aderenti o non integrati**, nelle coperture o nelle pareti delle serre, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura o delle pareti e i cui componenti non modificano la sagoma della serra stessa, con **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kW**:

- **aderenti o integrati** nelle coperture o nelle pareti delle serre, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura o delle pareti e i cui componenti non modificano la sagoma della serra stessa, **indipendentemente dalla capacità di generazione**;
- **non aderenti o non integrati** nelle coperture o nelle pareti delle serre con **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kW**.

24) Installazione di pannelli solari fotovoltaici su serre esistenti site al di fuori delle zone territoriali omogenee A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella della superficie della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati, aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.

Biomasse – Bioliquidi – Biogas

25) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biogas, gas da pirolisi e/o da gassificazione di biomasse, gas residuati dai processi di depurazione **non alimentati da rifiuti o alimentati**, anche parzialmente, **da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 216 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152** e s.m.i e gas di scarica:

- operanti **in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione inferiore a 50 kWe**;
- realizzati **in edifici o impianti industriali** esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 250 kWe**.

26) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse liquide e/o solide **non alimentati da rifiuti**:

- operanti in assetto **cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione inferiore a 50 kWe**;
- realizzati **in edifici o impianti industriali** esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**

Eolico

- 27) Impianti eolici costituiti da un **singolo generatore** installato su **tetto di edificio** esistente, con **altezza complessiva inferiore o uguale a 1,5 metri e diametro inferiore o uguale a 1 metro**, realizzati su edifici **non ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), **indipendentemente dalla capacità di generazione**.
- 28) Impianti eolici realizzati **in edifici o impianti industriali** esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e **aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.
- 29) Impianti eolici **per i quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 50 kWe**.
- 30) **Torri anemometriche** finalizzate alla misurazione temporanea del vento, aventi tutte le seguenti caratteristiche:
- realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
 - installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
 - per le quali sia previsto che **la rilevazione non duri più di 36 mesi**;
 - per le quali sia prevista da parte del soggetto titolare la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione.

Idroelettrico

- 31) Interventi di manutenzione e/o sostituzione di componenti **interni all'edificio centrale** (equipaggiamento elettroidraulico, gruppi turbina-alternatori, quadri elettrici, impianti oleodinamici) su impianti idroelettrici **esistenti senza alcuna modifica alla portata derivata e/o alla forza motrice concessa**, indipendentemente dalla capacità di generazione elettrica (interventi di cui all'art. 49, comma 4, del r.d. 1775/1933).

Geotermoelettrico

- 32) Impianti geotermoelettrici realizzati **in edifici o impianti industriali** esistenti per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe**.

Eventuali modificazioni delle tipologie di impianti assoggettati al presente regime saranno definite mediante decreto dirigenziale che provvederà a modificare anche i relativi quadri sinottici degli Allegati 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7.

3.6 Regime della Comunicazione preliminare all'installazione secondo l'applicativo FERCEL

La Comunicazione preliminare con FERCEL è regolata sia dall'art. 6 comma 11 del d. lgs. 28/2011, articolo che richiama i paragrafi 11 e 12 delle Linee guida nazionali approvate con d.m. 10/09/2010, sia dall'art. 11 comma 3 del d. lgs. 115/2008.

Il proponente l'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili presenta al Comune competente per territorio la Comunicazione preliminare all'installazione mediante compilazione del modello connesso all'applicativo FERCEL presente sul portale Procedimenti (<https://www.procedimenti.servizirl.it>)

Il proponente può eventualmente utilizzare l'applicativo (wizard) FER guidata. Quest'ultimo attiva una selezione di domande guida circa le caratteristiche dell'impianto, specificate nei paragrafi 3.5, e indirizza l'utente verso la corretta procedura amministrativa. In relazione alle scelte effettuate dal proponente l'applicativo FERCEL produce una pratica di tipo dinamico. Per tale motivo la pratica caricata, firmata digitalmente sulla piattaforma Procedimenti e rilasciata rappresenta una selezione del modello generale della pratica, modello approvato con decreto dirigenziale degli uffici competenti regionali, riproducendo le caratteristiche dello specifico impianto.

La presentazione della Comunicazione preliminare all'installazione costituisce di per sé il titolo abilitativo per la sola installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia (il soggetto proponente è direttamente abilitato a realizzare gli interventi mediante la presentazione del modello FERCEL e non deve attendere alcuna risposta da parte dell'amministrazione comunale), consentendo di realizzare nuovi impianti tecnologici o per realizzare interventi di integrazione o di mantenimento in efficienza di impianti esistenti. L'Amministrazione comunale è titolata ad eseguire verifiche su quanto dichiarato nella Comunicazione e in caso di accertamento di difformità, accertata in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del d.p.r. 380/2001 o, in caso di accertamento di difformità su opere terminate, ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste da quanto espresso nella Comunicazione preliminare, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

Secondo quanto detto la Comunicazione non consente di costruire la linea elettrica di connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica o delle opere di connessione alla linea elettrica (ad es. cabina elettrica). La linea elettrica e le eventuali opere di connessione sono autorizzate separatamente con le procedure previste dalla l.r. 52/1982 e s.m.i., mentre gli edifici di contenimento dell'impianto sono opere edili a tutti gli effetti.

Per i soli impianti idroelettrici di cui al n. 31 del precedente paragrafo 3.5, in rispetto alla normativa nazionale e regionale in materia di concessioni di derivazione idroelettriche, la Comunicazione consiste in una notifica all'Autorità competente al rilascio della concessione di derivazione. Pertanto,

unicamente in questa casistica, il modulo FERCEL viene indirizzato alla Amministrazione competente. Sempre con riferimento ai soli impianti idroelettrici, di cui al numero 31 del paragrafo 3.5, qualora vi fossero varianti, rinnovi, subentri, cessazioni, andrà presentata preliminare istanza attraverso la piattaforma SIPIUI (<https://idpcwrapper.crs.lombardia.it/PublisherMetadata/SSOService>)

Nei casi di presentazione di una Comunicazione incompleta o errata la stessa è da considerarsi elemento giuridicamente inconsistente che non dà titolo per installare l'impianto. Pertanto, è necessario presentare una nuova Comunicazione. Un esempio di inconsistenza della Comunicazione è il fatto che il proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dall'impianto da installarsi e/o dalle infrastrutture connesse.

Alla Comunicazione preliminare all'installazione il proponente, ossia il soggetto che presenta la Comunicazione che può essere distinto dal proprietario dell'impianto, allega la seguente documentazione:

- a) copia del documento di identità del proprietario dell'impianto in corso di validità o del proponente, qualora diverso da proprietario dell'impianto, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (*allegato obbligatorio*);
- b) copia della procura a presentare la Comunicazione per conto del proprietario dell'impianto, qualora la comunicazione sia presentata da un soggetto diverso dal proprietario dell'impianto, ai sensi dell'art. 1392 Codice Civile (*allegato obbligatorio*);
- c) riscontro della domanda per la connessione inoltrata al Gestore di rete (*allegato obbligatorio per gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete elettrica nazionale*);
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta il possesso del titolo ad intervenire – allegato obbligatorio (*a discrezione del proprietario possono essere allegate copie conformi dei titoli di proprietà, possesso o disponibilità delle aree interessate dal progetto che documentino la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto*);
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta la trasmissione all'ATS della notifica e del Piano dei lavori di bonifica di manufatti contenenti amianto secondo le modalità di cui al decreto regionale 1785 del 4 marzo 2014 – (*allegato obbligatorio in caso di presenza di manufatti contenenti amianto*);
- f) la concessione di derivazione delle acque – (*allegato obbligatorio esclusivamente per gli impianti idroelettrici*);
- g) relazione di impatto paesistico, ai sensi della d.g.r. 11045/2002 – (*allegato obbligatorio per gli interventi che determinano un impatto paesistico*);
- h) dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesta l'assoluzione obblighi ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i. (*allegato obbligatorio da trasmettere all'A.S.L. e alla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competenti qualora l'installazione dell'impianto ricada nei casi di cui al comma 1 dell'art. 99 del d. lgs. 81/2008*). La mancata trasmissione della notifica

preliminare comporta per il committente o il responsabile dei lavori l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Nel caso il proponente non abbia titolo sulle aree interessate dalla installazione dell'impianto (lettera d) dell'elenco) la Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera non si applica e in tal caso è automatica l'applicazione della procedura di Autorizzazione Unica.

Con d.p.r. 31/2017 è stato disposto l'esonero dall'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi:

- installazione di pannelli solari termici e solari fotovoltaici a servizio degli edifici non ricadenti tra quelli vincolati, ai sensi dell'art. 136, comma 1 lett. b), c) del d. lgs. 42/2004, posti su coperture piane in modo da non essere visibile dagli spazi pubblici esterni o integrati nella configurazione delle coperture o aderenti ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e orientamento della falda;
- installazione di microgeneratori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, qualora tali interventi non interessino beni vincolati, ai sensi dell'art. 136, comma 1 lett. a), b), c) del d. lgs. 42/2004, limitatamente per la lettera c) agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nei nuclei storici.

Con medesimo d.p.r. è stato disposto l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, di cui al d.p.r. 139/2010 per gli interventi:

- installazione di pannelli solari termici e solari fotovoltaici a servizio degli edifici ricadenti tra quelli vincolati, ai sensi dell'art. 136, comma 1 lett. b), c) del d. lgs. 42/2004, purché integrati nella configurazione delle coperture o aderenti ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e orientamento della falda, oppure posti su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
- installazione di microgeneratori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, qualora tali interventi interessino beni vincolati, ai ai sensi dell'art. 136, comma 1 lett. a), b), c) del d. lgs. 42/2004, limitatamente per la lettera c) agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nei nuclei storici.

Per i restanti impianti non identificati dal d.p.r. 31/2017 qualora la loro installazione ricada in aree assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del d. lgs. 42/2004 deve essere allegata alla Comunicazione preliminare all'installazione l'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 146 del d. lgs. 42/2004.

Gli impianti alimentati a biomasse costituite da rifiuti o miscelate con rifiuti possono essere installati ed eserciti con Comunicazione preliminare all'installazione solo se in ingresso agli impianti si hanno rifiuti non pericolosi e gli impianti stessi svolgono le operazioni di cui all'Allegato C del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. nel rispetto di quanto indicato nel d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i., o nei decreti di cui all'art. 214 comma 2 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

È a carico del proponente dimostrare che l'impianto di cui si chiede l'installazione e l'esercizio svolga esclusivamente le operazioni di recupero secondo tali norme.

I seguenti impianti di produzione di energia che realizzano un trattamento termico sono impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ai sensi della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e non necessitano dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 comma 1 del medesimo decreto legislativo. Gli impianti sono di seguito indicati:

- a) impianti di combustione alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., e di potenza termica inferiore a 1 MW e i gruppi elettrogeni di cogenerazione di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biodiesel;
- b) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e tali procedure sono state espletate;
- c) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW.

I predetti impianti, pur non dovendo acquisire l'autorizzazione alle emissioni, tuttavia, dovranno rispettare:

- i valori limite individuati all'art. 272 comma 1, o i valori limite individuati dalla specifica disciplina in materia di rifiuti, nonché,
- al pari degli impianti disciplinati in procedura ordinaria di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, qualora collocati nelle aree critiche individuate dalla d.g.r. 2/8/2007 n. 5290 e s.m.i., i criteri localizzativi riportati nell'Allegato C alla d.g.r. 2605/2011 e s.m.i. che riguardano la produzione di energia in assetto cogenerativo, il teleriscaldamento o l'autoproduzione di energia elettrica.

Secondo il principio di non aggravamento del procedimento, di cui all'art. 1 comma 3 della l. 241/1990 e s.m.i., il Comune non può richiedere che gli impianti di cui al punto 3.1, soggetti alla Comunicazione preliminare all'installazione, vengano autorizzati mediante una diversa procedura amministrativa. Tuttavia, rimane facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla Comunicazione preliminare all'installazione, per il procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12, comma 4, del d. lgs. 387/2003.

3.7 Interventi soggetti a Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (applicativo FER DILA)

Sono assoggettati al procedimento di Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata gli interventi di seguito elencati e riportati nei quadri sinottici degli Allegati 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6.

Fotovoltaico

Su edifici - Tetti

- 1) **Nuovo impianto aderente o integrato** nella copertura a falda dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, con **destinazione residenziale, produttivo non industriale, commerciale, rurale, non vincolato**, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), avente capacità di generazione **superiore a 200 kWe**.
- 2) **Nuovo** impianto di superficie superiore alla falda dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, su cui è realizzato e avente capacità di generazione superiore a 200 kW, realizzato su **edificio rurale, ad uso produttivo non industriale, commerciale, residenziale, non vincolato**, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 3) **Nuovo** impianto non aderente o non integrato nella copertura dell'edificio, **sito al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, avente capacità di generazione superiore a quella del punto di prelievo e comunque superiore a 200 kW, realizzato su **edificio rurale, ad uso produttivo non industriale, commerciale, residenziale, non vincolato**, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 4) **Interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati di impianti fotovoltaici**, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, con moduli su **edifici a uso produttivo e commerciale, nonché ad uso residenziale senza variazioni o con variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati**.

Su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici

- 5) **Nuovi** impianti fotovoltaici su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici o in sostituzione di elementi architettonici di edifici realizzati **su edifici non industriali siti al di fuori della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una capacità di generazione **superiore a 200 kWe**.

Su pensiline

- 6) **Nuovi** impianti fotovoltaici **aderenti o integrati** nelle coperture di pensiline **non realizzate in ampi spazi aperti** ovvero **realizzate in ampi spazi aperti**, anche con destinazione agricola, che risultino **collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso** site al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e **aventi una capacità di generazione superiore a 1 MWe**;
- 7) **Nuovi** impianti fotovoltaici su pensiline site **al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, realizzate **in ampi spazi aperti**, anche con destinazione agricola, **che non risultino collegate e funzionali a strutture ad uso**

pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso indipendentemente dalla capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe.

Su serre

- 8) **Nuovi** impianti fotovoltaici su serre, costituite da strutture, ancorché prefabbricate, stabilmente ancorate al suolo con plinti e zoccoli in calcestruzzo, site **al di fuori della zona A)** di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, non ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), con **capacità di generazione superiore ai 200 kWe.**

Su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici, pensiline, serre

- 9) **Interventi su impianti esistenti autorizzati con PAS o AU e modifiche di progetti autorizzati di impianti fotovoltaici** con moduli che, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, **non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati.**

Altri impianti

- 10) **Interventi su impianti esistenti con moduli al suolo** che, anche a seguito della sostituzione, dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, **comportano una variazione delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20%.**

Eolico

- 11) **Modifiche di impianti eolici esistenti** aventi le caratteristiche di cui all'art. 6 bis, comma 1 lett. a) del d. lgs. 28/2011.

Idroelettrico

- 12) **Modifiche di impianti idroelettrici esistenti** aventi le caratteristiche di cui all'art. 6 bis, comma 1 lett. d) del d. lgs. 28/2011, **ad esclusione dei casi di cui al numero 31) del paragrafo 3.5 FERCEL.**

Eventuali modificazioni delle tipologie di impianti assoggettati al presente regime saranno definite mediante decreto dirigenziale che provvederà a modificare anche i relativi quadri sinottici degli Allegati 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6.

3.8 Regime della Dichiarazione di Inizio Attività Asseverata (DILA)

Il proponente l'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, che sia nella disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse, presenta al Comune una dichiarazione mediante compilazione del modello connesso all'applicativo FERDILA che risiede sulla piattaforma regionale Procedimenti all'indirizzo <https://www.procedimenti.servizirl.it>

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

L'applicativo FERDILA produce una pratica di tipo dinamico, ossia predispone e compila un documento in funzione delle scelte selezionate dal proponente. Per tale motivo la pratica caricata, firmata digitalmente sulla piattaforma Procedimenti e rilasciata rappresenta una selezione del modello generale della pratica, modello approvato con decreto dirigenziale degli uffici competenti regionali, riproducendo le caratteristiche dello specifico impianto.

Il sistema informatico di Regione trasmette la pratica compilata e firmata al Comune territorialmente competente. La dichiarazione, accompagnata dagli opportuni elaborati progettuali sottoscritti dal progettista, assevera la compatibilità del progetto al rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie e antisismiche. Inoltre, per i nuovi impianti fotovoltaici, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete, di cui al punto 2.3 e delle altre infrastrutture indispensabili previste.

Con riferimento ai soli impianti idroelettrici di cui al numero 12 del paragrafo 3.7, qualora vi fossero varianti, rinnovi, subentri, cessazioni, preliminarmente alla dichiarazione FERDILA, andrà presentata apposita istanza attraverso la piattaforma SIPIUI (<https://idpcwrapper.crs.lombardia.it/PublisherMetadata/SSOService>)

Con riferimento alla DILA si precisa la disposizione di cui all'art. 6 bis, comma 1, del d. lgs. 28/2011 ha introdotto tale modalità per gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati alle condizioni descritte alle lettere a), b), c), d), mentre il comma 3 ha, di fatto, assoggettato a tale modalità (DILA) l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici, ancorché attraverso la rimozione delle coperture dei fabbricati in eternit o amianto. Poiché la dichiarazione di cui all'art. 6 bis è, ovviamente, più impegnativa delle comunicazioni (FERLIB, FER Modello Unico Nazionale, FERCEL), ma contiene delle semplificazioni rispetto alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e all'Autorizzazione Unica (AU), **Regione Lombardia applica la FER DILA all'installazione dei nuovi impianti fotovoltaici aventi le caratteristiche ivi indicate che, prima della vigenza dell'art. 6 bis, erano assoggettati alla PAS e all'AU e di mantenere tutte le condizioni di comunicazione attualmente vigenti.**

Nei casi di procedimento con la DILA, il proponente allega al modello FER DILA la seguente documentazione:

- a) copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (*allegato obbligatorio*);
- b) copia del documento di identità del proprietario in corso di validità ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (*allegato obbligatorio*);
- c) copia della procura a presentare la Comunicazione per conto del proprietario dell'impianto, qualora la comunicazione sia presentata da un soggetto diverso dal proprietario dell'impianto ai sensi dell'art. 1392 del Codice Civile (*allegato obbligatorio*);
- d) elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete secondo le disposizioni di cui di cui agli articoli 6 e 19 della delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, per gli impianti connessi in rete (*allegato obbligatorio per i nuovi impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica nazionale*);

- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta il possesso o la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse (*allegato obbligatorio per nuovi impianti fotovoltaici installati su fabbricati rurali o edifici*);
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta la trasmissione all'ATS della notifica e del Piano dei lavori di bonifica di manufatti contenenti amianto secondo le modalità di cui al decreto regionale 1785 del 4 marzo 2014 – (*allegato obbligatorio per i nuovi impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la rimozione dell'eternit o dell'amianto*);
- g) verifica tecnica di compatibilità con il P.A.I. o studio di compatibilità idrologica ed idraulica che analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata – (*allegato obbligatorio per interventi in aree a elevata e media pericolosità idraulica*);
- h) elaborati grafici, firmati da professionista abilitato, illustranti lo stato di fatto e di progetto (inquadramento geografico tramite CTR, estratto mappa catastale con l'individuazione dei mappali interessati; rappresentazione cartografica dei vincoli insistenti sull'area su base CTR, planimetria quotata dell'impianto e due sezioni trasversali quotate in scala adeguata con la disposizione delle apparecchiature relative ai vari impianti e l'individuazione degli eventuali interventi di demolizione e ricostruzione edilizia mediante campiture colorate (*giallo e rosso*) su almeno una copia degli elaborati);
- i) relazione, a firma di un progettista abilitato, che asseveri il rispetto del progetto alle norme sulle distanze minime, di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie, di quelle antisismiche (*allegato obbligatorio*);
- j) dichiarazione di assoluzione obblighi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3.9 Interventi soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (applicativo FERPAS)

Sono assoggettati al procedimento di Procedura Abilitativa Semplificata gli interventi di seguito elencati e riportati nei quadri sinottici degli Allegati 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.

Fotovoltaico

Su edifici - Tetti

- 1) Impianto **aderente o integrato** nella copertura dell'edificio **vincolato**, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sito **all'interno o all'esterno della zona A)** di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, **indipendentemente dalla capacità di generazione** dell'impianto e dalla destinazione d'uso dell'edificio.
- 2) Impianto realizzato su edificio sito **all'interno della zona A)**, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, **indipendentemente dalla capacità di generazione dell'impianto e dalla destinazione d'uso dell'edificio**.
- 3) Impianto avente **capacità di generazione superiore a quella del punto di prelievo e comunque superiore a 20 kW, ma inferiore o uguale a 200 kW**, realizzato su edificio con

destinazione **industriale sito all'esterno della zona A**), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, **vincolato**, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici

- 4) Impianti fotovoltaici su frangisole, pergole, tettoie o altre pertinenze di edifici o in sostituzione di elementi architettonici di edifici:
- **non industriali siti all'interno della zona A**) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, **indipendentemente dalla capacità di generazione;**
 - **edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A**) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi **non alterino** i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione **superiore a 200 kWe;**
 - **edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A**) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi **alterino** i volumi o le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni di uso o riguardino le parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implicino incremento dei parametri urbanistici, **indipendentemente dalla capacità di generazione.**

Su pensiline

- 5) Impianti fotovoltaici nelle coperture di pensiline **non realizzate in ampi spazi aperti** ovvero **realizzate in ampi spazi aperti**, anche con destinazione agricola, che risultino **collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso site all'interno della zona A**) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, **indipendentemente dalla capacità di generazione.**

Su serre

- 6) Impianti fotovoltaici su serre, costituite da strutture, ancorché prefabbricate, stabilmente ancorate al suolo con plinti e zoccoli in calcestruzzo, **site all'interno della zona A**) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici non è superiore a quella della superficie della copertura** o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati, **indipendentemente dalla capacità di generazione.**
- 7) Impianti fotovoltaici su serre, costituite da strutture, ancorché prefabbricate, stabilmente ancorate al suolo con plinti e zoccoli in calcestruzzo, **site all'interno della zona A**) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali la **superficie**

complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella della superficie della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati realizzati e aventi una capacità di generazione inferiore o uguale a 20 kWe.

Altri impianti

- 8) Impianti fotovoltaici su **barriere acustiche** aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 1 MWe.**
- 9) Impianti fotovoltaici **a inseguimento ad una distanza minima dal suolo di 2 metri:**
 - per cui **non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione inferiore o uguale a 200 kWe;**
 - per cui **sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione inferiore a 20 kWe.**
- 10) Impianti fotovoltaici con moduli ubicati **al suolo** aventi una **capacità di generazione inferiore a 20 kWe.**

Biomasse – Bioliquidi – Biogas

- 11) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, gas da pirolisi e gassificazione di biomasse, **non alimentati da rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL:**
 - operanti **in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione inferiore a 1 MWe ovvero a 3 MWt;**
 - **non operanti in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione inferiore a 250 kWe;**
- 12) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse liquide e/o solide **non alimentati da rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 216 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL:**
 - operanti **in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione inferiore a 1 MWe ovvero a 3 MWt;**
 - **non operanti in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione inferiore a 200 kWe;**

Biometano

- 13) Impianti di produzione di biometano aventi capacità di generazione inferiore o uguale a 500 Sm³/h prodotto da digestione anaerobica di matrici non costituite o costituite, anche parzialmente, da rifiuti ai quali si applica la procedura di cui all'art. 216 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Eolico

- 14) Impianti eolici, **esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL:**

- per i quali **non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione superiore a 50 kWe e inferiore o uguale a 200 kWe;**
- per i quali **sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione inferiore a 60 kWe.**

- 15) **Torri anemometriche** finalizzate alla misurazione temporanea del vento, aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
- installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
- per le quali sia previsto che **la rilevazione duri più di 36 mesi;**
- per le quali sia prevista da parte del soggetto titolare la rimozione con ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione.

Eventuali modificazioni delle tipologie di impianti assoggettati al presente regime saranno definite mediante decreto dirigenziale che provvederà a modificare anche i relativi quadri sinottici degli Allegati 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.

3.10 Regime della Procedura Abilitativa Semplificata

Di norma gli impianti assoggettati a Procedura Abilitativa Semplificata, di cui al paragrafo 3.7, sono esclusi dal procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, disciplinato dall'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006. In tal caso, ai fini della valutazione per la loro realizzazione e il loro esercizio, l'Amministrazione comunale li sottopone esclusivamente al procedimento di Procedura Abilitativa Semplificata.

Qualora gli impianti di cui al paragrafo 3.9 venissero assoggettati alla Valutazione di Impatto Ambientale non si applica la Procedura Abilitativa Semplificata, ma il procedimento PAUR, di cui all'art. 27 bis del d. lgs. 152/2006, condotto dal Comune territorialmente competente.

3.10.1 Presentazione dell'istanza e contenuti minimi

La Procedura Abilitata Semplificata è regolata dall'art. 6 commi da 1 a 8 del d. lgs 28/2011.

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

Il proponente l'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili presenta, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. La dichiarazione è assolta dal proponente mediante compilazione del modello connesso all'applicativo FERPAS che risiede sulla piattaforma regionale Procedimenti all'indirizzo (<https://www.procedimenti.servizirl.it>) eventualmente tramite l'applicativo (wizard) FER guidata. Quest'ultimo attiva una selezione di domande guida circa le caratteristiche dell'impianto, specificate nei paragrafi 3.9, e indirizza l'utente verso la corretta procedura amministrativa. In relazione alle scelte effettuate dal proponente l'applicativo FERLIB produce una pratica di tipo dinamico. Per tale motivo la pratica caricata, firmata digitalmente sulla piattaforma Procedimenti e rilasciata rappresenta una selezione del modello generale della pratica, modello approvato con decreto dirigenziale degli uffici competenti regionali, riproducendo le caratteristiche dello specifico impianto.

Il sistema informatico di Regione trasmette la pratica compilata e firmata al Comune territorialmente competente. La dichiarazione, accompagnata dagli opportuni elaborati progettuali, attesta la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Inoltre, alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete, di cui al punto 2.3 e delle altre infrastrutture indispensabili previste; per la connessione alle reti di gas naturale degli impianti di produzione di biometano il riferimento è la deliberazione ARERA 17 marzo 2020 64/2020/R/gas. Il progetto contiene una sezione che presenta i lavori di dismissione dell'impianto e il ripristino dei luoghi in condizioni conformi alle prescrizioni del Piano di Governo del Territorio vigente.

La piattaforma informatica indirizza la dichiarazione al Comune competente per territorio che svolge le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'assenso alla dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata.

Pertanto, al modello FERPAS il proponente allega la seguente documentazione:

- a) copia del documento di identità del proprietario dell'impianto in corso di validità o del proponente, qualora diverso da proprietario dell'impianto, ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (*allegato obbligatorio*);
- b) copia della procura a presentare la Comunicazione per conto del proprietario dell'impianto, qualora la comunicazione sia presentata da un soggetto diverso dal proprietario dell'impianto, ai sensi dell'art. 1392 Codice Civile (*allegato obbligatorio*);
- c) preventivo per la connessione in rete redatto dal Gestore della rete (STMG) secondo le disposizioni di cui di cui agli articoli 6 e 19 della delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, per gli impianti connessi in rete (*allegato obbligatorio per gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete elettrica nazionale*);
- d) preventivo per la connessione alla rete gas redatto ai sensi della delibera ARERA 27/2019/R/gas (*allegato obbligatorio per gli impianti di produzione di biometano*);

- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta il possesso del titolo ad intervenire (*allegato obbligatorio, a discrezione del proprietario possono essere allegate copie conformi dei titoli di proprietà, possesso o disponibilità delle aree interessate dal progetto che documentino la disponibilità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto*);
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta la trasmissione all'ATS della notifica e del Piano dei lavori di bonifica di manufatti contenenti amianto secondo le modalità di cui al decreto regionale 1785 del 4 marzo 2014 – (*allegato obbligatorio in caso di presenza di manufatti contenenti amianto*);
- g) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, secondo i criteri di cui al punto 2.6;
- h) concessione di derivazione delle acque – (*allegato obbligatorio esclusivamente per gli impianti idroelettrici*);
- i) verifica tecnica di compatibilità con il P.A.I. o studio di compatibilità idrologica ed idraulica che analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata – (*allegato obbligatorio per interventi in aree a elevata e media pericolosità idraulica*);
- j) relazione di impatto paesistico ai sensi della d.g.r. 11045/2002 - (*allegato obbligatorio per gli interventi che determinano un impatto paesistico*);
- k) elaborati grafici, firmati da professionista abilitato, illustranti lo stato di fatto e di progetto (inquadramento geografico tramite CTR, estratto mappa catastale con l'individuazione dei mappali interessati; rappresentazione cartografica dei vincoli insistenti sull'area su base CTR, planimetria quotata dell'impianto e due sezioni trasversali quotate in scala adeguata con la disposizione delle apparecchiature relative ai vari impianti e l'individuazione degli eventuali interventi di demolizione e ricostruzione edilizia mediante campiture colorate (*giallo e rosso*) su almeno una copia degli elaborati);
- l) relazione, a firma di un progettista abilitato, comprensiva della eventuale relazione di calcolo strutturale, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme sulle distanze minime, di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, l'elenco dei vincoli ricadenti sull'area interessata dall'intervento, estesa fino al punto di connessione alla rete di distribuzione o di trasmissione, l'elenco delle eventuali concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità eventualmente necessari e a cui si rimanda come supporto non esaustivo all'Allegato 1 alle presenti Linee guida. Nel caso di progetti posti in area vincolata ai sensi del d. lgs. 42/2004, è allegata la relazione paesaggistica redatta ai sensi della d.g.r. 15/03/2006 n. 2121;
L'elenco dei vincoli ricadenti sull'area interessata dall'intervento, estesa fino al punto di connessione alla rete di distribuzione o di trasmissione, risulta dall'esame e dalla verifica che l'area in esame sia gravata da uno o più vincoli presenti nei seguenti strumenti pianificatori:

- Piano Territoriale Regionale;
- Piano Paesaggistico Regionale;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
- Piano di Governo del Territorio;
- Sistema delle aree naturali protette (parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, monumenti naturali, parchi locali di interesse sovracomunale);
- Sistema delle aree Natura 2000;
- Sistema della Rete Ecologica Regionale;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico;
- Sistema del vincolo idrogeologico.

3.10.2 Svolgimento della Procedura Abilitativa Semplificata

Il responsabile del competente ufficio comunale ricevuta la dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata riscontra, entro il termine 30 giorni, sulla base dell'elenco degli atti eventualmente necessari, di cui alla lett. l) del precedente paragrafo 3.10.1, se il Comune debba esprimere o emanare pareri, assensi espressi, permessi di propria competenza, ai fini di rendere conforme il progetto agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché al rispetto delle norme sulle distanze minime, di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. L'elencazione dei vincoli ricadenti sull'area interessata (paragrafo 3.10.1 lett. l), la rappresentazione cartografica dei vincoli insistenti sull'area su base CTR (paragrafo 3.10.1 lett. k) e l'elencazione degli atti necessari all'approvazione del progetto dell'impianto e delle opere necessarie per il suo esercizio (paragrafo 3.10.1 lett. l) sono elementi obbligatori per il prosieguo dell'istruttoria. Qualora gli atti necessari di competenza del Comune non siano allegati alla dichiarazione lo stesso Ente provvede direttamente a produrli, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della l. 241/1990 e s.m.i., entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. Se il Comune non procede, decorso il termine di trenta giorni di cui sopra, ad emanare i pareri o assensi di propria competenza circa le materie testé indicate l'attività di costruzione dell'impianto e delle opere connesse può essere avviata. È comunque fatto salvo che in assenza di una o più delle condizioni dichiarate dall'interessato non sussiste per quest'ultimo il diritto di realizzare l'intervento. Nei casi di assenza delle condizioni previste dall'art 6 comma 2 del d. lgs 28/2011 (compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie) il Comune notifica all'interessato, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'art. 6 comma 2 del d. lgs. 28/2011, ovvero dal momento dell'accertamento, l'ordine motivato di non effettuare l'intervento.

In caso di false attestazioni contenute nella dichiarazione FERPAS l'Amministrazione procedente applica, nei confronti del proponente, l'art. 76 del d.p.r. 445/2000 e nei confronti del professionista che ha firmato gli elaborati informa l'Autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

Secondo il principio di non aggravamento del procedimento, di cui all'art. 1 comma 3 della l. 241/1990 e s.m.i, il Comune non può richiedere che gli impianti di cui al punto 3.9, soggetti alla Procedura Abilitativa Semplificata, vengano autorizzati mediante l'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12, comma 4, del d. lgs. 387/2003. Tuttavia, rimane facoltà per il proponente di optare, in

alternativa alla Procedura Abilitativa Semplificata, per il procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12, comma 4, del d. lgs. 387/2003. Inoltre, nel caso il proponente non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, la Procedura Abilitativa Semplificata non si applica ed è automatica l'applicazione della procedura di Autorizzazione Unica.

Ai sensi del punto 11.3 delle Linee Guida Nazionali, sono realizzabili mediante Procedura Abilitativa Semplificata oltre agli impianti di produzione di energia anche le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica per le quali si applica quanto indicato nel punto 2.3 precedente, ossia con la Procedura Abilitativa Semplificata si autorizza sia l'impianto di utenza per la connessione, sia l'impianto di rete per la connessione, purché con tensione inferiore o uguale a 150 kV.

Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al punto 3.9 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, con riferimento all'elenco degli atti eventualmente necessari, di cui alla lett. l) del precedente paragrafo 3.10.1 e agli atti indicati nell'Allegato 1, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede ad acquisirli d'ufficio, ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. Nella convocazione il Comune indica quali Amministrazioni si devono esprimere e per quali atti.

Con la convocazione della Conferenza dei servizi è sospeso il termine di cui al comma 2 dell'art. 6 del d. lgs. 28/2011 per riscontrare la dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata fino alla acquisizione degli atti di assenso, ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, ai sensi dell'articolo 14-quater, o all'esperimento dei rimedi ivi previsti dall'articolo 14-quinquies della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241, ove in Conferenza dei servizi siano stati espressi dissensi qualificati. Per l'espletamento della Conferenza di servizi il Comune fa riferimento ai contenuti dei successivi paragrafi da 4.4.5 a 4.4.8.

Il Comune, sulla base dei contenuti del paragrafo 4.2, valuta se l'impianto di produzione di energia, comprensivo delle opere necessarie per il suo esercizio, è assoggettabile a Valutazione di Impatto Ambientale e in caso di esito positivo procede con il Provvedimento autorizzatorio unico regionale – PAUR.

Diversamente qualora il progetto di impianto di produzione di energia, comprensivo delle opere necessarie per il suo esercizio non sia assoggettabile a Valutazione di Impatto Ambientale il Comune procede con l'espletamento della Procedura Abilitativa Semplificata, anche attraverso la Conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i.

L'esito conclusivo della Conferenza con assenso alla realizzazione dell'impianto e al suo esercizio comporta l'emanazione del provvedimento di Procedura Abilitativa Semplificata da parte del Comune con contenuti espressi nel paragrafo 3.10.3.

L'esito conclusivo della Conferenza con diniego alla realizzazione dell'intervento va espresso al proponente l'ordine di non effettuare l'intervento.

Qualora la Conferenza di servizi faccia emergere un dissenso di uno o più Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità comporta l'applicazione dell'articolo 14 quinquies della l. 241/1990 e s.m.i.

Con riferimento all'acquisizione nella Conferenza dei servizi dell'assenso al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si richiamano, ai sensi del d.p.r. 31/2017, gli interventi esclusi dall'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e gli interventi assoggettati ad acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, di cui al d.p.r. 139/2010.

Le categorie di opere escluse dall'autorizzazione paesaggistica sono individuate dall'Allegato A del d.p.r. 31/2017:

- punto 6: pannelli fotovoltaici a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni, o integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e i cui edifici non siano ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- punto 7: installazione di microgeneratori eolici con altezza complessiva non superiore a metri 1,50 e diametro non superiore a m 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 42/2004, limitatamente alla lett. c), agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.

Le categorie di opere 2010 soggette ad autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata sono individuate dall'Allegato B del d.p.r. 31/2017:

- punto 8: installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
- punto 9: installazione di microgeneratori eolici con altezza complessiva non superiore a m 1,50 e diametro non superiore a m 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 42/2004, limitatamente alla lett. c), agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.

A questi si aggiungono gli interventi individuati nell'Allegato 1 del d.p.r. 139/2010 soggette ad autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata:

- punto 5: gli interventi sulle coperture degli edifici esistenti indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici;
- punto 8: realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie inferiore o uguale a 30 mq;
- punto 28: pannelli solari fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la procedura semplificata non si applica per gli edifici posti nelle zone territoriali omogenee "A", di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, e a quelli tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del d. lgs. 42/2004). Sono fatte salve le più favorevoli condizioni del d. lgs. 115/2008.

Per tutte le fattispecie di interventi ammessi a procedura semplificata l'iter di autorizzazione paesaggistica segue le disposizioni di cui al d.p.r. 139/2010, artt. 2 e 4.

Diversamente le fattispecie non elencate nell'Allegato 1 del d.p.r. 139/2010, ossia costruzione ed installazione di impianti di produzione di energia che ricadano sugli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. 42/2006, su edifici posti in zona vincolata dell'art. 142 del d. lgs. n. 42/2004 o per i casi esclusi del punto 28 dell'Allegato 1 del d.p.r. 139/2010, l'autorizzazione paesaggistica è ottenuta per via ordinaria ai sensi dell'art. 146 del d. lgs. 42/2004 e s.m.i.

Sempre con riferimento allo svolgimento della Conferenza dei servizi e ai fini del rilascio del titolo abilitativo gli impianti alimentati a biomasse costituite da rifiuti o miscelate con rifiuti possono essere autorizzati con Procedura Abilitativa Semplificata solo se in ingresso agli impianti si hanno rifiuti non pericolosi e gli impianti stessi svolgono le operazioni con le modalità indicate nel d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i., o nei decreti di cui all'art. 214 comma 2 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i..

Inoltre, i seguenti impianti di produzione di energia che realizzano un trattamento termico sono impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, ai sensi della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e non necessitano dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 comma 1 del medesimo decreto legislativo. Gli impianti sono di seguito indicati:

- a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, e biodiesel;
- b) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e tali procedure sono state espletate;
- c) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW.

I predetti impianti, pur non dovendo acquisire l'autorizzazione alle emissioni, tuttavia, dovranno rispettare:

- i.) i valori limite individuati all'art. 272 comma 1, o i valori limite individuati dalla specifica disciplina in materia di rifiuti, nonché,
- ii.) al pari degli impianti disciplinati in procedura ordinaria, qualora collocati nelle zone e agglomerati individuate dalla d.g.r. 30/11/2011 n. 2605 e s.m.i., i criteri localizzativi riportati al punto 4 della d.g.r. 3934/2012 e s.m.i. e riguardanti la produzione di energia in assetto cogenerativo, l'autoproduzione di energia elettrica, l'alimentazione a biogas.

3.10.3 Rilascio del titolo di Procedura Abilitativa Semplificata

Il procedimento di Procedura Abilitativa Semplificata si conclude con un provvedimento espresso rilasciato dal Comune contenente i seguenti elementi minimi:

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

- l'indicazione che la costruzione e l'esercizio dell'impianto devono avvenire in conformità al progetto assentito;
- l'indicazione che l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione sia rilasciata sempre al soggetto esplicitamente indicato nella domanda (il produttore stesso o l'esercente locale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica) e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione sia rilasciata all'esercente locale il servizio di distribuzione dell'energia elettrica (se la connessione è in BT o MT). In forza di ciò l'impianto di rete per la connessione entra a far parte della rete del distributore e quindi non dovrà essere dismesso quando, eventualmente, sarà dismesso l'impianto di produzione;
- l'indicazione che ogni modifica della configurazione dell'impianto o di sue componenti, costituenti modifica sostanziale, è soggetta al rilascio di una nuova Procedura Abilitativa Semplificata;
- l'indicazione che il soggetto autorizzato presenti una comunicazione di inizio dei lavori per la costruzione dell'impianto; tale comunicazione deve essere presentata entro un (1) anno dalla data di notifica dell'autorizzazione e caricata sulla piattaforma regionale Procedimenti nella apposita sezione della pratica identificata dall'applicativo FERPAS con il relativo codice nel momento dell'invio della pratica;
- l'indicazione che il soggetto autorizzato termini i lavori entro tre (3) anni dalla data di inizio lavori di costruzione dell'impianto. È fatta salva la possibilità che il soggetto abilitato, dimostrando l'effettiva incapacità di terminare i lavori entro un anno dalla scadenza del termine per completare i lavori, ottenga una proroga. Decorso il termine previsto senza il completamento dell'impianto, il Comune ordina al soggetto autorizzato dell'impianto il ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inerzia da parte del soggetto autorizzato il Comune provvede al ripristino escutendo la garanzia finanziaria.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. e) del d.p.r. 380/2001 il contributo di costruzione non è dovuto per la realizzazione e l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, comprese le loro modifiche.

Il subordino, da parte dei Comuni, della procedibilità della Procedura Abilitativa Semplificata alla presentazione di convenzioni onerose, ovvero ad atti di gradimento da parte dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto, non è legittimo. Pertanto, le convenzioni onerose sottoscritte tra il proponente e i Comuni dopo la pubblicazione del decreto interministeriale 10 settembre 2010 (Linee Guida Nazionali) non hanno validità.

3.11 Interventi soggetti ad Autorizzazione Unica

Sono assoggettati al procedimento di Autorizzazione Unica gli interventi di seguito elencati e riportati nei quadri sinottici degli Allegati 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.

Fotovoltaico

Su edifici - Tetti

- 1) **Impianto non aderente o non integrato nella copertura dell'edificio vincolato**, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), indipendentemente dalla capacità di generazione dell'impianto, dalla destinazione d'uso dell'edificio e dalla sua localizzazione (sito **all'esterno o all'interno della zona A**), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444).
- 2) Impianto di **superficie superiore alla falda** dell'edificio su cui è realizzato **vincolato**, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
- 3) Impianto avente capacità di generazione **superiore a quella del punto di prelievo e comunque superiore a 200 kW**, realizzato su edificio con destinazione **industriale** sito **all'esterno della zona A**), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, **vincolato**, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Su pensiline

- 4) Impianti fotovoltaici su pensiline poste **in ampi spazi aperti**, anche con destinazione agricola, **che non risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso**, sito **all'esterno della zona A**), di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**.

Su serre

- 5) Impianti fotovoltaici su serre, costituite da strutture, ancorché prefabbricate, stabilmente ancorate al suolo con plinti e zoccoli in calcestruzzo, **site all'interno della zona A**) di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali la **superficie complessiva dei moduli fotovoltaici è superiore a quella della superficie della copertura** o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati e aventi una **capacità di generazione superiore a 20 kWe**.

Altri impianti

- 6) Impianti fotovoltaici su **barriere acustiche** aventi una **capacità di generazione superiore a 1 MWe**.
- 7) Impianti fotovoltaici **a inseguimento ad una distanza minima dal suolo di 2 metri**:
 - per cui **non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe**;
 - per cui **sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe**.

- 8) Impianti fotovoltaici con moduli ubicati **al suolo** aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe**.

Biomasse – Bioliquidi – Biogas

- 9) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, gas da pirolisi e gassificazione di biomasse, **non alimentati da rifiuti o alimentati**, anche parzialmente, **da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 216 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:**
- operanti **in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 1 MWe e a 3 MWt**;
 - **non operanti in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 250 kWe**;
- 10) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse liquide e/o solide **non alimentati da rifiuti o alimentati**, anche parzialmente, **da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:**
- operanti **in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 1 MWe e a 3 MWt**;
 - **non operanti in assetto cogenerativo** e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 200 kWe**;
- 11) Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e impianti di produzione di biogas **alimentati**, anche parzialmente, **da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, indipendentemente dalla capacità di generazione.**

Biometano

- 12) Impianti di produzione di biometano aventi **capacità di generazione superiore a 500 Sm³/h** prodotto da digestione anaerobica di matrici **non costituite o costituite**, anche **parzialmente**, **da rifiuti ai quali si applica la procedura di cui all'art. 216 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152**;
- 13) Impianti di produzione di biometano realizzati mediante **modifica o** interventi di **parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas**, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione, per i quali è previsto un **aumento e una variazione delle matrici in ingresso**;

Eolico

- 14) Impianti eolici realizzati **in edifici o impianti industriali** per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle

destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe.**

15) Impianti eolici, **esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL:**

- per i quali **non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe;**
- per i quali **sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune** e aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 60 kWe.**

16) **Torri anemometriche, esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL o la PAS.**

Idroelettrico

17) Interventi di manutenzione di opere **esterne all'edificio centrale** di impianti idroelettrici **esistenti** (sbarramenti, opere di presa, di derivazione, di adduzione, condotte forzate e opere di restituzione).

18) **Nuovi impianti** idroelettrici da realizzare anche mediante l'utilizzo in tutto od in parte di edifici esistenti, ovvero mediante l'utilizzo di acquedotti già esistenti a qualsiasi uso destinati, **aventi qualsiasi capacità di generazione**, esclusi impianti assoggettati a PAUR.

19) Modifiche (varianti) di impianti idroelettrici **esistenti**, esclusi gli impianti le cui varianti comportano l'assoggettamento a PAUR.

Geotermoelettrico

20) Impianti geotermoelettrici realizzati **in edifici o impianti industriali** per i quali gli interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implicino incremento dei parametri urbanistici e aventi una **capacità di generazione superiore a 200 kWe.**

21) Impianti geotermoelettrici, esclusi i casi **per i quali il titolo abilitativo è la CEL, indipendentemente dalla capacità di generazione.**

Sono altresì assoggettati al procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del d. lgs. 387/2003:

- le centrali ibride e gli impianti di co-combustione (impianti che utilizzano sia fonti rinnovabili che fonti non rinnovabili) di potenza termica inferiore a 300 MW per i quali il soggetto che realizza l'impianto dimostri che la producibilità di energia elettrica imputabile alle sole fonti rinnovabili, calcolata sulla base delle direttive di cui all'articolo

11 del d. lgs. 79/1999, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto è superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica dello stesso impianto. A tale riguardo la documentazione atta alla suddetta dimostrazione è parte integrante dei documenti a corredo dell'istanza.

Non sono assoggettati al procedimento di Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del d. lgs. 387/2003:

- gli impianti di co-combustione alimentati a rifiuti indipendentemente dalla capacità di generazione elettrica.

Ai sensi dell'art. 19 d.m. 18/12/08 gli impianti di combustione, di pirolisi, di gassificazione possono utilizzare come biomassa in ingresso la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti speciali.

Questi impianti sono considerati a fonte rinnovabile programmabile solo per la quota biodegradabile dei rifiuti, che, se non direttamente misurata, è forfettariamente considerata pari al 51% del totale dell'energia prodotta.

L'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Provincia territorialmente competente a seguito del procedimento unico di cui al punto 4.

Eventuali modificazioni delle tipologie di impianti assoggettati al presente regime saranno definite mediante decreto dirigenziale che provvederà a modificare anche i relativi quadri sinottici degli Allegati 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.

3.12 Volturazione titoli abilitativi assentiti relativi ad impianti esistenti (applicativo FERVOLT)

Per i casi di volturazione del titolo abilitativo conferito agli impianti esistenti è stato creato un applicativo denominato FERVOLT. Non si tratta di una procedura di concessione del titolo abilitativo, ma di una procedura di trasferimento della titolarità del titolo.

L'applicativo prevede la presentazione della pratica da parte del nuovo intestatario del titolo controfirmata dal cedente il titolo, recante i documenti che attestano l'effettivo passaggio di proprietà dell'impianto. La pratica viene inviata all'Amministrazione che ha rilasciato il titolo originario che provvede a verificare la condizione predetta e ad emanare l'atto di trasferimento del titolo abilitativo dell'impianto. Si precisa che il trasferimento della titolarità del titolo abilitativo comporta l'immodificabilità delle disposizioni e prescrizioni stabilite nel titolo abilitativo; pertanto l'impianto dovrà essere esercito nelle medesime condizioni stabilite nel titolo abilitativo. Diversamente, si tratta di modifica del titolo abilitativo e non di volturazione della titolarità.

Il trasferimento della titolarità dell'impianto di produzione dell'energia comporta, qualora non già correttamente attribuito, anche il trasferimento della titolarità dell'impianto di rete per la connessione all'esercente locale il servizio di distribuzione dell'energia elettrica (se la connessione è in BT o in MT), in base alla deliberazione ARG/elt 125/10 di ARERA, secondo cui tale impianto di rete per la connessione entra a far parte della rete di distribuzione nazionale/RTN che lo utilizza per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione/trasmissione di energia elettrica.

Con riferimento ai soli impianti idroelettrici, preliminarmente all'istanza attraverso l'applicativo FERVOLT, andrà presentata preliminare istanza attraverso la piattaforma SIPIUI (<https://idpcwrapper.crs.lombardia.it/PublisherMetadata/SSOService>)

Per i restanti impianti alimentati da altra fonte non idroelettrica, il contraente del titolo abilitativo presenta una istanza di volturazione recante firma propria e del cedente il titolo attraverso l'applicativo FERVOLT. La dichiarazione è assolta dal proponente mediante compilazione del modello connesso all'applicativo FERVOLT che risiede sulla piattaforma regionale Procedimenti all'indirizzo <https://www.procedimenti.servizirl.it>

Il sistema informatico di Regione trasmette la pratica compilata e firmata all'Amministrazione che ha rilasciato il titolo abilitativo. La dichiarazione è accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) copia del documento di identità del titolare dell'autorizzazione dell'impianto, in corso di validità ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (*allegato obbligatorio*);
- b) copia del documento di identità del richiedente la voltura dell'impianto, in corso di validità ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (*allegato obbligatorio*);
- c) copia della procura a presentare l'istanza, qualora la richiesta sia presentata da un soggetto diverso dal richiedente la volturazione del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 1392 Codice Civile (*allegato obbligatorio*);
- d) ricevuta di versamento degli oneri istruttori (*allegato obbligatorio per i procedimenti ad istanza di parte; il pagamento degli oneri istruttori all'Amministrazione procedente non esime il proponente dalla corresponsione di altri oneri dovuti ad altri Enti per l'esercizio delle funzioni relative al rilascio della volturazione del titolo abilitativo*);
- e) copia dell'atto notarile recante esplicita tipologia di cambio di titolarità con esplicitazione della voltura dell'impianto (*allegato obbligatorio*);
- f) visura camerale aggiornata della società cedente (*allegato obbligatorio*);
- g) visura camerale aggiornata della società subentrante (*allegato obbligatorio*);
- h) copia della licenza di officina elettrica rilasciata dall'Agenzia delle Dogane a favore della società subentrante (*allegato obbligatorio per impianti con potenza elettrica di picco superiore a 20 kW*);
- i) assenso al trasferimento della titolarità dell'impianto di rete per la connessione all' esercente locale il servizio di distribuzione dell'energia elettrica (*allegato obbligatorio*);
- j) titolo trasferimento concessione di derivazione (*allegato obbligatorio per impianti idroelettrici*);

- k) fideiussione a garanzia della dismissione dell'impianto prestata dal soggetto subentrante (*allegato obbligatorio*).

Parte IV –Regime del procedimento di Autorizzazione Unica

4.1 Procedimento di Autorizzazione Unica – assetto normativo generale

Il d. lgs. 104/2017, all'art. 16, introduce una nuova fattispecie di provvedimento autorizzatorio di competenza regionale chiamato "provvedimento autorizzatorio unico regionale". Tale disposizione è recepita dall'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006, parte del Titolo III del Testo Unico dell'ambiente, titolo dedicato alla Valutazione di Impatto Ambientale. Essa inserisce un nuovo procedimento per il rilascio di un provvedimento autorizzativo unico che comprende i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto e il provvedimento finale di VIA.

L'articolo in questione prevede che quando il progetto di opera, quindi anche un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, sia assoggettato alla Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale o provinciale, l'Autorità competente alla Valutazione di Impatto Ambientale rilasci tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, quindi diventi Autorità procedente.

Si rilevano due aspetti di rilievo.

Il primo evidenzia la differenza tra la nuova disposizione del d. lgs. 152/2006, che prevede l'espletamento dell'Autorizzazione Unica, ai sensi del d. lgs. 387/2003 e l'espletamento della Valutazione di Impatto Ambientale in un unico procedimento, mentre la disposizione dell'art. 5 comma 2 del d. lgs. 28/2011 prevede l'espletamento dell'Autorizzazione Unica, ai sensi del d. lgs. 387/2003 in via autonoma e successiva all'espletamento della Valutazione di Impatto Ambientale.

Ritenendo di applicare il criterio cronologico (due norme di pari grado possono modificarsi in base al criterio cronologico e quindi il d. lgs. 104/2017 prevale sul d. lgs. 28/2011) si presuppone la prevalenza dell'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006. Pertanto, la disposizione dell'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006 interviene sull'art. 12 del d. lgs. 387/2003, sostituendo l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica energetica (Regione o Provincia) con l'Autorità competente alla Valutazione di Impatto Ambientale (Regione o Provincia). Ciò vale solo, come detto, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale.

Il secondo aspetto di rilievo è che la disposizione dell'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006 non vale per i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e non vale, a maggior ragione, per i progetti non sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale.

Entrambi gli aspetti hanno quindi due conseguenze: la prima è che per i progetti di impianti assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale la procedura autorizzatoria e di espletamento della Valutazione di Impatto Ambientale è quella dell'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006; la seconda è che per i progetti di impianti non assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale la procedura autorizzatoria è quella dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003.

Si hanno quindi due procedure a discriminare del fatto che l'impianto sia assoggettato alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Nei seguenti paragrafi si regola il procedimento di Autorizzazione Unica secondo quanto indicato.

In allegato 2 si rappresenta un diagramma di flusso per individuare il procedimento da applicarsi per realizzare un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

4.2 Procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale

4.2.1 Svolgimento della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale

La procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale è regolata dall'art. 19 del d. lgs. 152/2006. Il proponente nella fase di predisposizione del progetto dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili valuta se l'impianto ricade in una delle condizioni, di cui al successivo paragrafo 4.2.2, che assoggettano il progetto a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. Qualora sia verificato il soddisfacimento di almeno una condizione, il proponente presenta lo Studio preliminare ambientale relativo all'impianto di produzione di energia e alle relative opere di rete. Lo Studio preliminare ambientale è predisposto con i contenuti dell'Allegato IV-bis alla Parte II del d. lgs. 152/2006. La fase di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale è fase preliminare e autonoma ed è composta dalle seguenti fasi tecnico-amministrative:

- a) trasmissione, da parte del proponente, dell'istanza di verifica all'Autorità competente VIA, comprensiva della documentazione a corredo e di copia dell'avvenuto pagamento dei relativi oneri istruttori, tramite l'applicativo web S.I.L.V.I.A.;
- b) messa a disposizione, a cura dell'Autorità competente VIA, della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa ai sensi della lettera a) e contestuale comunicazione alle altre amministrazioni ed enti interessati dal progetto dell'avvenuta pubblicazione, anche ai fini delle eventuali osservazioni da parte del pubblico nei termini previsti dal d.lgs. 152/2006, sul sito web S.I.L.V.I.A.;
- c) eventuali richieste di chiarimenti e integrazioni al proponente, a cura dell'Autorità competente VIA;
- d) adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

4.2.2 Disposizioni particolari per la fase di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale

Le indicazioni seguenti determinano le tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili assoggettate alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, in coerenza con quanto riportato in Allegato B alla l.r. 5/2010 e s.m.i. È comunque fatta salva la possibilità per il proponente di presentare direttamente istanza di Valutazione di Impatto Ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità.

Per i progetti di nuova realizzazione trovano altresì applicazione i disposti di cui al d.m. 52/2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome).

Impianti fotovoltaici

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

- a) impianti industriali non termici, per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW ad esclusione degli:
- impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
 - impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale.

La dizione riportata al primo punto elenco è stata introdotta dal d.m. 19 febbraio 2007 che ha fissato i criteri per incentivare la produzione elettrica degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2010. Alla data odierna, in considerazione che il d.m. 19 febbraio 2007 non è più applicabile, la dizione è sostituita da quella introdotta dall'art. 11, comma 3, del d. lgs. 115/2008 che considera gli impianti fotovoltaici “*aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e orientamento e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici*”.

Per i soli impianti fotovoltaici da installarsi al suolo, al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità prevista dal d. lgs. 152/06 e s.m.i., si applica il seguente criterio: è oggetto di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale qualsiasi progetto di un nuovo impianto fotovoltaico posto direttamente al suolo, o i cui moduli sono montati su pali o piloni infissi nel terreno, con potenza di picco superiore a 1 MW, o un medesimo impianto, anche con potenza inferiore a 1 MW, ma posto ad una distanza inferiore od uguale a 500 metri da un impianto fotovoltaico esistente e la cui somma delle potenze di picco del nuovo impianto in progetto e di quello esistente supera la soglia di 1 MW. La distanza tra i due impianti è determinata non tenendo conto degli eventuali elementi di separazione, quali strade, ferrovie, canali, corsi d'acqua e confini amministrativi.

Qualora il nuovo impianto in progetto ricada anche parzialmente all'interno di aree naturali protette, di cui alla l. 394/1991, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000, esso è direttamente assoggettato a VIA.

Impianti alimentati a biomasse

- a) impianti termici (combustione, pirolisi, gassificazione, digestione anaerobica) per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MWt e inferiore o uguale a 150 MWt. Se la biomassa in ingresso all'impianto è miscelata con rifiuti, sia non pericolosi che pericolosi, e l'impianto svolge operazioni di cui all'All. C lett. R1 della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., l'impianto esula dalla tipologia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in quanto svolge operazioni di trattamento rifiuti e la procedura autorizzativa è stabilita dalle norme per autorizzare gli impianti di gestione rifiuti o, se ricorrono le condizioni, dalle norme sulla Autorizzazione Integrata Ambientale Parte IV o Parte II-Titolo III-bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. In tal caso la soglia per la verifica di VIA è di 10 t/giorno per rifiuti non pericolosi, mentre si applica direttamente la verifica di assoggettamento alla VIA indipendentemente dalla quantità trattata se in ingresso vi sono rifiuti pericolosi;
- b) impianti di trattamento biologico o chimico (digestione anaerobica, pirolisi e/o gassificazione non funzionale all'incenerimento/coincenerimento di rifiuti, produzione di biometano) che

hanno in ingresso effluenti di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche con una potenzialità di trattamento superiore a 50.000 abitanti equivalenti o a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema. Se la biomassa in ingresso all'impianto è miscelata con rifiuti, sia non pericolosi che pericolosi, e l'impianto svolge operazioni di cui all'All. C lett. R3 della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., l'impianto esula dalla tipologia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in quanto svolge operazioni di trattamento rifiuti e la procedura autorizzativa è quella prevista dagli artt. 29 e seguenti o 208 del d. lgs. 152/06, in funzione della tipologia e quantità di rifiuti trattati e dell'operazione svolta. In tal caso la soglia per la verifica di VIA è di 10 t/giorno per rifiuti non pericolosi, mentre si applica direttamente la verifica di assoggettamento alla VIA indipendentemente dalla quantità trattata se in ingresso vi sono rifiuti pericolosi.

Tali soglie si applicano se l'impianto non ricade all'interno di aree naturali protette di cui alla l. 394/1991, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; in caso contrario le soglie precedenti sono ridotte del cinquanta per cento e l'impianto, qualora superi la soglia dimezzata, è direttamente assoggettato a VIA.

Impianti eolici

- a) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW.

Tale soglia si applica se l'impianto non ricade neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette di cui alla l. 394/1991, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; in caso contrario la soglia precedente è ridotta del cinquanta per cento e l'impianto è direttamente assoggettato a VIA.

Impianti idroelettrici

- a) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del d. lgs 152/2006 e s.m.i. ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, qualora siano grandi derivazioni;
- b) impianti per la produzione di energia idroelettrica che utilizzino derivazioni di acque superficiali da corso d'acqua naturale ed opere connesse aventi portata superiore a 200 litri al secondo o derivazioni di acque sotterranee aventi portata superiore a 50 litri al secondo.

Tali soglie si applicano se l'impianto non ricade all'interno di aree naturali protette di cui alla l. 394/1991, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000; in caso contrario le soglie precedenti sono ridotte del cinquanta per cento e l'impianto, qualora superi la soglia dimezzata, è direttamente assoggettato a VIA.

Prima dell'avvio della fase di pubblicità, di cui all'art. 12 del r.r. 2/2006, l'Amministrazione competente alla verifica di VIA acquisisce le risultanze della verifica.

4.3 Provvedimento autorizzatorio unico regionale - PAUR

4.3.1 Autorità competenti

La l.r. 36/2017 attua nell'ordinamento regionale le disposizioni relative al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il quale ha introdotto l'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006.

La l.r. 36/2017, all'art. 10 introduce le necessarie modifiche alla l.r. 5/2010 in materia di "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale". L'art. 2 comma 1 della l.r. 5/2010 stabilisce che la Regione è Autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA per i progetti:

- a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
- b) individuati nella parte I dell'allegato C.

Tra questi quegli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che vi ricadono sono solo i progetti sottoposti alla verifica di Valutazione di Impatto Ambientale il cui esito sia stato l'assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale di:

- impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del d. lgs 152/2006 e s.m.i. ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, qualora siano grandi derivazioni.

Sempre l'art. 2 comma 3 della l.r. 5/2010 stabilisce che la Provincia è Autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA per i progetti:

- a) per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
- b) individuati nella parte II dell'allegato C;
- c) localizzati nel territorio di più Comuni

Tra questi quegli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che vi ricadono sono solo i progetti sottoposti alla verifica di Valutazione di Impatto Ambientale il cui esito sia stato l'assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale di:

- impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW. Sono comunque esclusi gli impianti fotovoltaici installati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria, direzionale;
- impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del d. lgs 152/2006 e s.m.i. ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, qualora siano piccole derivazioni.

L'art. 2, comma 4, stabilisce che il Comune è Autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione. Pertanto, per gli impianti di cui al paragrafo 3.9 qualora essi venissero assoggettati alla Valutazione di Impatto Ambientale il Comune non applica la Procedura Abilitativa Semplificata, ma il procedimento PAUR, di cui all'art. 27 bis del d. lgs. 152/2006.

4.3.2 Svolgimento del procedimento

La procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico prevede, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006, le seguenti fasi tecnico amministrative:

- a) trasmissione, da parte del proponente il progetto, dell'istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico e di tutta la documentazione tecnica ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili, di cui al paragrafo 4.3.1, nonché copia dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, tramite l'utilizzo dell'applicativo informatico S.I.L.V.I.A. di cui all'articolo 2, e contestuale trasmissione all'Autorità competente VIA. L'istanza, corredata della relativa documentazione tecnica indicata nei paragrafi relativi alle istanze di Procedura Abilitativa Semplificata o di Autorizzazione Unica, è presentata mediante l'utilizzo del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (S.I.L.V.I.A.), che si configura quale strumento centralizzato per lo svolgimento delle disposizioni in materia di VIA e di Provvedimento Autorizzatorio Unico e conclusivo del procedimento, di cui all'articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'accesso all'applicativo è possibile all'indirizzo web www.silvia.servizirl.it previa registrazione mediante autenticazione attraverso carta CRS-CNS o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- b) messa a disposizione, da parte dell'Autorità competente VIA, alle altre amministrazioni ed enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di settore, da acquisire nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria, di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, della documentazione tecnico-amministrativa depositata dal proponente;
- c) verifica, da parte delle singole amministrazioni ed enti di cui alla lettera b), della completezza documentale nonché della sussistenza di eventuali motivi ostativi all'approvazione di quanto in progetto, al fine dell'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico e dello svolgimento della relativa istruttoria tecnica;
- d) avvio del procedimento di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 mediante pubblicazione su S.I.L.V.I.A. dell'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 152/2006, ai fini della consultazione del pubblico, dell'acquisizione dei contributi di cui all'articolo 24, comma 3, del d.lgs. 152/2006 da parte di amministrazioni ed enti non competenti al rilascio dei titoli abilitativi e contestuale indizione della Conferenza di servizi decisoria finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico;
- e) svolgimento del percorso tecnico-amministrativo di Conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 4, commi 3 e seguenti, della l.r. 5/2010, comprensivo del sopralluogo istruttorio e della eventuale richiesta di integrazioni;
- f) rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, comprensivo della VIA e di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto oggetto di istanza; i titoli abilitativi da acquisire in Conferenza di servizi sono direttamente connessi alle tipologie di impianto di cui al paragrafo 4.3.1;

- g) pubblicazione, da parte dell'Autorità competente VIA, del Provvedimento Autorizzatorio Unico sul sito web S.I.L.V.I.A. e contestuale comunicazione formale di tale pubblicazione ai soggetti di cui alle lettere b) e d).

Per gli impianti idroelettrici assoggettati, per caratteristiche dimensionali, a VIA di competenza regionale o provinciale, il procedimento per il rilascio del PAU assicura anche lo svolgimento della fase di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), da parte dell'Amministrazione competente ad esprimersi in Conferenza di servizi decisoria, circa il rilascio del provvedimento di concessione, pubblicando le informazioni progettuali e amministrative essenziali ai fini della presentazione di eventuali domande concorrenti da parte di soggetti terzi.

Nel caso in cui l'impianto di produzione di energia comprensivo dell'impianto di rete, assoggettato alla verifica di Valutazione di Impatto Ambientale, ricada o possa produrre effetti, anche indiretti, sui siti di Rete Natura 2000 oltre alla verifica di Valutazione di Impatto Ambientale va effettuata, ai sensi del d.p.r. 357/1997, anche la valutazione di incidenza (VIC) sul sito di Rete Natura 2000.

La valutazione di incidenza viene effettuata a seguito degli esiti della procedura di valutazione di Impatto Ambientale.

- a) qualora l'esito della procedura di verifica assoggettata a VIA il progetto dell'impianto, la VIC è svolta nell'ambito della procedura di VIA dal settore competente per Rete Natura 2000 dell'Autorità competente per la VIA;
- h) qualora l'esito della procedura di verifica escluda dalla VIA il progetto dell'impianto, la VIC è svolta autonomamente dall'ente gestore dei siti di Rete Natura 2000.

Il materiale inerente la procedura di VIC dovrà essere reso disponibile sul sistema informativo SIVIC all'indirizzo www.sivic.servizirl.it

La messa a disposizione del materiale è a carico dell'autorità competente per la VIC. L'accesso al sistema è possibile tramite SPID o CNS.

4.4 Autorizzazione Unica - AU

4.4.1 Autorità competenti

Qualora l'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili non sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale non si applica la procedura di cui all'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto si applica il previgente procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e s.m.i.

Regione Lombardia è l'Autorità procedente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per gli:

- impianti **idroelettrici** aventi una **capacità di generazione uguale o superiore a 100 kW** e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 6 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, qualora siano grandi derivazioni.

La Provincia territorialmente competente è l'Autorità procedente per tutte le altre tipologie di impianti elencate nel paragrafo 3.11.

4.4.2 *Contenuti minimi dell'istanza*

Gli elaborati minimi costituenti la documentazione progettuale da allegarsi alla domanda sono i seguenti:

- a) cartografia di inquadramento territoriale dell'impianto oggetto di autorizzazione prodotta su base C.T.R. in scala 1:10.000. La cartografia dovrà riportare, oltre al perimetro dell'impianto, i confini e le distanze dal perimetro dell'impianto dei recettori ambientali eventualmente presenti nelle aree interessate, quali aree naturali protette, parchi regionali, riserve naturali, siti di Rete Natura 2000, ZPS, SIC, aree soggette a vincoli (paesaggistico, idrogeologico), fasce ed aree PAI, fasce di rispetto del reticolo idrico (r.d. 523/1904), aree di inedificabilità per rischio idrogeologico individuate da specifici provvedimenti. Sono inoltre necessarie le distanze delle abitazioni dal perimetro di impianto;
- b) estratto P.R.G./P.G.T. comprensivo di stralcio delle N.T.A. con l'ubicazione dell'impianto oggetto di autorizzazione;
- c) estratto mappa catastale in scala 1:2000 con l'individuazione dei mappali;
- d) per gli impianti eolici carta geologica in scala 1:5.000 redatta da professionista abilitato;
- e) per gli impianti eolici e idroelettrici carta geomorfologica in scala 1:5.000 redatta da professionista abilitato;
- f) gli impianti eolici e idroelettrici carta dei dissesti in atto e quiescenti in scala 1:5.000 redatta da professionista abilitato;
- g) per gli impianti alimentati a biomasse classificate rifiuti o miscelate con rifiuti carta idrogeologica e della vulnerabilità in scala 1:5.000 redatta da professionista abilitato;
- h) disegni debitamente quotati dei vari componenti, apparecchiature e strutture di sostegno, completi dei particolari di montaggio, della posizione delle varie apparecchiature, degli ingombri, ecc., e delle opere civili da realizzarsi in elevazione e/o in sotterraneo (opere idrauliche, dighe, canali, condotte, edificio centrale, altri edifici sussidiari, cantierizzazione, opere provvisorie, viabilità provvisoria e/o di cantiere) per gli impianti idroelettrici. In particolare, i disegni dovranno comprendere visioni planimetriche, sezioni e prospetti di tutte le strutture con la disposizione delle apparecchiature relative ai vari impianti (scala 1:100 e 1:50), i percorsi dei cavidotti con sezione tipo e particolari di ancoraggio e i particolari tipo dell'esecuzione degli impianti (scala 1:100 e 1:50);
- i) schemi di connessione dell'impianto alla rete elettrica e individuazione del/dei punto/i di connessione;

- j) per gli impianti eolici, idroelettrici e per gli impianti che comportino movimentazioni di terra considerevoli (maggiore di 1.000 m³) un numero adeguato di sezioni trasversali e longitudinali in scala uguale o superiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti gli sterri e i riporti per l'area di impianto e per le piste/strade di accesso all'impianto;
- k) per gli impianti idroelettrici che prevedano la realizzazione in alveo di opere idrauliche classificabili come dighe ai sensi della legislazione vigente (l.r. 8/1998 "dighe di competenza regionale" e/o legge 584/1994 "dighe di competenza statale") il progetto di queste opere deve essere spinto fino al livello necessario in base alle specifiche normative di settore e dovrà comprendere tutte le verifiche idrauliche, geologiche, geotecniche, sismiche, strutturali e le elaborazioni necessarie ad acquisire le prescritte approvazioni dagli uffici regionali o statali competenti;
- l) per gli impianti di produzione di biometano che immettono il biometano nella rete di trasporto/distribuzione del gas, il progetto dell'allacciamento alla rete del gas che comprende il tratto che collega l'impianto di produzione fino al punto di consegna, definito nel Codice di rete del Trasportatore/Gestore, recante lo schema impiantistico, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto nel rispetto di quanto specificato dalla UNI/TR 11537:2016 e nel rispetto della legislazione vigente, la descrizione funzionale dell'impianto, la modalità di gestione, la portata oraria di immissione prevista (minima e massima), il volume medio di produzione annua previsto, il profilo medio annuo previsto di immissione;
- m) elenco delle ditte da espropriare e le relative particelle catastali nel caso in cui si debba procedere in tale senso per la realizzazione delle opere previste in progetto; dovranno essere allegati gli atti di assenso preliminari per la realizzazione delle opere su terreni di proprietà (usufrutti, costituzione di servitù, diritti di superficie, etc.) nel caso si intenda procedere per via bonaria all'acquisizione dei titoli utili per la realizzazione su tali proprietà;
- n) relazioni necessarie per taglio del bosco, svincolo idrogeologico, aree di deposito e stoccaggio temporaneo inerti derivanti dalle attività di scavo (terre e rocce da scavo) relativa stima di volumetria e destinazione di tale materiale al termine del cantiere, progetto della movimentazione di materiale in alveo (quantificazione, batimetria prima e post intervento, relativa destinazione del materiale in conformità alla vigenti disposizioni per la movimentazione del materiale litoide e dei sedimenti in alveo) e proposta di monitoraggio qualitativo delle acque conseguenza dell'attività di movimentazione;
- o) relazione paesaggistica comprensiva di relativi disegni, prospetti e rendering di inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, relazione archeologica nel caso l'area assoggettata a scavi sia potenzialmente interessata dal rinvenimento di reperti;
- p) relazione tecnica, firmata da professionisti abilitati per le relative categorie di opere ed impianti, contenente:

1. la descrizione della scelta tecnologica (per le biomasse i processi termochimici e/o biochimici) e le caratteristiche della fonte utilizzata (per gli impianti a biomasse, biogas, bioliquidi o biometano il soddisfacimento delle norme tecniche vigenti), l'analisi della producibilità attesa, le modalità di approvvigionamento dell'eventuale risorsa utilizzata (per gli impianti a biomasse, biogas, bioliquidi o biometano), le ore equivalenti annue di funzionamento, per le biomasse la provenienza della risorsa utilizzata, per gli impianti eolici le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi anemometrici, comunque non inferiori ad un anno, effettuati per dimensionare l'impianto e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
2. l'elenco dei vincoli ricadenti sull'area interessata dall'intervento, estesa fino al punto di connessione alla rete di distribuzione o di trasmissione, l'elenco delle eventuali concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità eventualmente necessari e a cui si rimanda come supporto non esaustivo all'Allegato 1 alle presenti Linee guida. Nel caso di progetti posti in area vincolata ai sensi del d. lgs. 42/2004, è allegata la relazione paesaggistica redatta ai sensi della d.g.r. 15/03/2006 n. 2121. L'elenco dei vincoli ricadenti sull'area interessata dall'intervento, estesa fino al punto di connessione alla rete di distribuzione o di trasmissione sia dell'energia elettrica, sia del gas, risulta dall'esame e dalla verifica che l'area in esame sia gravata da uno o più vincoli presenti nei seguenti strumenti pianificatori:
 - Piano Territoriale Regionale;
 - Piano Paesaggistico Regionale;
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
 - Piano di Governo del Territorio;
 - Sistema delle aree naturali protette (parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, monumenti naturali, parchi locali di interesse sovracomunale);
 - Sistema delle aree Natura 2000;
 - Sistema della Rete Ecologica Regionale;
 - Piano stralcio per l'assetto idrogeologico;
 - Sistema del vincolo idrogeologico.Di tale condizione dei vincoli insistenti sull'area deve essere data rappresentazione cartografica su base CTR;
3. per gli impianti eolici e idroelettrici, la relazione delle indagini geognostiche, la relazione geotecnica e strutturale per le opere di fondazione. Le relazioni geotecnica e strutturale definiscono, alla luce di specifiche indagini geognostiche, il modello geotecnico del volume del terreno di fondazione influenzato dai manufatti e illustrano gli stati limite previsti dalla normativa tecnica di settore riferiti all'interazione tra i manufatti e il terreno. Se l'area sede dell'impianto è classificata zona sismica, la relazione geotecnica comprende le analisi effettuate per valutare la risposta sismica locale sulla stabilità dei manufatti;

4. la descrizione dell'impianto, le sue fasi realizzative, i tempi e le modalità per la costruzione;
5. il computo metrico estimativo dell'impianto: costi di investimento, ripartiti in:
 - opere civili;
 - apparecchiature, macchinari e impianti;
 - costo di realizzazione dell'elettrodotto, comprensivo della cabina di consegna completa delle apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche;
 - impianti accessori ed opere di completamento per la messa in esercizio dell'impianto di produzione dell'energia;
6. il piano economico-finanziario indicante le seguenti voci:
 - i costi di investimento come da precedente punto 5;
 - i costi progettazione e oneri aggiuntivi relativi agli imprevisti;
 - i costi di esercizio, distinguendo tra eventuali canoni concessori, i costi di manutenzione, i costi di personale, i costi assicurativi;
 - i costi degli oneri finanziari (leasing, mutui, interessi passivi, costi di ammortamento capitale);
 - i costi delle imposte;
 - i ricavi della vendita dell'energia immessa in rete;
 - i premi tariffari previsti dal contratto stipulato con il G.S.E. o da sue modifiche e/o integrazioni;
7. la stima della vita utile, la descrizione delle modalità di dismissione dell'impianto e di smaltimento del materiale utilizzato, contenente una stima dei costi di dismissione dell'impianto, la descrizione delle modalità di ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della vocazione propria del territorio o, per gli impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e di recupero ambientale e indicazione di una stima dei costi delle opere di recupero ambientale e dei costi dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi;
8. impegno alla dismissione dell'impianto, alla gestione del materiale di risulta dell'impianto e al ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della destinazione urbanistica attraverso il versamento di una cauzione a garanzia degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere connesse. La cauzione è prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo parametrato ai costi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dei luoghi secondo lo schema approvato con d.d.s. 24 giugno 2013 - n. 5448, pubblicato sul B.U.R.L. S.O. n. 26 del 27 giugno 2013. Sono esclusi gli impianti idroelettrici che restano disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 del T.U. 1775/1933 e dall'articolo 39 del regolamento regionale 2/2006;
9. stima dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica producibile dall'impianto (ricavi della vendita dell'energia e dei i premi tariffari previsti dal contratto stipulato con il G.S.E. o da sue modifiche e/o integrazioni).
10. per gli impianti di co-combustione, il calcolo attestante che la producibilità di energia elettrica imputabile alle sole fonti rinnovabili per il quinquennio successivo alla data

prevista di entrata in esercizio dell'impianto, calcolata sulla base delle direttive di cui all'articolo 11 del d. lgs. 79/1999, è superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica dello stesso impianto;

q) altri documenti allegati al progetto:

1. preventivo, accettato dal proponente, per la connessione redatto dal gestore secondo la Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione (STMG) secondo le disposizioni di cui di cui agli articoli 6 e 19 della delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia. Per gli impianti di produzione di biometano le modalità per l'allacciamento alla rete gas sono regolate dalla delibera ARERA 27/2019/R/gas;
2. copie dei titoli che documentino la disponibilità dei mappali interessati dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse (ad esempio, i diritti reali di superficie e di usufrutto, contratti preliminari registrati, contratti registrati di proprietà o di affitto del suolo medesimo) – in coerenza con quanto indicato alla lett. 1);
3. per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico;
4. per gli impianti geotermoelettrici o geotermici, concessione di coltivazione delle risorse minerarie;
5. copia della carta di identità del proprietario dell'impianto;
6. copia della carta di identità dell'eventuale intermediario che presenta la pratica;
7. relazione di impatto paesistico redatta ai sensi della d.g.r. 8/11/2002, n. 11045, ovvero relazione paesaggistica redatta ai sensi della d.g.r. 15/03/2006 n. 2121 nel caso di progetti posti in area vincolata ai sensi del d. lgs. 42/2004;
8. nel caso di progetti per i quali è necessario lo svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale lo Studio Preliminare Ambientale;
9. nel caso di intervento sottoposto a valutazione d'incidenza (VIC), lo Studio di Incidenza e un'adeguata cartografia che permetta di comprendere la localizzazione dell'area di progetto rispetto ai siti Natura 2000 e agli elementi della RER in modo da permettere le analisi ai fini dell'espressione della Valutazione d'Incidenza;
10. ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, secondo i criteri di cui al paragrafo 2.6;
11. nel caso di impianti i cui processi generino residui che abbiano un'utilizzazione agronomica, gli elaborati del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), redatto nel rispetto delle previsioni del d.m. 7/4/2006 e della d.g.r. 5868/2007 così come integrata dalla d.g.r. del 14/09/2011, n. 2208;
12. l'istanza è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni,

nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento di Autorizzazione Unica e di cui è fornito un elenco indicativo nell'Allegato 1 al presente documento.

Si evidenzia che per livello progettuale definitivo, ai fini dell'avvio delle procedure di Autorizzazione Unica, Regione Lombardia fa riferimento, per quanto applicabile, all'art. 23 del d. lgs. 50/2016, al Capo II del d.p.r. 554/1999 e al d.p.r. 207/2010. Per gli impianti idroelettrici il livello progettuale da presentare per l'Autorizzazione Unica è quello esecutivo, ai sensi dell'art. 21 del r.r. 2/2006, in quanto il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto è successivo al procedimento principale che è quello di rilascio della concessione di derivazione.

Il progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche ed all'ubicazione del medesimo, contiene l'elenco di autorizzazioni, valutazioni, pareri, assensi espressi o di silenzi assensi comunque denominati e l'indicazione delle relative Amministrazioni preposte, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto (vedere Allegato 1 al presente documento). Per Amministrazioni interessate si intendono tutte le amministrazioni pubbliche che a diverso titolo e per specifica competenza normativa e territoriale sono tenute a rilasciare, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, un'autorizzazione, valutazione, parere, assenso espresso o di silenzio assenso comunque denominato nei riguardi della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e del relativo impianto di connessione alla rete di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica.

4.4.3 *Svolgimento del procedimento (Applicativo FERAU)*

La procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003, prevede le seguenti fasi tecnico amministrative:

- a) con riferimento ai soli impianti idroelettrici, preliminarmente all'istanza attraverso l'applicativo FERAU, andrà presentata preliminare istanza attraverso la piattaforma SIPIUI (<https://idpcwrapper.crs.lombardia.it/PublisherMetadata/SSOService>)

Per i restanti impianti, alimentati da altra fonte non idroelettrica, trasmissione, da parte del proponente, dell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili e delle opere per la connessione dell'impianto alla rete elettrica o per la connessione alla rete del gas naturale nel caso degli impianti di biometano e delle altre infrastrutture necessarie con individuazione del/dei punto/i di connessione, attraverso l'applicativo FERAU. L'istanza è corredata dalla documentazione tecnica ed elaborati progettuali minima, di cui al punto 4.4.2, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili.

L'istanza è compilata utilizzando direttamente l'applicativo FERAU, ovvero la procedura guidata (wizard) FER-GUIDATA, presenti sulla piattaforma regionale Procedimenti (<https://www.procedimenti.servizirl.it>) che si configura quale strumento centralizzato per lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. L'accesso agli applicativi è possibile all'indirizzo web indicato previa registrazione mediante autenticazione attraverso carta CRS-CNS o SPID

(Sistema Pubblico di Identità Digitale). L'impiego dell'applicativo (wizard) FER guidata attiva una selezione di domande guida circa le caratteristiche dell'impianto, specificate nel paragrafo 3.11, e indirizza l'utente verso la corretta procedura amministrativa. In relazione alle scelte effettuate dal proponente l'applicativo FERAU produce una pratica di tipo dinamico. Per tale motivo la pratica caricata, firmata digitalmente sulla piattaforma Procedimenti e rilasciata rappresenta una selezione del modello generale della pratica, modello approvato con decreto dirigenziale degli uffici competenti regionali, riproducendo le caratteristiche dello specifico impianto.

Il sistema informatico di Regione trasmette la pratica compilata e firmata, composta dall'istanza e dagli allegati progettuali, all'Autorità procedente e alle altre amministrazioni competenti a emettere atti necessari al rilascio dell'Autorizzazione Unica;

- b) messa a disposizione, da parte dell'Autorità procedente alle altre amministrazioni ed enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di settore, da acquisire nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria, di cui all'articolo 14 della l. 241/1990, della documentazione tecnico-amministrativa depositata dal proponente;
- c) verifica, da parte delle singole amministrazioni ed enti di cui alla lettera b), della completezza documentale nonché della sussistenza di eventuali motivi ostativi all'approvazione di quanto in progetto, al fine dell'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica e dello svolgimento della relativa istruttoria tecnica. Tra la documentazione è necessaria la presenza dell'elenco dei vincoli ricadenti sull'area interessata dall'intervento e la relativa rappresentazione cartografica, di cui al punto 2) della lettera p) del paragrafo 4.4.2;
- d) avvio del procedimento di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 e svolgimento del percorso tecnico-amministrativo di Conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14 della l. 241/1990;
- e) rilascio dell'Autorizzazione Unica comprensiva di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto oggetto di istanza; i titoli abilitativi da acquisire in Conferenza di servizi sono direttamente connessi alle tipologie di impianto di cui al paragrafo 3.9. Con riguardo all'impianto di rete per la connessione, l'autorizzazione alla costruzione deve essere rilasciata al soggetto esplicitamente indicato nella domanda (il produttore stesso o l'esercente locale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica) e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione deve invece essere rilasciata sempre all'esercente locale il servizio di distribuzione dell'energia elettrica (se connessione BT o MT). In forza di ciò l'impianto di rete per la connessione entra a far parte della rete del distributore e quindi non dovrà essere dismesso quando, eventualmente, sarà dismesso l'impianto di produzione;
- f) accettazione da parte dell'Amministrazione procedente, previa presentazione da parte del proponente, della garanzia fideiussoria attestante l'impegno alla dismissione dell'impianto e delle opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica, allo smaltimento del materiale di risulta dell'impianto e delle opere connesse e al ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della vocazione propria del territorio;
- g) registrazione da parte dell'Autorità procedente del provvedimento di Autorizzazione Unica nella pratica informatizzata dell'impianto.

4.4.4 Amministrazioni convocate in Conferenza di Servizi

Nell'Allegato 1 è riportato l'elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento di Autorizzazione Unica e di seguito sono indicate le principali Amministrazioni interessate nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d. lgs. 387/2003 e le funzioni amministrative esercitate (e nell'Allegato 1 al presente documento):

- Regione (Amministrazione procedente): rilascia, ai sensi dell'art. 28, comma 1 lett. e bis) della l.r. 26/2003, l'Autorizzazione Unica per gli impianti idroelettrici per la produzione di energia elettrica comportanti grandi derivazioni d'acqua, ai sensi dell'art. 44, comma 1 lett. h) della l.r. 26/2003;
- Provincia (Amministrazione procedente): rilascia, ai sensi dell'art. 28, comma 1 lett. e bis) della l.r. 26/2003, l'Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al precedente paragrafo 3.9, ad eccezione di quelli per cui l'Amministrazione procedente è Regione Lombardia; rilascia l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 80, comma 3, lett. e ter) della l.r. 12/2005, previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio; rilascia l'autorizzazione in materia di gestione di rifiuti, ad eccezione degli impianti di cui all'art. 17 comma 1 lett. c), c bis, c ter) della l.r. 26/2003 per i quali la competenza autorizzativa è di Regione Lombardia; rilascia la concessione idrica e la captazione di acque, ai sensi dell'art. 7 del r.r. 2/2006; rilascia l'autorizzazione agli scarichi reflui in corpo idrico superficiale o scarichi reflui su suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, in falda, in pubblica fognatura, ai sensi del r.r. 6/2019; effettua valutazioni circa le interazioni dell'impianto e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica con strade di propria competenza, rilascia l'autorizzazione alla costruzione delle rete elettrica di cui alla l.r. 52/1982; rilascia l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, ai sensi della l.r. 31/2008; rilascia l'autorizzazione per il mutamento di destinazione d'uso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi della l.r. 31/2008; acquisizione del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico all'esecuzione ed esercizio del tratto di linea elettrica, ai sensi del d. lgs. 259/2003; acquisizione del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico per le interferenze con le infrastrutture di comunicazione, ai sensi del r.d. 1775/1933; acquisizione del nulla osta delle Forza Armate per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota, ai sensi del d. lgs. 66/2010, nel caso di impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo militare; acquisizione del nulla osta dell'Aeronautica civile la sicurezza del volo a bassa quota, ai sensi del d. lgs. 96/2005, nel caso di impianti che possano interferire con la sicurezza del volo civile;
- Comune territorialmente competente: esprime assenso/diniego alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in materia di urbanistica ed edilizia, ai sensi del d.p.r. 380/2001 e della l.r. 12/2005, di aspetti igienico sanitari, comprese le distanze dagli edifici, e in materia di salute e sicurezza dei cittadini, ai sensi del d. lgs. 267/2000; esprime parere circa l'eventuale Piano di Utilizzazione Agronomica del digestato derivante dagli impianti di digestione anaerobica o delle biomasse residue dall'impianto, esprime parere circa il Programma Operativo Aziendale;

- Ente gestore delle aree naturali protette: rilascia l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 80, comma 5 della l.r. 12/2005, previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, esprime parere propedeutico al rilascio dell'autorizzazione per il mutamento di destinazione d'uso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi della l.r. 31/2008;
- Vigili del Fuoco: esprimono assenso/diniego alla conformità del progetto normativa di sicurezza e prevenzione incendi, di cui al d.p.r. 37/1998, ovvero dichiarazione di non assoggettabilità alla certificazione di prevenzione incendi, ai sensi del d.m. 16 febbraio 1982 e d.p.r. 689/1959;
- Regione o AIPO esprimono parere in merito alle eventuali interferenze tra la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica e attraversamenti idraulici dei corsi d'acqua del reticolo principale;
- Consorzio di Bonifica competente: esprime parere in merito alle eventuali interferenze tra la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica e attraversamenti di canali di bonifica di competenza del Consorzio;
- Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento delle comunicazioni per la costruzione di linee elettriche: rilascia nulla osta ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. 259/2003.

Le amministrazioni competenti ad esprimere le proprie determinazioni di assenso possono chiedere alle altre amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (ARPA, ASL, Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio) valutazioni tecniche (giudizi tecnici basati su accertamenti condotti su una realtà complessa espressi da organismi in possesso di specifiche competenze specialistiche) o pareri tecnici (opinioni espresse da organismi in possesso di specifiche competenze specialistiche). Ai sensi dell'art. 16 comma 3 della l. 241/1990 le valutazioni e i pareri in materia ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini, qualora richiesti, sono obbligatori.

I risultati definitivi dell'attività istruttoria, i pareri e le determinazioni di assenso/dissenso sono caricate dalle rispettive Amministrazioni nella specifica pratica per la quale è espressa la valutazione in modo da completare il fascicolo informatico presente sul portale regionale MUTA-FER. Il mancato caricamento dei risultati dell'attività istruttoria, espressa sotto forma di parere o di determinazione di assenso/dissenso, sul portale regionale MUTA-FER entro il termine indicato dall'Amministrazione precedente nella comunicazione di convocazione della Conferenza dei Servizi costituisce assenso incondizionato da parte dell'Amministrazione deputata ad esprimersi.

4.4.5 Apertura della Conferenza di Servizi

L'art. 5 comma 2 del d. lgs. 28/2011, di recepimento della direttiva 28/2009/CE, dispone che il procedimento unico per il rilascio dell'Autorizzazione Unica non possa superare i novanta (90) giorni.

Il dirigente o il responsabile del procedimento dell'Amministrazione precedente provvede a convocare la Conferenza dei Servizi, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della l. 241/1990 (Conferenza dei Servizi decisoria) e mette a disposizione alle altre amministrazioni ed enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di settore la documentazione tecnico-amministrativa depositata dal proponente

mediante l'applicativo FERAU. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono in modalità cooperativa mediante l'utilizzo del medesimo applicativo.

La Conferenza decisoria si svolge, di norma, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della l. 241/1990. La Conferenza è indetta dal dirigente o dal responsabile del procedimento dell'Amministrazione procedente entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di protocollazione dell'istanza da parte dell'Amministrazione procedente. A tal fine l'Amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni coinvolte⁴:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- b) il termine perentorio, non superiore a quindici (15) giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- c) il termine perentorio, comunque non superiore a novanta (90) giorni, entro il quale le Amministrazioni interessate devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
- d) la data eventuale della riunione in modalità simultanea da tenersi nei dieci (10) giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c). Tale riunione si svolge solo fuori dai casi di cui all'art. 14-bis, comma 5), della l. 241/1990 (ossia quando scaduto il termine di cui all'art. 14-bis comma 2, lettera c), le amministrazioni interessate abbiano espresso determinazioni tra loro dissenzienti che possano essere superate con una riunione in modalità simultanea).

Nel caso in cui vada acquisita l'autorizzazione paesaggistica, la comunicazione di indizione della Conferenza va inviata sia all'amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione, sia alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio.

Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'Amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della l. 241/1990. In tal caso indice la Conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'Amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona, su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui all'art. 14-bis, comma 2, lettera b), della l. 241/1990. In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque (45) giorni.

⁴ Per Amministrazioni coinvolte si intendono, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della l.r. 1/2005, “[...] le amministrazioni che concorrono alla determinazione conclusiva della conferenza, sia le altre amministrazioni alle quali il provvedimento finale potrebbe recare pregiudizio”

4.4.6 Svolgimento della Conferenza di Servizi semplificata e acquisizione dei pareri

La Conferenza di Servizi si esplica attraverso l'esame istruttorio del progetto di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse integrato per effetto delle condizioni ambientali derivate dalla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. Le Amministrazioni interessate rendono le proprie determinazioni motivate nel termine indicato nel punto c) del paragrafo 4.4.5. Per l'acquisizione delle proprie determinazioni le Amministrazioni interessate possono richiedere una sola volta integrazioni al progetto dell'impianto, entro il termine indicato nel punto b) del paragrafo 4.4.5. A tal fine è fatta salva la disciplina relativa all'interruzione dei termini prevista dall'articolo 16, comma 4 della l. 241/1990 (i termini previsti sono interrotti fino alla ricezione degli elementi istruttori; successivamente il parere è reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione di tali elementi). Il responsabile del procedimento assegna al proponente il progetto il termine di 30 giorni per la predisposizione degli elaborati progettuali rispondenti alle integrazioni richieste in sede di Conferenza. In caso di mancata ricezione delle integrazioni richieste il responsabile del procedimento determina, entro dieci (10) giorni, la chiusura della procedura comunicando al soggetto interessato e ai soggetti partecipanti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 comma 1 e 10 della l. 241/1990 e s.m.i., la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica per carenza documentale e provvede ad emanare atto di diniego al progetto.

Nell'ambito della Conferenza di Servizi è acquisto il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle comunicazioni per la costruzione di linee elettriche – ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. 259/2003.

4.4.7 Conclusione della Conferenza di Servizi tramite svolgimento della Conferenza simultanea

Qualora l'esito della Conferenza semplificata riporti atti di dissenso verso la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia o atti di assenso riportanti condizioni o prescrizioni che richiedano revisioni sostanziali del progetto definitivo dell'impianto è convocata la Conferenza dei Servizi simultanea, ai sensi dell'art. 14 ter della l. 241/1990.

La Conferenza simultanea è indetta per esaminare contestualmente e superare gli interessi coinvolti. Il dirigente dell'Amministrazione procedente provvede a convocare la Conferenza dei Servizi simultanea mediante l'utilizzo dell'applicativo FERAU presente sul portale regionale MUTA-FER. La convocazione segue i tempi indicati nell'art. 14 ter, comma 1, della l. 241/1990.

Le Amministrazioni convocate partecipano alla Conferenza tramite il dirigente legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza della stessa.

I lavori della Conferenza si concludono entro quarantacinque (45) giorni, ovvero entro novanta (90) giorni qualora gli interessi coinvolti riguardino aspetti di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o di beni culturali.

Il superamento delle posizioni dissenzienti si realizza mediante la valutazione, da parte dell'Amministrazione procedente, delle posizioni prevalenti, intendendo con ciò le posizioni qualitativamente preponderanti e non quelle numericamente maggioritarie espresse dalle

amministrazioni titolate ad esprimersi nella Conferenza. Pertanto, l'Amministrazione procedente attribuisce un peso agli interessi coinvolti espressi nella Conferenza e vaglia il contenuto degli eventuali dissensi che devono essere coerenti con le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni dissenzienti e richiamate nel precedente paragrafo 4.4.4.

Riguardo il contenuto degli eventuali dissensi, se questi riguardano indicazioni contrastanti contenute in atti di pianificazione o di gestione delle aree naturali protette rispetto alle indicazioni contenute nella sezione aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili del Programma Energetico Ambientale Regionale, la loro risoluzione è ottenibile valutando in termini di legittimità e di prevalenza le indicazioni contenute nelle norme contrastanti. Qualora prevalgano le norme regionali l'atto di pianificazione o di gestione predisposto dall'Ente gestore adegua i propri contenuti a quelli del Programma Energetico Ambientale Regionale. Analogamente i locali Regolamenti edilizi comunali o i Piani di governo del territorio comunali che contengano norme con indicazioni contrastanti con quelle contenute nella sezione aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili del Programma Energetico Ambientale Regionale adeguano i propri contenuti a quelli del Programma Energetico Ambientale Regionale.

Qualora i lavori della Conferenza dei Servizi simultanea non riescano a superare il dissenso riguardante materie di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità, l'Amministrazione procedente applica l'art. 14-quater comma 3 della l. 241/1990 e s.m.i.

4.4.8 Rilascio autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e del relativo impianto di connessione alla rete di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica

All'esito dei lavori della Conferenza, sia essa semplificata che simultanea, e in ogni caso scaduto il termine di novanta (90) giorni per la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica, l'Amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze istruttorie esaminate tramite i lavori della Conferenza dei Servizi semplificata, ovvero esaminati gli interessi coinvolti tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in sede di Conferenza dei Servizi simultanea, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento e rilascia l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d. lgs. 387/2003. L'Autorizzazione Unica è rilasciata con un provvedimento adottato dal dirigente del competente settore dell'Amministrazione procedente e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla Conferenza.

Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.

Il provvedimento di Autorizzazione Unica emesso ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d. lgs. 387/2003 è caricato nel fascicolo elettronico, presente sul portale regionale Procedimenti, relativo alla pratica per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili.

In caso di emissione di provvedimento diniego alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili deve essere preventivamente attivata la procedura di cui all'art. 10 bis della l. 241/1990 e il provvedimento deve indicare le motivazioni tecnico e/o amministrative del diniego (art. 3, comma 1, legge 241/1990 "*Ogni provvedimento amministrativo [...] deve essere motivato*" e art. 8, comma 1, legge 241/1990 "*Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale*").

4.5 Coordinamento tra il procedimento di Autorizzazione Unica e altri procedimenti

4.5.1 Coordinamento dell'Autorizzazione Unica con l'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del d. lgs. 42/2004

Per gli impianti di produzione di energia e per i rispettivi impianti di connessione alla rete di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica ubicati in aree assoggettate a vincolo ai sensi degli artt. 136 e 142, del d. lgs. 42/2004 è obbligatoria, ai sensi dell'art. 146 del medesimo d. lgs., l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

Ai sensi dell'art. 80 comma 3, lett. e ter) della l.r. 12/2005, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per i suddetti impianti è di competenza di diverse Amministrazioni, in base alla disciplina contenuta all'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i, resta salvo il parere vincolante della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici territorialmente competente.

La Soprintendenza si esprime, tramite proprio parere, nell'ambito della Conferenza dei Servizi semplificata.

Qualora gli interventi siano da realizzarsi all'interno di un'area naturale protetta, la competenza del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è dell'Ente gestore dell'area, ai sensi dell'art. 80, comma 5, della l.r. 12/2005.

4.5.2 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Si vedano i punti 4.2.1 e 4.2.2.

4.5.3 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e la Direttiva 92/43/CEE (VIC)

Ai sensi del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*" qualora l'impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili possa determinare incidenze significative sugli obiettivi di conservazione della Rete NATURA 2000, a prescindere dalla sua localizzazione interna o esterna al sito potenzialmente impattato, il progetto dell'impianto è sottoposto a valutazione degli effetti potenzialmente arrecati.

Qualora l'impianto di produzione di energia e il relativo impianto di rete siano assoggettati a VIA la valutazione di incidenza si effettua nell'ambito del procedimento di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e si rimanda al paragrafo 4.5.

Qualora l'impianto di produzione di energia e il relativo impianto di rete non siano assoggettati a VIA la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del d. lgs 387/2003. La valutazione di incidenza è acquisita, congiuntamente agli altri titoli abilitativi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto, nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi ed è resa dall'Ente gestore del sito, ovvero dall'Autorità preposta se diversa. Tutta la documentazione inerente la Valutazione d'Incidenza (in particolare, lo Studio d'Incidenza, i pareri degli enti gestori dei siti Natura 2000 e il provvedimento finale/parere) dovranno essere resi disponibili sul sistema informativo SIVIC.

4.5.4 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e il d lgs. 152/2006 Parte II titolo III bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)

Le relazioni tra i procedimenti di Autorizzazione Unica e Autorizzazione integrata Ambientale possono presentare i seguenti due casi:

- a) se il progetto di impianto di produzione di energia da FER e il relativo impianto di rete non sono assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, la procedura di Autorizzazione Ambientale Integrata si coordina direttamente con la procedura di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003;
- b) nel caso, invece, di assoggettamento a procedura di VIA per l'impianto di produzione di energia da FER e per il relativo impianto di rete, è la procedura di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che comprende e coordina l'Autorizzazione Ambientale Integrata o la sua revisione e l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e in tal caso si rimanda al paragrafo 4.3.

Nel caso a) si individuano le seguenti fattispecie autorizzative quali:

- a.1) procedura ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza termica superiore a 50 MW (categoria IPPC 1.1);
- a.2) procedura AIA per l'esercizio di una nuova attività (diversa dalla categoria IPPC 1.1) e contestuale procedura ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un nuovo impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili;
- a.3) procedura per modifica non sostanziale o per modifica sostanziale dell'AIA relativa ad una attività esistente (diversa dalla categoria IPPC 1.1) e contestuale procedura ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione ed esercizio di un nuovo impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili;
- a.4) procedura per modifica non sostanziale o per modifica sostanziale dell'AIA relativa ad una attività esistente (diversa dalla categoria IPPC 1.1) e contestuale procedura ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. per la modifica sostanziale di un impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili.

Ciò premesso, considerato che:

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da un'installazione, intendendo come tale l'unità tecnica in cui sono svolte una o più attività IPPC e qualsiasi altra attività accessoria, tecnicamente connessa e che possa influire sulle emissioni e sull'ambiente;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni ambientali in materia di inquinamento atmosferico, scarichi idrici e rifiuti relative all'impianto con riferimento al quale la stessa è rilasciata;
- l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. riguarda esclusivamente la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, oltre agli interventi di modifica sostanziale di impianti esistenti; pertanto, tale provvedimento non regola ed autorizza le eventuali attività produttive dalle quali proviene la fonte energetica rinnovabile;
- l'Autorizzazione Unica, ex art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione energia viene rilasciata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, che deve concludersi entro novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

Nella fattispecie a.1) il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale esamina il medesimo impianto valutato dal procedimento di Autorizzazione Unica.

Con riferimento ai limiti emissivi dell'impianto AIA alimentato da fonti rinnovabili con potenza termica maggiore di 50 MW, l'aggiornamento 2018 del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA) nell'Allegato 1 – MACROSETTORE ENERGIA-SETTORE IMPIANTI INDUSTRIALI - AZIONE: Ei-1n (ex azioni EI-1, EI-3, EI-5, EI-8) prevede che *“su tutto il territorio regionale, si applichino i limiti più restrittivi individuati nelle BAT conclusion elaborate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE per gli inquinanti NOx, polveri, nell'ambito del rilascio delle AIA per nuove installazioni, fermo restando in sede di autorizzazione la valutazione delle situazioni specifiche dell'impianto, rispetto alle quali comunque dovrà essere individuato un limite entro il range delle BAT.”*. Il PRIA prevede anche che, nelle aree più critiche per la qualità dell'aria, ossia in FASCIA 1, che vengano applicati gli stessi limiti più restrittivi *“anche nei casi di modifiche sostanziali che implicano la realizzazione di nuove unità/impianti, limitatamente alle nuove unità e, sempre fermo restando in sede di autorizzazione la valutazione delle situazioni specifiche dell'impianto”*.

Nella fattispecie a.2) il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale si sviluppa con un iter i cui termini di conclusione sono diversi (tempi più lunghi) da quelli previsti per la conclusione dell'iter previsto dall'art. 12, comma 3, del d. lgs. 387/2003. Al fine di realizzare una semplificazione amministrativa e una razionalizzazione dei procedimenti, nonché al fine di garantire una valutazione complessiva dell'impatto ambientale prodotto dalle attività IPPC e non IPPC esercite all'interno di uno stesso sito, si provvede all'indizione di un'unica Conferenza dei Servizi. La Provincia/Città metropolitana, Autorità competente sia della procedura di Autorizzazione Ambientale Integrata che della procedura di Autorizzazione Unica, convoca le amministrazioni interessate in entrambe le

procedure autorizzative e valuta le eventuali interferenze che l'impianto di produzione di energia può determinare sul processo produttivo AIA. Si possono avere due casistiche.

1. L'impianto alimentato da FER determina un impatto sulle matrici ambientali: l'Autorità competente all'AIA, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, valuta quali contenuti dell'Autorizzazione Ambientale Integrata vengono impattati e procede nell'atto di rilascio dell'AIA ad indicare le prescrizioni in materia ambientale contenute nel provvedimento ex d.lgs. 387/03 e s.m.i.;
2. L'impianto alimentato da FER non determina un impatto sulle matrici ambientali: i procedimenti di rilascio dell'Autorizzazione Ambientale Integrata e di Autorizzazione Unica sono tra loro indipendenti nei contenuti e nei tempi, ma l'atto di rilascio dell'AIA fa menzione del provvedimento ex d.lgs. 387/03 e s.m.i.

Nelle fattispecie a.3) e a.4), si possono avere due casistiche.

1. La costruzione e l'esercizio del nuovo impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili o la modifica sostanziale di un impianto esistente di produzione energia sono valutati come modifica non sostanziale dell'AIA: l'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica convoca nell'ambito della Conferenza dei Servizi preliminare prevista dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e s.m.i. l'Autorità competente all'Autorizzazione Ambientale Integrata per valutare gli aspetti inerenti il procedimento di aggiornamento dell'AIA stessa, secondo le d.g.r. 8831/2008, d.g.r. 7492/2008, d.g.r. 2970/2012.
2. La costruzione e l'esercizio del nuovo impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili o la modifica sostanziale di un impianto esistente di produzione energia sono valutati come modifica sostanziale dell'AIA: il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale si integra con quello di Autorizzazione Unica e si procede come da fattispecie a.2). Anche in tale fattispecie nell'atto di rilascio dell'AIA sono indicate le prescrizioni in materia ambientale contenute nel provvedimento ex d.lgs. 387/03 e s.m.i.

Nel caso b) come detto si rimanda al paragrafo 4.3.

4.5.5 Relazione tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2006 e l'autorizzazione di cui all'art. 208 e l'iscrizione di cui all'art. 216 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sono assoggettati alla procedura di Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 comma 4 del d. lgs. 387/2003:

- gli impianti di produzione di energia che hanno in ingresso rifiuti non pericolosi, per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 216 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., aventi, se operanti in assetto cogenerativo, una capacità di generazione uguale o superiore a 1 MWe e a 3 MWt, ovvero aventi, se non operanti in assetto cogenerativo, una capacità di generazione uguale o superiore a 200 kWe in caso di utilizzo di gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, o a 250 kWe nel caso di utilizzo di biomasse e bioliquidi;

L'Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del d. lgs. 387/2003, tiene luogo, ricomprendendolo, del procedimento di cui all'art. 208 del d. lgs. 152/2006, limitatamente all'ingresso nell'impianto di soli rifiuti non pericolosi, e indica le risultanze e le prescrizioni derivanti dall'iter istruttorio per la parte dell'art. 208 comma 11 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. Gli impianti che hanno in ingresso rifiuti pericolosi, anche se rientranti nella definizione di biomassa "*la frazione biodegradabile dei prodotti, è [...], nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani*" non sono assoggettati alla procedura autorizzativa di cui all'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e sono invece assoggettati alla procedura autorizzativa di cui all'art. 211, 208, 209 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ferma restando la disciplina del Titolo III-bis parte IV del d. lgs. 152/2006 le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

- a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali non pericolosi individuati per frazioni omogenee;
- b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti, per gli impianti di incenerimento e co-incenerimento, dal Titolo III-bis parte IV del d. lgs. 152/2006;
- c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;
- d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Inoltre, sino all'adozione dei decreti di cui all'art. 214 comma 2 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio delle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

Per gli impianti di carattere innovativo, sperimentale o di ricerca che producono energia da rifiuti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 della l.r. 26/2003 e s.m.i.

4.5.6 Relazioni tra l'Autorizzazione Unica e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 d. lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Circa la realizzabilità di nuovi impianti di produzione di energia elettrica che impiegano biomasse e realizzano un trattamento termico per la generazione di energia, la d.g.r. 3934/2012 e s.m.i. indica, al capitolo 5, i criteri installativi, prevedendo che per il territorio di Fascia 1 l'installazione o la modifica di un impianto è possibile a condizione che, nella situazione finale, sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'energia elettrica prodotta su base annua, sia utilizzata dal produttore in una percentuale pari almeno al 70%. Non è in ogni caso prevista la possibilità di utilizzo delle biomasse legnose;
- b. la cogenerazione, per i nuovi impianti od oggetto di modifica, è ammessa solo se sono rispettate le condizioni di cogenerazione di cui ai d.m. 4/8/2011 e d.m. 5/9/2011 e sia comprovato l'effettivo utilizzo del calore prodotto (riscaldamento/raffrescamento, utilizzo nel ciclo produttivo);
- c. per gli impianti alimentati a biogas (di cui all'all. X alla Parte V del d.lgs. 152/06): la realizzabilità nel solo luogo di produzione;
- d. produzione di energia elettrica da: impianti al servizio di reti di teleriscaldamento/raffrescamento.

Ai sensi di tali indicazioni nelle zone e nei Comuni critici individuati dalla d.g.r. 2/8/2207, n. 5290 e s.m.i. non possono essere autorizzati impianti di produzione esclusiva di energia elettrica a scopi commerciali, fatti salvi i criteri richiamati. Con riferimento alle modifiche di impianti esistenti siti in fascia I la d.g.r. 06/08/2012, N° IX/3934 - *Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale*, prevede al punto 5.1 che *“La modifica di un impianto esistente non dovrà, comunque, comportare un aumento delle emissioni complessive dell'impianto stesso, a meno che l'aumento delle emissioni dell'impianto non sia bilanciato da una diminuzione delle emissioni complessive dell'area interessata dalle ricadute (ad esempio a seguito della sostituzione di impianti termici civili)”*.

Gli impianti inclusi nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., denominati impianti ad emissioni scarsamente rilevanti, non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 272, comma 1, ma ad essi si applicano ugualmente i valori limite di emissione e le prescrizioni specificamente previsti dalla d.g.r. 3934/2012 e s.m.i.

Tra gli impianti indicati si riconoscono i seguenti:

- a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
- b) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 1 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e tali procedure sono state espletate;
- c) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW.

Non sono previsti limiti alle emissioni in atmosfera, ad eccezione degli impianti che utilizzano i combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezione 4 (biomasse) e 6 (biogas) dell'allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per i quali si applicano i valori limite appositamente previsti nell'Allegato I alla Parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

L'art. 272, comma 2, stabilisce che le regioni possono adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a categorie di impianti nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Tali autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli impianti elencati nella Parte II dell'allegato IV parte quinta del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Con d.g.r. 983/2018 ed il successivo decreto attuativo n. 17322/2019 sono stati inserite tra le attività che possono essere autorizzate secondo il regime della deroga di cui all'art. 272 c.2 i “Medi impianti di combustione industriali di potenza uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 15 MWt”; in particolare (rif. sezione C dell'allegato 41) possono usufruire di tale procedura semplificata gli impianti di combustione alimentati a biomasse o biogas di cui all'allegato X del d. lgs 152/2006 con potenza termica compresa tra 1 e 5 MW. Nel caso in cui i gestori di tali impianti intendano usufruire della procedura di cui al suddetto art. 272 c.2, la documentazione prevista dalla d.g.r. indicata e

dall'Allegato tecnico 41 sarà presentata nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del d. lgs 387/2003 e valutata dalla Provincia/Città metropolitana.

I restanti impianti che non ricadono nell'Allegato IV alla parte quinta del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. sono soggetti all'autorizzazione ordinaria, di cui all'art. 269 del medesimo decreto legislativo. Tale autorizzazione è rilasciata dalla Provincia/Città metropolitana nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del d. lgs 387/2003.

Qualora entro lo stesso stabilimento siano presenti più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, destinati a medesime attività e aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, si ricorda che, ai sensi dell'art. 270 c.4 del d. lgs 152/2006, l'Autorità competente può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo, in relazione a condizioni di fattibilità tecnico-economica, il convogliamento ad un solo punto di emissione. Ai fini della determinazione dei valori limite di emissione, l'Autorità competente deve considerare tali impianti come un unico impianto. Ulteriori criteri utili a determinare la potenza complessiva di più unità di combustione (impianti) posti entro il medesimo stabilimento sono riportati nell'Allegato 41 "Medi impianti di combustione industriali di potenza uguale o superiore a 1 MWt e inferiore a 15 MWt" di cui al decreto regionale n. 17322 del 28 novembre 2019.

Per gli impianti che possono determinare un impatto olfattivo, le Autorità competenti possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene, sulla base di quanto previsto dall'art. 272bis del d.lgs 152/2006; a tal fine, nelle more dell'emanazione degli indirizzi nazionali auspicati nello stesso articolo, si potrà fare riferimento a quanto previsto dalla d.g.r. 3018 del 15/02/2012 "*Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno*".

4.5.7 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e norme in campo urbanistico ed edilizio

L'indicazione contenute nell'art. 12, comma 1, del d. lgs. 387/2003 relativa alla pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti e del comma 7 relativa alla possibilità di ubicazione degli impianti in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, sono indicazioni di carattere generale la cui portata sito specifica vanno lette alla luce delle disposizioni contenute nel Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR).

L'indicazione del comma 3 che stabilisce che l'Autorizzazione Unica costituisce, ove occorra, variante urbanistica va letta riferendosi unicamente agli impianti indicati come istruibili dal PEAR. Solo per essi, infatti, l'avvio dell'iter istruttorio ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 permette di valutare la coerenza della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto con le previsioni urbanistiche dello strumento urbanistico locale e permette anche di distinguere se trattasi di impianti la cui installazione non richieda opere particolari, oppure se trattasi di impianti che richiedano la costruzione di edifici di contenimento o di rilevanti opere accessorie. In particolare, per questi secondi

la realizzazione può avvenire, compatibilmente con l'esito positivo dell'iter istruttorio, anche in aree ove lo strumento urbanistico locale individua categorie di destinazione urbanistica che privilegino altri indirizzi di sviluppo del territorio rispetto all'installazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Con riferimento alle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici comunali il PEAR prevede, al Capitolo 8, condizioni di non idoneità per molteplici tipologie di impianti fotovoltaici al suolo.

Per quanto riguarda gli aspetti edilizi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.p.r. 380/2001 il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia.

4.5.8 Relazioni tra la procedura di Autorizzazione Unica e la disponibilità del suolo oggetto dell'intervento

Ai sensi dell'art. 27 comma 42 della legge 99/2009, modificativa dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003, per gli impianti fotovoltaici e gli impianti alimentati a biomassa è necessario dimostrare i titoli in base ai quali il proponente ha la disponibilità degli immobili o delle aree su cui realizzare l'impianto e le opere connesse e che quantificano il periodo di tale disponibilità. Analoga dimostrazione è richiesta, ai sensi del punto 13.1 d) delle Linee Guida Nazionali (d.m. 10/09/2010), per gli impianti diversi dagli impianti fotovoltaici e dagli impianti alimentati a biomassa, per quanto riguarda le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse. Pertanto, nel caso il proponente l'intervento sia diverso dal proprietario dell'immobile o delle aree su cui si intende realizzare l'impianto e le opere connesse, all'istanza ai sensi dell'art. 12 comma 3) del d. lgs. 387/2003 devono essere allegati copia dei titoli registrati/trascritti (diritto reale di superficie e di usufrutto, contratto preliminare registrato, contratto di proprietà registrato, contratto di affitto registrato) in base ai quali il proponente attesta il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 27 comma 42 della l. 99/2009. Nel caso il proponente non abbia i predetti requisiti deve dimostrare di avere avviato la procedura di esproprio sulle aree interessate dall'intervento proposto.

In relazione agli impianti fotovoltaici da realizzare al suolo, l'art. 10 commi 4 e 5 del d. lgs. 28/2011 detta i requisiti e specifiche tecniche che gli stessi impianti devono possedere per accedere agli incentivi statali. Il comma 4 indica i limiti per gli impianti da realizzare su area agricola: tra questi il limite a 1 MWe e la destinazione di non più del 10% della superficie disponibile all'impianto.

Il comma 5 prevede che i limiti del comma 4 non si applicano se il terreno è abbandonato da almeno 5 anni; in questo caso, pertanto, l'impianto può avere superficie maggiore, ed estendersi al 100% della superficie in disponibilità del richiedente.

L'allegato 3A del d.m. 5 maggio 2011 prevede che la classificazione di terreno abbandonato da almeno 5 anni sia dimostrata dai proprietari attraverso "*esibizione della notifica ai proprietari effettuata dalla regione ai sensi dell'art. 4 della Legge 440/1978*". L'art. 4 della legge 440/78 dispone che siano le Regioni a delimitare le singole zone del proprio territorio che risultano caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre, assegnando le terre incolte o abbandonate ai richiedenti, che si obbligano alla coltivazione, sostituendo pertanto i proprietari. La richiesta di coltivazione è notificata, a cura delle Regioni, al proprietario e agli aventi diritto. A seguito della notifica il legittimo

proprietario può presentare alla Regione un proprio piano di coltivazione, che evita l'assegnazione dello stesso terreno incolto al richiedente (non proprietario).

Stante lo stato di fatto per legge, Regione Lombardia non ha dato applicazione alla Legge 440/1978, ad esempio delimitando aree del territorio regionale ove sono presenti estesi fenomeni di abbandono delle terre suscettibili di utilizzazione agricola, né sono mai pervenute in Regione richieste di assegnazione di terre incolte da coltivare. La conseguenza è che non sono mai state assegnate terre incolte e mai è stata notificata ai proprietari una richiesta di coltivazione delle terre incolte ai sensi della Legge 440/1978.

In conclusione, fatto salvo quanto stabilito nell'atto regionale di approvazione delle Aree non idonee, l'impianto fotovoltaico al suolo può essere realizzato applicando, ai fini dell'accesso agli incentivi statali, i criteri e le delimitazioni specifiche previste dal comma 4 del d. lgs. 28/2011.

4.5.9 Impianti alimentati da particolari tipi di biogas

Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas possono utilizzare:

- biogas prodotto da fermentazione anaerobica di biomasse provenienti dall'agricoltura (comprendente effluenti zootecnici, sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura;
- biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica di scarti delle industrie connesse alla silvicoltura, alla preparazione di alimenti, comprese la pesca e l'acquacoltura, dagli sfalci e potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti speciali e urbani;
- biogas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione di reflui domestici e industriali. Si cita il dm 264/2016 che fornisce indicazioni per l'utilizzo di sottoprodotti.

La Sezione 6, Parte II, dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. precisa che il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio gli effluenti di allevamento (reflui zootecnici), i prodotti agricoli o borlande di distillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della Parte IV del medesimo decreto. In particolare, qualora il biogas sia prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica esso può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti e può essere utilizzato a seguito di autorizzazione rilasciata ai sensi della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. La Sezione 6 prosegue indicando che il biogas deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1% v/v. Le condizioni di utilizzo del biogas prevedono che avvenga nel medesimo comprensorio in cui tale biogas è prodotto e sugli impianti devono essere effettuati controlli almeno annuali dei valori di emissione, mentre per impianti con potenza termica nominale maggiore di 6 MWt è richiesta la misurazione in continuo dei valori di emissione.

La componente energetica del biogas è il biometano. Regione Lombardia con proprio decreto n. 6785/2019, pubblicato sul BURL del 20/05/2019 S.O. n. 21 ha confermato che i criteri statali che definiscono il biometano quale prodotto, individuati nel d.m.2 marzo 2018 e nella relativa procedura

operativa pubblicata dal GSE, sono da applicarsi anche nel caso in cui il biometano derivi da un impianto di recupero di rifiuti.

Resta ferma per il proponente la possibilità di immettere una parte del biometano prodotto dall'impianto autorizzato in rete per consumo nei trasporti alle condizioni e secondo le modalità previste dalle Procedure Applicative del d.m. 2 marzo 2018 del GSE.

4.5.10 Relazioni tra il procedimento ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e le autorizzazioni in campo sanitario

Gli impianti di produzione di energia che hanno in ingresso e trasformano sottoprodotti di origine animale (SOA) di categoria 1, 2 e 3 e prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 e che svolgono le operazioni di cui all'art. 24, paragrafo 1, lett. b), c), g) del regolamento medesimo (incenerimento, co-incenerimento, pirolisi, gassificazione, compostaggio e digestione anaerobica) sono soggetti a riconoscimento da parte delle Autorità sanitarie competenti (tracciabilità ai fini del rischio sanitario).

Gli impianti che utilizzano SOA di categoria 1, 2 e 3 e prodotti derivati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, quali combustibili sono soggetti a riconoscimento, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lett. d) del regolamento medesimo (tracciabilità ai fini del rischio sanitario). Inoltre, l'articolo 185, comma 2, lettera b) del d.lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio e, conseguentemente, dal Titolo III-bis alla parte IV del D. Lgs 152/06 e smi che disciplinano l'incenerimento di rifiuti.

Pertanto, si ha la seguente situazione:

- 1) per gli impianti che utilizzano SOA di categoria 1, 2 e 3 e prodotti derivati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, quali combustibili vi è l'obbligo del riconoscimento, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lett. d) del regolamento medesimo;
- 2) vi è esclusione dalle norme relative alla Parte Quarta del d. lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti che utilizzano SOA di categoria 1, 2 e 3 e prodotti derivati per incenerimento, smaltimento in discarica, utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio. Per questi ultimi vi è l'obbligo del doppio assoggettamento alla normativa sanitaria (regolamento (CE) n. 1069/2009) e a quella ambientale (d. lgs. 152/2006).

Con specifico riferimento gli impianti di biogas e compostaggio soggetti all'obbligo del riconoscimento, ad essi si applicano le disposizioni di cui all'All. V Capo I sezione 1 del regolamento (UE) n. 142/2011. I requisiti impiantistici previsti da tali disposizioni sono verificati in sede di Conferenza di Servizi.

Qualora in ingresso ai suddetti impianti si abbiano SOA di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, questi sono soggetti al doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) per le operazioni di trasporto, di compilazione del documento commerciale e del registro delle partite.

Sempre con riferimento agli impianti di biogas le “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”, approvate dalla Conferenza Stato Regioni del 7 febbraio 2013, stabiliscono che sono esclusi dal riconoscimento:

- i. impianti di biogas e compostaggio, annessi all’azienda agricola, che, in conformità al d.m. 7 aprile 2006 e alla d.g.r. n. 3298 del 18 aprile 2012, (capitolo 4.3.11), introducono come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale lo stallatico, comprendente anche gli “effluenti di allevamento” così come definiti dal d.m. 7 aprile 2006, alle seguenti condizioni:
 - lo stallatico deve essere prodotto dalla stessa azienda cui è annesso l’impianto di biogas;
 - lo stallatico può provenire anche da altre aziende, purché appartenenti allo stesso consorzio interaziendale (dell’azienda cui è annesso l’impianto di biogas), oppure da aziende con le quali è stato stipulato un contratto di valorizzazione dell’effluente aziendale di durata pluriennale (così come definito all’art. 3, lettera ii della d.g.r. 5868/2007 e all’art.3, lettera hh) della d.g.r. n. 2208/2011) in quanto equiparabili ai consorzi interaziendali.
- ii. impianti di biogas e compostaggio non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all’articolo 10 lettera p) del Regolamento (CE) n. 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest’ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) n. 1069/2009 trasformati conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- iii. impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto.

Per gli impianti di cui al punto i) e iii), qualora tali impianti di biogas siano situati all’interno o accanto a siti in cui si detengono animali d’allevamento, devono essere rispettati i requisiti di cui all’All. V, Capo I, sezione 1, punto 3 del Regolamento (UE) n. 142/2011 ossia l’impianto di biogas deve essere fisicamente separato dall’allevamento, se necessario mediante recinzioni, e a distanza appropriata. L’esclusione dall’obbligo di riconoscimento deve essere specificatamente verificata dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia nell’ambito della Conferenza dei Servizi e sentito il competente Dipartimento Veterinario dell’ATS che verifica che la disposizione di cui all’All. V Capo I sezione 1 punto 3 del Regolamento (UE) n. 142/2011 sia prevista in sede di progetto.

Per quanto riguarda la combustione del biogas, i limiti da applicare alle emissioni in atmosfera generate dalla combustione sono quelli previsti dalla d.g.r. 3934/2012 punto 7.3 – motori.

4.5.11 Coordinamento tra il procedimento di Autorizzazione Unica e le competenze delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA)

Il rilascio delle autorizzazioni e quindi la titolarità a partecipare alla Conferenza di Servizi sono di norma di competenza delle sole amministrazioni pubbliche (Comune, Provincia, ecc.) secondo quanto previsto dalla legge 241/1990 e s.m.i. e come ribadito dalla Circolare del 25 maggio 2008 della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile.

ATS (Servizio Prevenzione) e ARPA coadiuvano in sede tecnico-amministrativa le amministrazioni in modo che queste si possano esprimere in sede di Conferenza di Servizi.

ARPA esercita attività di controllo e supporto tecnico-scientifico e di controllo in materia ambientale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16 la quale prevede che *“la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle funzioni di propria competenza in materia ambientale, ed in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell'ARPA, acquisendone il parere; sulla base di specifiche convenzioni, l'attività tecnica dell'ARPA può sostituire l'attività istruttoria dell'ente procedente”*.

ATS ha competenza in materia di igiene e salute dei cittadini, è titolare della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Per gli impianti di biogas e compostaggio soggetti all'obbligo del riconoscimento ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lett. g) del regolamento (CE) n. 1069/2009, ATS partecipa obbligatoriamente alla Conferenza di Servizi verificando il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009, ovvero del regolamento (UE) n. 142/2011 di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, anche attraverso prescrizioni che sono recepite nell'Autorizzazione Unica.

4.5.12 Allacciamenti alla rete di distribuzione e rete trasmissione elettrica

Le competenze per l'impianto di rete per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione/trasmissione sono del Gestore locale di rete di distribuzione nel caso di impianti che immettono l'energia prodotta nelle reti a bassa e media tensione, ovvero di Terna s.p.a. nel caso di impianti direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale.

La richiesta di connessione alla rete è documento da produrre, da parte del proponente l'impianto di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, all'atto della domanda di Autorizzazione Unica, come disposto nel precedente punto 4.1 lett. u) punto 1. La risposta da parte del Gestore di rete (preventivo ovvero STMG = Soluzione Tecnica Minima Generale), di cui al punto 8.7 della deliberazione AEEG 4 agosto 2010 - ARG/elt 125/10, viene acquisita nel corso dell'iter autorizzativo, prima della conclusione della Conferenza di Servizi.

Nel caso il progetto dell'impianto comprenda anche la realizzazione, modifica o spostamento, da parte del soggetto richiedente l'Autorizzazione Unica, di un tratto di linea elettrica con tensione fino a 150 kV, non costituente Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239, la Provincia è, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) della l.r. 26/2003, anche l'Autorità competente al rilascio della necessaria autorizzazione secondo le procedure della l.r. 52/1982.

In tal caso la procedura di cui alla l.r. 52/1982 è condotta dalla Provincia nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica e nel caso in cui il proponente non si sia preventivamente avvalso della procedura abbreviata di cui all'art. 7 della l.r. 52/1982 il procedimento di Autorizzazione Unica coordina e ricomprende il procedimento di autorizzazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 della predetta l.r. 52/1982. In tali casi il procedimento di Autorizzazione Unica è esteso a tutti i soggetti coinvolti per l'espressione del parere di cui alla l.r. 52/1982 per l'impianto di rete per la connessione. Nell'arco temporale di interesse della fase pubblicistica della verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (45 giorni), la Provincia effettua le pubblicazioni di cui all'art. 3 della l.r. 52/1982 e verifica la documentazione progettuale anche ai fini dell'autorizzazione dell'impianto suddetto. Nell'ambito del procedimento unico e comunque prima della conclusione della Conferenza di Servizi vengono acquisiti il nulla osta dell'ispettorato del Ministero delle Comunicazioni, ora Ministero dello Sviluppo Economico, di cui all'art. 95 del d. lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e la risposta da parte del Gestore di rete (preventivo ovvero STMG – Soluzione Tecnica Minima Generale – di cui alla delibera AEEG 4 agosto 2010 - ARG/elt 125/10).

Nel caso il soggetto richiedente abbia attivato la procedura di cui all'art. 7 della l.r. 52/1982 la dichiarazione e la documentazione ivi previste, tra cui risposta da parte del Gestore di rete, sono allegate quale parte integrante del progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'autorizzazione alla realizzazione, modifica o spostamento nonché all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione fino a 150 kV costituisce parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica nel quale sono disciplinati anche gli obblighi e le modalità di collaudo. Nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica si esamina la richiesta di allacciamento inoltrata al Gestore locale di rete. La risposta da parte del gestore di rete (STMG – Soluzione Tecnica Minima Generale – di cui alla delibera AEEG 4 agosto 2010 - ARG/elt 125/10) viene acquisita preliminarmente all'avvio del procedimento di Autorizzazione Unica.

Nel caso di reti con tensione superiore a 150 kV o appartenenti alla RTN gestita da Terna S.p.A., fatto salvo quanto indicato nel punto 2.3, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero Sviluppo Economico ai sensi della legge 239/2004.

Gli impianti di produzione di energia non connessi alla rete elettrica mediante uno specifico impianto di rete sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente paragrafo.

4.5.13 Agenzia delle Dogane

L'Agenzia delle Dogane ha la competenza in merito alla denuncia di apertura di officina elettrica ai sensi del titolo III del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Tuttavia, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto da parte dell'Agenzia, che pertanto non verrà convocata in Conferenza di Servizi.

Acquisita l'Autorizzazione Unica il titolare a propria cura avvia gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui al d. lgs. 504/1995.

4.5.14 Gestore dei Servizi Energetici

Il Gestore Servizi Energetici (GSE) promuove in Italia lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso l'erogazione di incentivi per la produzione di energia e mediante attività di supporto e di informazione per un consumo di energia elettrica responsabile e compatibile con lo sviluppo sostenibile. Esso è titolare della competenza in merito alla qualifica attestante la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, qualifica di Garanzia di Origine per l'accesso ai meccanismi di incentivazione e qualifica IAFR per gli impianti che accedono ai meccanismi incentivanti precedenti al d.m. 6/7/2012.

Il GSE non interviene nei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica, pertanto non partecipa alla Conferenza di Servizi. Per i procedimenti che prevedono un'autorizzazione espressa, l'atto autorizzativo all'impianto permette al titolare l'avvio della procedura per la qualificazione dell'impianto medesimo per l'incentivazione della produzione di energia.

4.6. Elenco degli enti con titolarità decisionale nel procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs 387/2003

Nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica si compie una ricognizione delle competenze autorizzatorie poste in capo alle diverse amministrazioni interessate.

- **COMUNE:** ha competenza in materia di urbanistica ed edilizia (Piano di governo del territorio e regolamento edilizio); aspetti igienico-sanitari (regolamento locale igiene), aspetti ambientali generali (scarichi idrici, contenimento delle emissioni in atmosfera, rumori), salute e sicurezza dei cittadini (attività insalubri, distanze da aree abitate), sicurezza nei cantieri, attraversamenti idraulici dei corsi d'acqua del reticolo minore (r. d. 523/1904), Piano Utilizzazione Agronomica (PUA), Programma Operativo Aziendale (POA).

Esprime assenso/diniego alla realizzazione dell'impianto di produzione dell'energia elettrica in merito alla rispondenza del progetto presentato alle norme vigenti nelle materie richiamate. Partecipa alla Conferenza dei Servizi semplificata e a quella simultanea.

- **PROVINCIA/CITTA' METROPOLITANA:** ha competenza in merito a: autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e tutela della qualità dell'aria (d. lgs. 152/2006), Autorizzazione Ambientale Integrata (d. lgs. 152/2006), autorizzazione alla gestione dei rifiuti (d. lgs. 152/2006), captazione di acque e rilascio di concessioni (r.d. 1775/1933), scarichi in corpo idrico superficiale (d. lgs. 152/2006), strade ex statali (escluse ANAS), strade provinciali; linee elettriche (l.r. 52/1982); trasformazione del bosco (l.r. 31/2008, art. 43), vincolo idrogeologico e trasformazione del suolo (l.r. 31/2008, art. 44); autorizzazione paesaggistica (art. 80, comma 3, l.r. 12/2005), attraversamenti di strade ex statali (escluse ANAS) e strade provinciali, autorizzazione alla costruzione di infrastrutture lineari energetiche (l.r. 26/2003 e l.r. 52/1982), autorizzazione agli impianti a carattere innovativo, di ricerca e innovazione, autorizzabili in base agli artt. 29 quater, 208, 209 del d. lgs. 152/2006 che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, previo parere obbligatorio di Regione Lombardia, autorizzazione alla trasformazione del suolo per aree soggette a vincolo idrogeologico (l.r. 31/2008), autorizzazione paesaggistica (l.r. 12/2005).

È l'Amministrazione procedente, convoca la Conferenza dei Servizi semplificata, esprime assenso/diniego alla realizzazione dell'impianto di produzione dell'energia elettrica in merito alla rispondenza del progetto presentato alle norme vigenti nelle materie richiamate e raccoglie l'assenso/diniego da parte delle altre amministrazioni deputate ad esprimere tale consenso, ovvero contrarietà, raccoglie i pareri delle amministrazioni che esprimono valutazioni tecniche preliminari alla formulazione dell'assenso/diniego definitivo.

Convoca e presiede la Conferenza dei Servizi simultanea qualora la Conferenza dei Servizi semplificata riporti atti di dissenso.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO: ha competenza nell'espressione del parere vincolante, comprensivo di eventuali prescrizioni, qualora l'intervento interessi un'area soggetta a vincolo archeologico e nell'espressione del parere vincolante, comprensivo di eventuali prescrizioni, qualora l'intervento interessi un'area soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi del d. lgs. 42/2004 .

Partecipa alla Conferenza dei Servizi semplificata e a quella simultanea.

- **ENTE GESTORE AREE NATURALI PROTETTE, PARCHI REGIONALI, E RISERVE NATURALI:** ha competenza nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica qualora l'intervento interessi aree vincolate dalla l. 394/1991 e dalla l.r. 86/1983, nel rilascio delle autorizzazioni per il mutamento della destinazione d'uso qualora l'intervento interessi aree di bosco o ad aree assoggettate al vincolo idrogeologico, ai sensi della l.r. 31/2008.

Partecipa alla Conferenza dei Servizi semplificata e a quella simultanea.

- **ENTE GESTORE DEL SIC/ZPS:** ha competenza nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica qualora l'intervento interessi aree vincolate alla Rete Natura 2000 ai sensi del d.p.r. 357/1997.

Partecipa alla Conferenza dei Servizi semplificata e a quella simultanea.

- **COMUNITA' MONTANA:** ha competenza nel rilascio delle autorizzazioni per il mutamento della destinazione d'uso qualora l'intervento interessi aree di bosco o ad aree assoggettate al vincolo idrogeologico, ai sensi della l.r. 31/2008.

Partecipa alla Conferenza dei Servizi semplificata e a quella simultanea.

- **AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE:** ha competenza nel rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi della l.r. 26/2003 e s.m.i..

Partecipa alla Conferenza dei Servizi semplificata e a quella simultanea.

- **VIGILI DEL FUOCO:** hanno competenza nel rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) ai sensi del d. lgs. 139/2006. È a discrezione del richiedente la facoltà di avvalersi, per l'istanza per la realizzazione dell'impianto, della Direzione Regionale VVFF che esprime la deroga al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI).

Partecipa alla Conferenza dei Servizi semplificata e a quella simultanea.

- REGIONE o AIPO: hanno competenza nel rilascio dell'autorizzazione agli attraversamenti idraulici dei corsi d'acqua del reticolo principale ai sensi del r.d. 523/1904 e al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo di competenza regionale ai sensi della l.r. 8/1998.

Partecipa alla Conferenza dei Servizi semplificata e a quella simultanea.

- REGIONE: ha competenza al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi del d. lgs. 387/2003, gli impianti idroelettrici di grandi derivazioni d'acqua, ai sensi del r.d. 1775/1933 e dell'art. 44 comma 1 lett. h) della l.r. 26/2003 e l'approvazione di impianti di ricerca e innovazione, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. c) e degli impianti a carattere innovativo per la gestione di rifiuti, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett c bis) della l.r. 26/2003

È l'Amministrazione procedente, convoca la Conferenza dei Servizi semplificata, esprime assenso/diniego alla realizzazione dell'impianto di produzione dell'energia elettrica in merito alla rispondenza del progetto presentato alle norme vigenti nelle materie richiamate e raccoglie l'assenso/diniego da parte delle altre amministrazioni deputate ad esprimere tale consenso, ovvero contrarietà, raccoglie i pareri delle amministrazioni che esprimono valutazioni tecniche preliminari alla formulazione dell'assenso/diniego definitivo.

Convoca e presiede la Conferenza dei Servizi simultanea qualora la conferenza dei Servizi semplificata riporti atti di dissenso.

- CONSORZI DI BONIFICA: ha competenza al rilascio dell'autorizzazione all'attraversamento di canali di bonifica di competenza del Consorzio ai sensi del r.d. 368/1904.

Partecipa alla Conferenza dei Servizi semplificata e a quella simultanea.

- ASL: ha competenza al rilascio del parere igienico-sanitario per le attività edilizie, per gli aspetti riguardanti la sicurezza della collettività e dei singoli derivanti dal funzionamento di macchine ed impianti, per gli aspetti di salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro (antifortunistica), per gli aspetti di prevenzione nel caso l'intervento abbia interazioni o rischi sulla salute umana o rischi biologici, chimici e fisici sull'ambiente.

Partecipa alla Conferenza dei Servizi semplificata e a quella simultanea.

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia: ha competenza al rilascio del nulla osta per la costruzione, modifica o spostamento di conduttura di energia elettrica, ai sensi del d. lgs. 259/2003.

Partecipa alla Conferenza dei Servizi semplificata.

- ENAC-ENAV: ha competenza al rilascio del nulla osta per la sicurezza del volo, ai sensi del r.d. 327/1942.

Partecipa alla Conferenza dei Servizi semplificata.

4.7 Definizione dell'importo delle fideiussioni per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi

Ai fini dell'applicazione del punto 13.1 lett. j) delle Linee Guida Nazionali, a carico dei soggetti proponenti gli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili è richiesto, in fase di istruttoria della domanda per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, l'impegno a corrispondere, all'atto di avvio dei lavori, una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse di competenza del richiedente e delle opere di messa in pristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica. Per gli impianti che gestiscono rifiuti le condizioni dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino dei luoghi son quelle previste dalla normativa del settore rifiuti.

Prima dell'avvio dei lavori il soggetto autorizzato presenta all'Amministrazione precedente la dichiarazione di avvio dei lavori e presta la cauzione all'Amministrazione, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

La polizza fideiussoria è compilata secondo le indicazioni e il modello approvato da Regione Lombardia con decreto regionale n. 5448 del 24/06/2013 pubblicato sul BURL del 27/06/2013 S.O. n. 31.

L'Amministrazione precedente accetta la polizza. In caso di mancata presentazione della polizza fideiussoria, l'Amministrazione precedente intima di non procedere all'inizio dei lavori, dando al soggetto autorizzato un termine di 45 giorni per presentarla. Trascorso tale termine l'Amministrazione precedente revoca il titolo autorizzativo.

La polizza ha validità di 5 (cinque) anni, al termine dei quali deve essere rinnovata per scaglioni di 5 anni fino a fine vita dell'impianto. In occasione di ogni rinnovo, la polizza è rivalutata sulla base dell'indice ISTAT di riferimento dei 4 (quattro) anni antecedenti. La polizza rinnovata, altresì, è presentata almeno mesi 1 (uno) prima del termine finale di efficacia legato alla polizza in scadenza, pena la revoca del provvedimento di Autorizzazione Unica e conseguente obbligo di dismissione dell'impianto e messa in pristino dei luoghi.

L'importo della cauzione riguarda il valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale riportato nel progetto dell'impianto. Per tale valutazione il proponente l'impianto effettua un'analisi dei costi utilizzando i Prezziari delle Camere di Commercio di più recente pubblicazione.

Per tutti gli impianti l'importo della fideiussione è determinato dalla seguente relazione:

$$\text{Fideiussione} = (P \times C_{\text{smalt}}) + (C_{\text{amb}} \times S) + (C_{\text{ripr}} \times S)$$

dove:

S = superficie occupata dall'impianto [m²];

P = peso dei materiali costituenti rifiuti dallo smantellamento dell'impianto [t], dove per rifiuti si intendono i materiali derivanti dalla dismissione dell'impianto destinati a impianti di trattamento di rifiuti (sono quindi esclusi i materiali che possono reimpiegati o destinati al mercato) ;

C_{smalt} = costo smaltimento materiali costituenti rifiuti [€/t], desumibile dalla relazione tecnica di cui alla lettera p), punto 7, del paragrafo 4.1 del presente documento;

C_{amb} = costo opere recupero ambientale [€/m²], desumibile dalla relazione tecnica di cui alla lettera p), punto 7, del paragrafo 4.1 del presente documento;

C_{ripr} = costo lavori ripristino [€/m²], desumibile dalla relazione tecnica di cui alla lettera p), punto 7, del paragrafo 4.1 del presente documento.

Gli impianti idroelettrici non sono tenuti alla sottoscrizione della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa perchè già assoggettati al versamento della cauzione, prevista dall'art. 19, comma 4, del r.r. 2/2006, al momento rilascio della concessione di derivazione e al versamento di una fideiussione per gli impianti potenza nominale di concessione maggiore 30 kWe che si estingue dopo il collaudo delle opere.

4.8 Contenuti dell'Autorizzazione Unica

Ai fini dell'applicazione del punto 15.1 delle Linee Guida Nazionali, l'Autorizzazione Unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione assunta all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte. Per tale motivo la Conferenza di servizi è condotta secondo quanto stabilito nei precedenti punti 4.2, 4.3, 4.4.

L'Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico. Il provvedimento, in conformità al progetto approvato, individua in modo chiaro l'impianto di connessione (impianto di rete per la connessione e l'impianto di utenza per la connessione), ne autorizza la realizzazione, modifica o spostamento, disciplina gli obblighi e le modalità di collaudo. Il provvedimento inoltre contiene, per l'impianto di rete per la connessione, anche l'autorizzazione all'esercizio a favore del Gestore della rete di distribuzione dell'energia elettrica.

L'Autorizzazione Unica include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e definisce le specifiche modalità perché il proponente l'impianto ottemperi all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, ottemperi all'obbligo della esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

L'Autorizzazione Unica prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori, congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce. Decorso detto termine, l'Amministrazione procedente concede proroga motivata in base alle reali esigenze di completamento dell'impianto da parte dell'intestatario, ovvero provvede a rivedere l'Autorizzazione Unica rivalutandone i presupposti, qualora i lavori di realizzazione non siano stati avviati.

Ai fini dell'applicazione del punto 15.3 delle Linee Guida Nazionali, qualora gli impianti siano ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, l'Autorizzazione Unica dispone la variante dello strumento urbanistico. Regione Lombardia predispose l'elenco delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti. In particolare, per l'individuazione delle aree non idonee poste in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, Regione Lombardia tiene conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli artt. 7 e 8 della l. 57/2001, nonché all'art. 14 del d. lgs. 228/2001.

L'Autorizzazione Unica, per la parte relativa all'impianto di produzione, può essere volturata ad un soggetto terzo che ne abbia i requisiti. A tale riguardo l'Amministrazione procedente verifica il possesso dei titoli; in particolare la disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e il possesso dei requisiti in materia di antimafia. Il provvedimento di volturazione dell'Autorizzazione Unica riporta, per gli impianti non ancora realizzati o non ancora entrati in esercizio, i termini per l'avvio e la conclusione dei lavori di costruzione ed installazione dell'impianto, ovvero per la sua messa in esercizio, decorsi inutilmente i quali il provvedimento di volturazione perde efficacia.

4.8.1 Durata dell'Autorizzazione Unica

L'Autorizzazione Unica è un provvedimento che assomma in sé le autorizzazioni di settore, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni nel procedimento amministrativo di cui all'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e previsti dalle diverse normative di settore. L'Autorizzazione Unica non ha quindi una scadenza propria, fatte salve le scadenze delle singole autorizzazioni specifiche, le quali dovranno essere rinnovate dall' esercente titolare dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. A riguardo i titoli che compongono l'Autorizzazione Unica e riferiti all'art. 3.1 del d.p.r. 59/2013 "Regolamento AUA" hanno durata pari a 15 anni, conformemente a quanto previsto dallo stesso Regolamento.

4.9 Indicazioni per gli impianti di produzione di biometano

4.9.1 Elementi per l'assimilazione agli impianti di biogas

Di seguito vengono fornite indicazioni che permettono di assimilare, ai fini delle procedure autorizzative, gli impianti di produzione di biometano agli impianti di digestione anaerobica che producono biogas.

Gli impianti di produzione di biometano e gli impianti di digestione anaerobica che producono biogas sono concettualmente sovrapponibili, almeno nelle sezioni di caricamento all'impianto, di digestione anaerobica e di accumulo del biogas o del biometano. Gli impianti di produzione di biometano, tuttavia, non realizzando una combustione non generano emissioni di inquinanti, a parte le emissioni della torcia di combustione dell'off gas.

È pertanto logico assoggettare in linea di massima gli impianti di produzione di biometano a criteri localizzativi meno restrittivi rispetto a quelli a cui sono assoggettati gli impianti di produzione di energia elettrica tramite combustione di biogas.

Di seguito vengono fornite le considerazioni che permettono di affermare che le due tipologie di impianti sono concettualmente assimilabili.

Entrambi le tipologie di impianti generano un gas per via biologica, il biogas, composto per circa il 50%-75% di biometano. Mentre nel caso degli impianti di biometano il biogas prodotto viene purificato e riqualificato fino ad ottenere una concentrazione volumica di biometano del 98% e quindi immagazzinato nella sezione del gasometro per poi essere immesso nella rete del gas naturale o utilizzato direttamente come carburante nei trasporti, nel caso degli impianti di produzione di energia elettrica tramite combustione di biogas quest'ultimo in uscita dalla sezione di digestione anaerobica viene purificato, deumidificato e inviato a combustione entro un cogeneratore.

Di fatto strutturalmente l'impianto di produzione di biometano non dispone della sezione di cogenerazione, come rappresentato nella tabella seguente.

Presenza della sezione	Impianto di produzione di energia elettrica tramite combustione di biogas	Impianto di produzione di biometano	Funzione della sezione
sezione comune ad entrambe le tipologie di impianti	sezione di caricamento	sezione di caricamento	raccolta, selezione e pretrattamento delle biomasse
sezione comune ad entrambe le tipologie di impianti	sezione di digestione anaerobica	sezione di digestione anaerobica	processi di anaerobiosi e metanogenesi
sezione comune ad entrambe le tipologie di impianti	sezione gasometrica	sezione gasometrica	raccolta, pulizia e deumidificazione del biogas prodotto
presente unicamente negli impianti di combustione del biogas	sezione di cogenerazione		combustione del biogas e produzione di energia elettrica e calore

presente unicamente negli impianti di produzione del biometano		sezione di up-grading	purificazione e riqualificazione del biogas
presente unicamente negli impianti di produzione del biometano	sezione di distribuzione	sezione di distribuzione	immissione dell'energia elettrica in rete e impiego del calore in cogenerazione

Inoltre, in considerazione della definizione dei regimi autorizzativi per gli impianti di produzione di biometano data dall'art. 8-bis. d. lgs. 28/2011 che prevede:

a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora, nonché per le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e variazione delle matrici biologiche in ingresso;

b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a) [ossia quelli con capacità produttiva uguale o superiore a 500 standard metri cubi/ora e quelli soggetti a modifica o riconversione con variazioni delle matrici biologiche in ingresso];

assimilazione degli impianti di biometano a quelli di biogas data dall'art. 12, comma 4-bis. del d.lgs. 387/2003 e dalla previsione dell'art. 13, comma 7 del d.lgs. 387/2003 7 che permette che gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, si adottano i seguenti contenuti:

- 1) nelle more dell'approvazione del nuovo Programma Regionale Energia Ambiente e Clima, sostitutivo del Programma Energetico Ambientale Regionale, i nuovi impianti di produzione di biometano e le modifiche di quelli esistenti sono assimilati agli impianti di produzione di biogas. Pertanto i nuovi impianti di produzione di biometano da realizzarsi in aree urbanisticamente definite agricole dai Piani di Governo del Territorio comunali sono assoggettati ai medesimi criteri di istruibilità/non idoneità applicati per gli impianti di biogas e presenti nel Capitolo 6 del Programma Energetico Ambientale Regionale, approvato con d.g.r. 3706/2015;

stante quanto previsto dal d.lgs. 28/2011, gli impianti di produzione di biometano che hanno in ingresso rifiuti sono assoggettati ai criteri localizzativi ai sensi del Piano Regionale Gestione Rifiuti; pertanto in via generale e indipendentemente dalle matrici in ingresso è preferibile

l'installazione di un nuovo impianto di produzione di biometano che abbia in ingresso rifiuti in prossimità di un'area già infrastrutturata da una rete di distribuzione del gas naturale.

4.9.2 Allacciamenti degli impianti di biometano alla rete di distribuzione del gas

Di seguito si indicano, con alcuni schemi grafici, le principali casistiche di connessione di un impianto di biometano ad un utilizzo finale del combustibile prodotto, per fornire un supporto all'Autorità procedente nel procedimento di autorizzazione di un nuovo impianto di biometano o di conversione di un impianto di produzione di energia elettrica da un impianto di biogas.

Si citano anche i principali riferimenti che forniscono le specifiche di qualità del biometano:

- il decreto 18 maggio 2018, per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale;
- la norma UNI EN 16726, per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale non previste dal decreto 18 maggio 2018;
- la norma UNI EN 16723-1 per le componenti specifiche del biometano da immettere nelle reti del gas naturale;
- la norma UNI EN 16723-2 per le componenti specifiche del biometano, del gas naturale e loro miscele al punto di utilizzo come carburanti per autotrazione.


Si citano inoltre i principali riferimenti che indicano le modalità operative dei processi di misura della quantità e della qualità del biometano nel caso dell'immissione in rete:

- la norma UNI EN 16723-1;
- la norma UNI EN 16723-2;
- il Rapporto Tecnico UNI/TR 11537.

Consegna in rete

La connessione degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale è regolata dalla deliberazione del 12/2/2015, n. 46/2015/R/gas, aggiornata dalla deliberazione del 29/1/2019 n. 27/2019/R/gas, emanate da ARERA, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del d. lgs. 28/2011.

Caso 1 – Connessione diretta dell'impianto di produzione alla rete di trasporto o di distribuzione




L'impianto di produzione immette nella rete di trasmissione o di distribuzione mediante una rete di connessione di tipo privato o di responsabilità del produttore. La rete di trasmissione o di distribuzione infine è collegata con un impianto di distribuzione per autotrazione mediante una seconda rete di connessione. È altresì possibile l'utilizzo del biometano immesso nella rete per altri usi che non siano quello dell'utilizzo in autotrazione.

Le competenze per la realizzazione della connessione dell'impianto di produzione di biometano alla rete di trasporto del gas sono di Snam Rete gas (Trasportatore) e del Gestore locale della rete (Distributore) per il collegamento alla rete di distribuzione del gas.

L'iter autorizzativo dell'impianto di produzione di biometano approva il progetto dell'allacciamento alla rete del gas presentato in sede di richiesta di connessione, progetto che comprende il tratto che collega l'impianto di produzione fino al punto di consegna, definito nel Codice di rete del Trasportatore/Gestore. La richiesta di connessione alla rete è documento da produrre, da parte del proponente l'impianto di produzione di biometano all'atto della domanda di Autorizzazione Unica, come disposto nel precedente punto 4.4.2 lett. q) punto 1. Qualora i tempi di risposta da parte del Gestore della rete del gas lo consentano, viene acquisita nel corso dell'iter autorizzativo, prima della conclusione della Conferenza di Servizi, la comunicazione da parte del Trasportatore/Distributore, al richiedente/titolare dell'impianto di produzione di biometano della eventuale ammissibilità della richiesta di connessione alla rete. In alternativa, l'iter autorizzativo dell'impianto di produzione di biometano approva il progetto dell'allacciamento alla rete del gas presentato in sede di richiesta di connessione. È a carico del richiedente/titolare dell'impianto di produzione di biometano tenere a disposizione delle Autorità per verifiche o controlli il progetto dell'allacciamento alla rete del gas approvato dal Trasportatore/Distributore qualora fosse diverso da quello indicato nel provvedimento di Autorizzazione Unica.

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

Caso 2 - Immissione del biometano nella rete di trasporto o di distribuzione mediante carro bombolaio



L'impianto di produzione immette nella rete di trasmissione o di distribuzione mediante un carro bombolaio. Il biometano immesso in rete può essere destinato all'autotrazione oppure ad altri usi.


Questa modalità prevede di norma un punto di consegna posto a distanza dall'impianto di produzione del biometano; per questo motivo l'iter autorizzativo dell'impianto di produzione del biometano non approva il progetto di impianto del punto di consegna.

Consegna extra rete

Viene qui considerata la destinazione finale del biometano come combustibile per autotrazione.

La connessione degli impianti di produzione di biometano ad un impianto di distribuzione per autotrazione può avvenire tramite connessione diretta, oppure tramite consegna con carri bombolai.


Caso 3 - Immissione in consumo nei trasporti con connessione diretta con l'impianto di distribuzione per autotrazione



Questa modalità prevede l'impiego del biometano prodotto direttamente per uso come combustibile in autotrazione. Può essere realizzato mediante una rete diretta che connette l'impianto di produzione con il distributore per autotrazione. Per immissione diretta si intende, ai sensi del d.m. 16 aprile 2008, la realizzazione di un gasdotto che rifornisce un centro di consumo (distributore per autotrazione) in modo complementare alla rete di distribuzione. In conformità alle disposizioni del decreto la rete deve essere progettata. L'iter autorizzativo dell'impianto di produzione di biometano approva il progetto dell'allacciamento alla rete del gas presentato in sede di istanza ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003.

La costruzione e il collaudo della rete si conformano alle disposizioni del d.m. 16 aprile 2008.

Caso 4 - Immissione in consumo nei trasporti mediante carri bombolai



Questa modalità, come la precedente, prevede l'impiego del biometano prodotto direttamente per uso come combustibile in autotrazione. La connessione tra l'impianto di produzione e il distributore per autotrazione, diversamente dal caso precedente, può essere realizzato mediante carri bombolai.

Questa modalità prevede di norma un sito di destinazione del distributore per autotrazione posto a distanza dal punto di ubicazione dell'impianto di produzione del biometano; per questo motivo l'iter autorizzativo dell'impianto di produzione del biometano non approva il progetto di impianto di alimentazione del distributore per autotrazione.

Parte V – Effetti dell’individuazione delle aree non idonee

Regione Lombardia, nel rispetto dei criteri stabiliti dell’Allegato 3 del DM 10/9/2010 “Linee Guida nazionali sulle Fonti Energetiche Rinnovabili” ha individuato nel proprio strumento vigente di programmazione energetica (PEAR 2015), le disposizioni per la non idoneità, ovvero l’istruibilità, di determinate tipologie di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili sul territorio lombardo.

È importante richiamare sia la ratio, sia l’aspetto metodologico seguito per la costruzione di tali disposizioni. La ratio che ispira il Programma Energetico Ambientale Regionale è chiaramente delineata nel paragrafo 8.1 del documento di Piano che afferma che la sezione inerente le aree non idonee *“[...] ha la finalità di accelerare i procedimenti di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile e delle opere a loro connesse. Con questa premessa eventuali investitori hanno la consapevolezza a priori che eventuali nuove istanze [...] riceveranno un diniego [...] La non idoneità è da intendersi come un divieto all’installazione di una determinata tipologia di impianto nell’area individuata”*, (pag. 224). In altri termini funzione del Programma Energetico Ambientale Regionale è quella di differenziare le aree, previa adeguata istruttoria regionale, stabilendo per ciascuna di esse la possibilità o meno di installare le diverse tipologie di impianti (fotovoltaici, a biomasse, eolici, idroelettrici) individuando, a seconda delle caratteristiche delle singole aree, quali tipologie di impianti sono ammessi e quali esclusi. Trattasi pertanto di uno strumento di semplificazione per le Autorità competenti, Province/Città metropolitana e Comuni, le quali, ricevute le istanze autorizzatorie, devono solo verificare se l’impianto di cui si chiede l’autorizzazione ricade in ambito dove è apposto un divieto dal Programma medesimo, oppure, se viceversa esso sia istruibile. La valutazione in concreto della compatibilità dei singoli impianti alimentati da fonte rinnovabile con le caratteristiche del territorio è stata effettuata “a monte” dall’Amministrazione regionale attraverso una ricognizione dei provvedimenti comunitari, nazionali e regionali adottati che riconoscono:

- 1) l’esistenza di produzioni agroalimentari di qualità e l’istituzione di zone di tutela o vincoli geograficamente delimitati;
- 2) l’individuazione di ambiti del territorio sottoposti a tutela da strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, tra i quali:
 - a) le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, Igt, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all’articolo 12, comma 7, del d. lgs. 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo;
 - b) le aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al r.d. 3267/1923 e all’art. 44 l.r. 31/2008;
 - c) le aree boscate e soggette a vincolo idrogeologico (trasformazione del bosco) di cui all’art. 43 della l.r. 31/2008;

- d) le zone comprese in area di Parco Regionale, in monumenti naturali e in Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.) (l.r. 86/1983);
- e) le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della l. 394/91 ed inserite nell'Elenco ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della l. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
- f) le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- g) le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/143/CEE (Siti di Importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale) e le aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; le aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Bern, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE) e di specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- h) le Important Bird Areas (IBA);
- i) le zone vincolate ai sensi degli artt. 2, 9, 10 e 11 del d. lgs. 42/2004 (beni culturali) e i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco;
- j) le zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;
- k) le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- l) gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 134, 136 e 142 del d. lgs. 42/2004 (beni paesaggistici);
- m) le aree individuate ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.p.r. 357/1997, e s.m.i. (S.I.C. e Z.P.S.) – Rete Natura 2000;
- n) le zone comprese all'interno delle fasce di rispetto di cimiteri, impianti di depurazione delle acque reflue, linee ferroviarie, infrastrutture lineari energetiche anche interrato (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc), aeroporti (tutela assoluta e limitazione delle altezze), strade, servitù e vincoli militari (legge 898/1976);
- o) le aree comprese nelle zone di rispetto di cui all'art. 94 del d. lgs. 152/2006, e s.m.i. (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano);

- p) le aree individuate nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 ed eventuali integrazioni riportate nella cartografia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali. In particolare:
- q) aree individuate nelle fasce fluviali "A", "B" e "C";
- r) aree individuate tra le aree in dissesto;
- s) aree individuate dal PAI tra le zone a rischio idrogeologico molto elevato;
- t) aree soggette a vincolo di inedificabilità di cui alla Legge 102/1990 e d.g.r. 13/03/1998 n. 35038 (legge Valtellina);
- u) zone classificate in Classe di fattibilità 4 nello studio geologico comunale.
- v) q) aree critiche ai sensi della qualità dell'aria come individuate dalla d.g.r. 2605/2011 e s.m.i.

Regione Lombardia, ottenuti i risultati della ricognizione di cui sopra, ha valutato, nel merito e sulla base di criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito, quali dei vincoli determinati dalle disposizioni esistenti potessero essere mantenuti e quali, invece, potessero ammettere la realizzabilità di una specifica tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile. I criteri impiegati sono i seguenti:

- a) la tutela del suolo agricolo nello spirito di quanto previsto dalla l.r. 31/2008 e, in particolare, dall'art. 4 quater, quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitutivo del sistema rurale;
- b) nell'ambito della tutela del suolo agricolo quale spazio per la produzione di alimenti, la salvaguardia delle produzioni agroalimentari locali di qualità, anche sulla base dello sviluppo dell'ambiente rurale di cui all'art. 7 della l. 57/2001, nonché della tutela dei distretti agroalimentari di qualità di cui all'art. 13 del d. lgs. 228/2001;
- c) la conciliazione dell'esigenza di tutelare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-artistico, assicurando spazi adeguati alle attività imprenditoriali evitando di sottoporre a tutela intere porzioni di territorio sulla base di assunti generali, ma, delimitando i siti non idonei sulla base della presenza di adeguati indici che attestino la concreta esigenza di tutela delle aree determinate in applicazione dei principi esposti nei punti precedenti;
- d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;

- e) agli impianti alimentati da rifiuti sono applicati i criteri localizzativi stabiliti, ai sensi degli artt. 196, comma 1 lett. n), o) e 197, comma 1 lett. d) del d. lgs. 152/2006, nell'ambito del Programma Regionale di Gestione dei rifiuti.

Ne è scaturita l'individuazione di tipologie di impianti non idonei entro aree definite del territorio, ovvero le tipologie di impianti istruibili entro le medesime aree. A tale riguardo va precisato che la non idoneità si configura come divieto di realizzazione dello specifico impianto entro l'area in esame, sulla base dell'istruttoria compiuta nel processo di costruzione del PEAR che ha individuato una incompatibilità tra l'impianto e le caratteristiche del territorio, incompatibilità giustificata dalla ricognizione dei provvedimenti comunitari, nazionali e regionali adottati che riconoscono specifici vincoli sull'area in esame e che rendono ragione di tale incompatibilità. Sempre ai sensi del PEAR l'istruibilità di un impianto si configura come possibilità di realizzare lo specifico impianto entro l'area in esame mediante l'esito favorevole del processo autorizzativo. In sostanza la non idoneità rappresenta un divieto a priori di realizzazione dello specifico impianto entro l'area in esame, mentre l'istruibilità rappresenta la possibilità di presentare istanza per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.

Con d.c.r 1445/2021 il Consiglio regionale ha approvato l'atto di indirizzi per la definizione del nuovo Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), di cui all'art. 30 della l.r. 26/2003. Detto Programma costituirà il nuovo strumento pianificatorio e programmatico per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e per la decarbonizzazione dei settori economici della Lombardia, in coerenza con gli obiettivi nazionali. Dovrà pertanto essere sviluppata una analisi delle potenzialità energetiche offerte dal territorio, realizzando una prima mappatura delle "aree idonee", previste dal PNIEC e da definirsi sulla base di criteri in attesa di definizione da parte dello Stato. Contestualmente, il sistema delle "aree non idonee" definito dal PEAR nel 2015 dovrà essere rivisto e aggiornato, L'elaborazione del PREAC porrà attenzione anche alla valutazione del potenziale di repowering del patrimonio impiantistico esistente, caso questo più pertinente al parco impianti biogas e idroelettrico, valutando i margini di miglioramento minimo in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità e l'integrazione con un sistema sostenibile della generazione di energia da fonti rinnovabile.

Parte VI – Indicazioni per biomasse combustibili, sottoprodotti, rifiuti

Di seguito si propone un approccio che si ritiene di ausilio per assegnare, nei singoli casi, una biomassa ad una delle tre seguenti tipologie: biomasse combustibili, biomasse sottoprodotti, biomasse rifiuti.

L'approccio è desunto dall'esame della normativa vigente e non può essere utilizzato con fini escludenti: non si può affermare che l'appartenenza di una biomassa ad uno degli insiemi individuati la faccia afferire esclusivamente a detto insieme.

In termini esemplificativi: perché una biomassa possa figurare tra le biomasse elencate nell'insieme dei combustibili devono essere dimostrate le caratteristiche di cui alla Sezione 4 Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006, tuttavia, qualora la biomassa in esame ricadesse nel campo dei rifiuti, le condizioni d'uso sarebbero quelle previste per questi ultimi, come d'altra parte è indicato nella nota 1-bis) alla Sezione 4 stessa.

6.1 Biomasse combustibili e combustibili gassosi

Il presente documento individua, sulla base della ricognizione della normativa vigente, le biomasse che possono essere utilizzate in impianti di produzione di energia, sia direttamente in processi di combustione come combustibili, sia sottoposti a pirolisi o gassificazione con generazione di combustibili gassosi secondari.

Le principali disposizioni normative individuate sono:

- art. 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito in legge 205/2008;
- Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., alle condizioni ivi previste;
- art. 18 della legge 96/2010 (Comunitaria 2009);
- regolamento (CE) n. 1069/2009.

Di seguito si riassumono le biomasse combustibili come definite dalla normativa:

- i legna da ardere alle condizioni previste nella sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ii materiale vegetale proveniente da coltivazioni dedicate (sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- iii materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura (sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- iv materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua, anche surriscaldata di legno vergine (cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti), (numero 1 lett. d) della sezione 4

della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 30 comma 14 della legge 99/2009);

- v materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli (sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- vi prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014 ((sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- vii carbone di legna (sezione 2 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- viii sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella della sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ix liquor nero ottenuto nelle cartiere da operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementare il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per il risparmio energetico nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- x biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella Parte II, sezione 1 paragrafo 3 dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- xi biogas derivante dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande della distillazione destinate alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della Parte IV del medesimo decreto legislativo.
Come indicato nel paragrafo 4.3.10, qualora il biogas derivi da processi di digestione anaerobica di rifiuti putrescibili lo stesso può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti;
- xii pollina destinata alla combustione nel medesimo processo produttivo se rientrante nella definizione di cui all'art. 185 comma 2 lett. b) "sottoprodotti" (art. 18 c. 1 legge 96/2010 – Legge Comunitaria 2009);
- xiii gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas è prodotto (sezione 6 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.);

xiv olio vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole (sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 e s.m.i); l'olio vegetale deve essere conforme ai requisiti di cui al d. lgs. 55/2011;

xv combustibili liquidi prodotti dalla biomassa (bioliquidi) e utilizzati per scopi energetici quali l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento. È escluso l'utilizzo dei bioliquidi come carburanti per trasporto (art. 2 comma 1 lett. h) del d. lgs. 28/2011). I bioliquidi devono essere conformi alla norma UNI/TS 11163:2009.

Ai fini dell'utilizzo delle biomasse negli impianti si rimanda, per le casistiche già normate, alle norme tecniche di settore. Tra queste si ricordano, indicando l'elencazione come non esaustiva e fermo restando gli aggiornamenti da parte degli Enti competenti:

- UNI EN 14961-2:2011 - Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 2: Pellet di legno per uso non industriale;
- UNI EN 14961-3:2011 - Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 3: Bricchette di legno per uso non industriale;
- UNI EN 14961-4:2011 - Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Cippato di legno per uso non industriale;
- UNI EN 14961-5:2011 - Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 5: Legna da ardere per uso non industriale;
- UNI EN 14961-1:2010 - Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 1: Requisiti generali;
- UNI/TS 11163:2009 - Biocombustibili Liquidi - Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati - Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico.

6.2 Sottoprodotti

“Articolo 184-bis del d. lgs. 152/2006

(Sottoprodotto)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia.

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.”.

Il d. m. 264/2016 reca i criteri indicativi e non vincolanti per agevolare la dimostrazione, ad opera del detentore, circa il soddisfacimento delle condizioni sopra indicate. È importante precisare che il decreto ha per campo di applicazione i residui di produzione, che il medesimo decreto definisce, all'art. 2 “*ogni materiale che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto*”. Il nucleo del decreto risiede negli artt. 5 e 6 che presentano i criteri per dimostrare la certezza dell'utilizzo e l'utilizzo diretto.

Circa la certezza dell'utilizzo, il decreto precisa che tale requisito è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso.

Pertanto, sia nei procedimenti di Procedura Abilitativa Semplificata, sia nei procedimenti di Autorizzazione Unica che di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, è a carico del produttore e il detentore assicurare, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consenta l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Per garantire la certezza dell'utilizzo il decreto precisa la necessità di valutazione ad opera del produttore e del detentore della congruità tra la modalità organizzativa del ciclo di produzione che origina i materiali impiegati e l'analisi del processo di destinazione rispetto alla tipologia, quantità, qualità dei residui da impiegare. Per garantire la dimostrabilità dell'utilizzo diretto, il decreto precisa che, qualora sui materiali impiegati vengano condotte operazioni che rendono i suddetti materiali idonei a soddisfare i requisiti pertinenti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente, le predette operazioni non sono diverse da quelle della normale pratica industriale.

Lo schema seguente, allegato alla comunicazione alla Commissione al Consiglio e Parlamento europeo del 21/2/2007, riportato in Figura 1, è di ausilio nel valutare se una sostanza sia considerata sottoprodotto o rifiuto. Lo schema, pur creato in tempi anteriori al d. m. 264/2016, presenta in uno schema logico i principali contenuti del decreto ministeriale.




Figura 1 – Schema di flusso per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto.

6.3 Rifiuti

L'art. 183 comma 1 lett. a) del d. lgs. 152/2006 definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.

È necessaria una breve disamina del concetto di rifiuto. La definizione pone centralità sul verbo “disfarsi”: unico termine atto a qualificare il rifiuto come tale. Ciò significa che nel caso di cessione a soggetti terzi dell'oggetto o della sostanza in esame esso è considerato rifiuto, a meno che il

detentore dimostri che si tratti di sottoprodotto (art. 184-bis del d.lgs. 152/06) o che il rifiuto cessi di essere considerato tale in quanto rispetta le condizioni dell'art. 184-ter del d. lgs. 152/06 (cessazione della qualifica di rifiuto).

A riguardo della cessazione della qualifica di rifiuto, l'art. 184-ter del d. lgs. 152/2006 dispone che *“Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, inclusi il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale oggetto o sostanza;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.”.*

Il testo prevede che ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto era necessario che la sostanza o l'oggetto fosse *“comunemente”* utilizzato per scopi specifici, il nuovo testo prevede quale condizione che la sostanza o l'oggetto sia *“destinato a essere”* utilizzato per scopi specifici. Si ricorda che le altre condizioni necessarie affinché un rifiuto cessi di essere tale, quando è sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, sono le seguenti (comma 1 dell'art. 184-ter del d. lgs 152/2006):

- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'articolo, al comma 2, dispone due modalità alternative di criteri di *“end of waste”* (c.d. EoW): mediante regolamento comunitario, laddove emanato, o mediante uno o più decreti ministeriali, che emanano *“I criteri [...] in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, [...], caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare [...]. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.”.*

Al momento nessun provvedimento ministeriale è stato emanato in materia di biomasse rinnovabili combustibili, tuttavia, il Ministero dell'ambiente ha in corso le attività istruttorie relative ad un ulteriore decreto relativo agli oli alimentari esausti che potrebbero divenire una biomassa combustibile per produrre energia rinnovabile.

Per gli altri materiali, per i quali non sono stati emanati specifici criteri *end of waste*, si fa riferimento ai criteri generali per il recupero semplificati dettate dai seguenti decreti pregressi:

- d. m. 05/02/1998 (*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*);

- d. m. 12/06/2002, n. 161 (*Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate*);
- d. m. 17/11/2005, n. 269 (*Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate*).

In sintesi, l'articolo assoggetta la cessazione della qualifica di rifiuto al fatto che la sostanza o l'oggetto, all'esito di un'attività di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, corrisponda in modo specifico ai criteri adottati per le singole categorie di sostanze od oggetti.. Nelle more dell'adozione di tali provvedimenti (comunitari o nazionali) il legislatore italiano ha disposto che per quanto riguarda il recupero agevolato continuano ad essere di riferimento i criteri definiti dai d. m. 5/02/1998, d.m.12/6/2002, n. 161, d. m. 17/11/2005, n. 269. Diversamente per quanto riguarda il recupero non agevolato l'art. 214, comma 7, del d. lgs. 152/2006 detta una norma di chiusura che stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio in impianti "[...] di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo [...]" resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211. A riguardo, l'Allegato 2 Suballegato 1 del d. m. 5/02/1998, così come modificato dal d. m. 186 del 05/04/2006, indica quei rifiuti non pericolosi che possono essere utilizzati per produrre energia e le condizioni per il loro utilizzo in regime di recupero agevolato (art. 214 e 216 del 152/06), inoltre il d. m. 05/05/2006 riporta l'individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.

6.4 Indicazioni per talune tipologie di biomasse – il caso di alcuni sottoprodotti di origine animale

I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati sono normati dal regolamento (CE) n. 1069/2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011, dal regolamento (UE) 749/2011, dal regolamento (UE) 294/2013, dal regolamento (UE) 592/2014.

Il regolamento (CE) n. 1069/2009 definisce i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati quei prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, di cui agli artt. 3, 8, 9, 10, classificandoli in materiali di categoria 1, 2, o 3, in relazione alla elencazione in relazione a ciascuno degli articoli.

Gli artt. 12, 13, 14 del medesimo regolamento definiscono rispettivamente le condizioni di smaltimento e di utilizzo dei sottoprodotti di categoria 1, 2, o 3. In particolare, i sottoprodotti di categoria 2 e 3 possono essere compostati o trasformati in biogas in un impianto che produce energia, con la condizione per quelli di categoria 2 ciò avvenga dopo sterilizzazione sotto pressione.

L'art. 24 del regolamento prevede il riconoscimento da parte dell'Autorità sanitaria competente per gli stabilimenti ed impianti che svolgono determinate attività elencate al comma 1: trasformazione, incenerimento, coincenerimento, uso come combustibile, utilizzo in impianti di biogas e compostaggio. Per gli impianti che utilizzano sottoprodotti di categoria 1, 2, 3 come combustibili e che sono soggetti al riconoscimento si rimanda al paragrafo 4.3.11.

Il grasso animale rientra tra i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati di categoria 3 ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009. Esso può essere utilizzato come combustibile,

dopo o senza trasformazione preliminare, in un impianto che produce energia, oppure può essere smaltito mediante incenerimento o coincenerimento (art. 14 del regolamento).

Il punto 40 delle considerazioni in premessa al regolamento (CE) 1069/2009 precisa che l'uso di sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati come combustibile in un processo di combustione non dovrebbe essere considerato un'operazione di smaltimento rifiuti, tuttavia, al fine di garantire condizioni di combustione atte a tutelare la salute pubblica, nonché il rispetto delle norme ambientali tale attività dovrebbe essere un'attività autorizzata. Il regolamento (CE) 142/2011, di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009, differenzia le operazioni di incenerimento e coincenerimento da quelle di combustione: l'incenerimento e il coincenerimento sono sempre inquadrati come operazioni di smaltimento di rifiuti (l'art. 6 del regolamento CE 142/2011 richiede in modo esplicito che gli impianti che effettuano queste operazioni siano autorizzati ai sensi della direttiva 2000/76/CE che tratta dell'incenerimento di rifiuti), mentre l'Allegato 1 del regolamento (CE) 142/2011, al punto 41, definisce la combustione come l'ossidazione del combustibile che utilizza il valore energetico dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati se non sono rifiuti.

L'art. 293 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della Parte V del decreto medesimo possano essere utilizzati esclusivamente i combustibili contemplati dall'Allegato X alla Parte V del decreto, alle condizioni previste dallo stesso Allegato. A riguardo il d.m. 19/5/2016, n. 126 include tra le biomasse combustibili elencate nell'Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006 *“i prodotti greggi o raffinati costituiti da gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (CE) n. 1069/2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011, modificato dal regolamento (UE) 592/2014 [...] purché siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011, modificato dal regolamento (UE) 592/2014 e dai successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009.”*, inoltre i materiali devono rispettare i valori limite indicati nella Tabella allegata al decreto. Il regolamento (UE) 592/2014 prevede l'uso di tali materiali come combustibile per produrre energia in motori fissi a combustione interna.

In sintesi, l'impiego energetico del grasso animale è fattibile in condizioni amministrative diverse a seconda delle tre fattispecie seguenti:

- a) il grasso animale si configura come un prodotto e in tal caso deve essere conforme alla norma UNI/TS 11163:2009. In tal caso il provvedimento autorizzativo indica i limiti di emissione in atmosfera;
- b) il grasso animale si configura come sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184 bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. L'onere della dimostrazione di tali requisiti è posto in capo al soggetto che utilizza il grasso animale nei processi di combustione per produrre energia, inoltre il grasso animale deve essere conforme alla norma UNI/TS 11163:2009. Il provvedimento autorizzativo indica i limiti di emissione in atmosfera;
- c) il grasso animale si configura come rifiuto. In tal caso l'utilizzo in impianti di produzione di energia deve rispettare le condizioni della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. sia per le condizioni di utilizzo, sia per i limiti di emissione in atmosfera.

Per le biomasse non elencate nell'Allegato X le condizioni di impiego sono quelle della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

All'interno della fattispecie a) può trovare esistenza il fatto che i SOA possano essere impiegati come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d. lgs. 152/2006 (non vanno confusi i sottoprodotti di origine animale come definito dal regolamento CE 1069/2009 con i sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d. lgs. 152/2006).

Le condizioni b), c) sono di seguito trattate:

- b) impiego di sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati (S.O.A.) senza che questi vengano classificati rifiuti e, in tal caso, occorre valutare se le matrici in ingresso rispettino le condizioni di applicazione dell'art. 184-bis del d. lgs. 152/2006;
- c) impiego di S.O.A. e contestuale classificazione in rifiuti.

Premesso che i sottoprodotti di origine animale (SOA), così come definiti dal regolamento (CE) n.1069/2009, qualora impiegati in un impianto di produzione di energia tramite digestione anaerobica o combustione restano assoggettati alle condizioni sanitarie previste dal Regolamento medesimo, sia per le tipologie di materiali, che per le condizioni d'impiego, nella condizione b) è onere e responsabilità del soggetto istante documentare che le matrici in ingresso, previste all'Allegato X Parte II Sez 6, soddisfino inoltre i requisiti di sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184-bis del d. lgs. 152/2006, evidenziando che:

- i. le matrici che si vogliono impiegare sono originate direttamente da aziende produttrici del settore alimentare oppure da aziende che svolgono processi di trattamento e preparazione di alimenti, il cui scopo primario è la produzione degli alimenti non degli scarti, pertanto tale condizione dimostra il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- ii. le matrici che si vogliono impiegare sono effettivamente utilizzate all'interno di un successivo processo; l'impiego come combustibile per produrre energia è condizione che dimostra il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera b) dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006, restando fermo il principio affermato e ribadito dalla Corte di Giustizia del Lussemburgo secondo il quale la valutazione della certezza dell'utilizzo "*non deve essere effettuata su ipotesi astratte, sussistendo invece l'obbligo di procedere ogni volta all'analisi delle specifiche situazioni di fatto*";
- iii. le matrici che si vogliono impiegare possono essere utilizzate direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; l'impiego come combustibile in processi di combustione per produrre energia può richiedere il soddisfacimento del requisito della viscosità, per esempio nell'impiego in motori endotermici, mentre nel caso di impiego come matrici in ingresso nel processo di digestione anaerobica può essere applicata solo un preliminare processo di pastorizzazione; in tal modo si dimostra il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- iv. l'utilizzo della sostanza soddisfa tutti i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente; per l'impiego in combustione valgono i limiti alle emissioni riportati nella d.g.r. 3934/2012 e s.m.i., ovvero le indicazioni del d. lgs. 183/2017 qualora ne ricorra l'applicazione.

Inoltre, nella fattispecie b) nella Conferenza dei servizi, il Dipartimento A.S.T. territorialmente competente, Servizio Prevenzione e/o Servizio Veterinario, fornirà il parere circa:

- i. l'assoggettabilità al riconoscimento ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lett. g) del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- ii. la rispondenza dei requisiti impiantistici alle disposizioni di cui all'All. V Capo I sezione 1 del regolamento (UE) n. 142/2011.

Nella condizione c) la Conferenza dei Servizi valuta, per il tramite delle relative Autorità sanitarie e ambientali:

- v. l'assoggettabilità al riconoscimento ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1, lett. g) del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- vi. la rispondenza dei requisiti impiantistici alle disposizioni di cui all'All. V Capo I sezione 1 del regolamento (UE) n. 142/2011;
- vii. le condizioni di applicazione dell'art. 208 del d. lgs. 152/2006, ovvero dell'art. 214 del medesimo decreto legislativo, condizione quest'ultima che si traduce nel verificare se le matrici in ingresso all'impianto sono elencate nell'Allegato 1 del d.m. 5/2/1998.

Parte VII – Condizioni d’uso dei prodotti di processo in uscita dagli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)

Nel presente paragrafo si forniscono le indicazioni per gestire/utilizzare i prodotti dei processi che hanno in ingresso le biomasse nella loro accezione più ampia.

A titolo esemplificativo le biomasse in ingresso possono appartenere alle seguenti macrocategorie:

- biomassa di origine forestale vergine, colture di specie agricole, biocombustibili – definite materie prime;
- biomassa di origine agroindustriale e degli allevamenti zootecnici;
- scarti dell’industria del legno e dell’industria degli imballaggi;
- biomassa residuale (fanghi) delle industrie chimiche, della carta, del cuoio, del pellame e tessile;
- biomassa da rifiuto.

A seconda del processo a cui le biomasse sono sottoposte i residui del processo possono avere uno degli utilizzi di seguito indicati.

7.1 Processi di combustione

In ingresso nei processi di combustione possono convenientemente entrare le materie prime, gli scarti dell’industria del legno, dell’industria degli imballaggi e la biomassa da rifiuto.

I prodotti di questo processo sono emissioni gassose e ceneri. Queste ultime, se provenienti da rifiuti sono esse stesse rifiuti e vanno opportunamente smaltite (in genere l’operazione è deposito sul o nel suolo D1 – Allegato B del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.) o recuperate.

Nel caso di combustione di biomasse le ceneri possono essere impiegate come fertilizzante (d.m. 5/2/1998 All. 1 punto 18.11).

7.2 Processi di pirolisi

In ingresso nei processi di pirolisi possono entrare le biomasse legnose considerate materie prime, gli scarti dell’industria del legno e degli imballaggi, la biomassa residuale dell’industria, la biomassa da rifiuto.

I prodotti del processo sono una fase solida carboniosa (char) che può essere gassificata, una fase liquida catramosa (tar) che anch’essa può utilizzata come combustibile, e una fase gassosa (syngas) utilizzata direttamente negli impianti per produrre energia elettrica/termica. Va precisato che l’utilizzo come combustibile delle matrici indicate in impianto diverso da quello di produzione è assoggettato alla Parte IV del d. lgs. 152/06 in quanto trattasi di combustibile non ammesso dall’All. X.

Il residuo ultimo è il prodotto della gassificazione del char (ed eventualmente del tar), la cui gestione rientra nell'ambito di applicazione della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

7.3 Processi di gassificazione

In ingresso nei processi di gassificazione possono entrare tutte le biomasse elencate nel paragrafo 6.1.

I prodotti del processo sono una fase solida carboniosa residuale e una fase gassosa (syngas) che possono essere utilizzate, al pari dei processi di pirolisi, direttamente negli impianti per produrre energia elettrica. Permane quanto detto per la pirolisi che nel caso di impiego in impianto diverso da quello di produzione la gestione dei residui rientra nell'ambito di applicazione della Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

7.4 Processi di digestione anaerobica

In ingresso nei processi di digestione anaerobica possono entrare le biomasse degli allevamenti zootecnici (deiezioni animali), le colture di specie agricole, la biomassa dell'agroindustria, le biomasse fangose delle industrie chimiche, della carta, del cuoio, del pellame e tessile e la biomassa da rifiuto.

Il prodotto del processo è un digestato che può avere un utilizzo come fertilizzante o ammendante, oppure in processi di compostaggio o, in caso di adeguata essiccazione, in processi di combustione.

Nel caso di utilizzo come fertilizzante, detto utilizzo richiede particolari attenzioni per i seguenti motivi: il digestato durante la digestione anaerobica si arricchisce principalmente di azoto in forma ammoniacale. Se da un lato la modifica della forma chimica dell'azoto dall'ingestato al digestato è favorevole perché più prontamente disponibile per le piante, d'altra parte la quota parte residua non assorbita dalla pianta può facilmente essere lisciviata dai suoli e trasferirsi alle falde idriche a bassa profondità determinando una contaminazione delle stesse.

Nel caso di ingresso nel processo di digestione anaerobica di fanghi industriali o di rifiuti, il digestato può contenere sostanze chimiche contaminanti, in particolare metalli pesanti, che possono subire fenomeni di chelazione e trasferirsi più facilmente nelle falde idriche sotterranee inquinandole.

Stanti i suddetti rischi, in particolare nelle aree della media pianura lombarda, zona ad alta vulnerabilità idrogeologica da nitrati di origine agricola, si indicano di seguito le modalità a cui attenersi per l'utilizzo del digestato.

7.4.1 Digestione anaerobica di effluenti zootecnici con aggiunta di biomasse di esclusiva origine agricola

L'impiego di effluenti zootecnici in digestione anaerobica per produrre biogas o biometano va ricondotta, in primis, all'art. 185, comma 1, lett. f) del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. che specifica che le materie fecali non rientrano nella Parte IV del medesimo decreto legislativo quando siano utilizzate per la produzione di energia, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero, con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Non è, invece, direttamente pertinente il richiamo all'art. 112 d. lgs. 152/2006 e s.m.i. perché riferito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e non alla produzione di energia.

Con riferimento all'art. 185, la dizione “...utilizzate per la produzione di energia, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero, con cessione a terzi...” va inteso con contratti di cessione/acquisizione redatti nelle forme e nei modi previsti dal d.m. 7/4/2006 e dalla d.g.r. 5868/2007, così come integrata dalla d.g.r. 2208/2011. Quest'ultima d.g.r. definisce gli «impianti aziendali» quelli al servizio di una singola azienda agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento ottenuti prevalentemente nell'azienda medesima, da soli od anche addizionati con biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti e definisce «impianti interaziendali», quelli gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con biomasse, residui, prodotti e sottoprodotti, conferiti all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate e/o consorziate, ovvero oggetto di apposito contratto di durata minima pluriennale. È quindi chiaro che nel caso di flussi di effluenti di allevamento intra aziendali, essendo l'impianto di produzione di biogas o biometano in titolarità della medesima azienda agricola, gli effluenti di allevamento rientrano nella condizione di matrici destinate alla produzione di energia dell'art. 185 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. Nel caso, invece, di flussi di effluenti di allevamento inter aziendali perché gli effluenti di allevamento rientrino nella condizione di assenza di applicazione delle disposizioni della Parte IV del d. lgs. 152/2006 è necessario che i suddetti flussi avvengano tra imprese agricole associate e/o consorziate con un apposito contratto sottoscritto di durata minima pluriennale. A tale riguardo si fa presente che rientra nella presente condizione regolata da un apposito contratto sottoscritto tra Aziende la cessione di reflui zootecnici attraverso sistemi di collegamento diretto (canalizzazioni).

Quanto all'aggiunta di ulteriori fonti di carbonio in codigestione, ossia le altre matrici indicate dall'art. 185, va applicato il medesimo approccio: quindi l'aggiunta di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso che venga ceduto tra imprese agricole è necessaria un'associazione e/o un consorzio con un apposito contratto di durata minima pluriennale, mentre, nel caso di flussi che avvengano tra un'impresa non agricola produttrice delle matrici e un'impresa agricola ricevente le matrici, che sia dimostrato che le matrici siano sottoprodotti e quindi che siano soddisfatte le condizioni indicate dall'art. 184-bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

Quanto, invece, al digestato, al fine di ricomprenderlo tra le altre sostanze naturali e non pericolose provenienti dall'attività agricola e/o utilizzate nella stessa o comunque rientranti nell'ambito di applicazione del d.m. 7 aprile 2006, le matrici ammesse in ingresso all'impianto di digestione anaerobica sono le seguenti biomasse:

- a) effluenti di allevamento, così come definiti dal d.m. 7/4/2006 e dalla d.g.r. 5868/2007, così come integrata da d.g.r. 14/09/2011, n. 2208;
- b) residui delle coltivazioni (es. paglie, stocchi, coltetti di barbabietola, ecc.) e residui prodotti dalle imprese agricole, incluse quelle che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del Codice Civile;

- c) sottoprodotti così come definiti dall'art. 184-bis del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., limitatamente a quelli aventi matrice organica e derivanti da attività agricola e agroalimentari;
- d) SOA di Categoria 3 e 2, ai sensi del regolamento CE 1069/2009;
- e) prodotti agricoli;
- f) matrici riconosciute idonee per la somministrazione all'alimentazione animale.

Quanto ai fini di utilizzo agronomico del digestato, questo presenta caratteristiche migliorate rispetto ad un impiego diretto degli effluenti di allevamento: presenta maggiore stabilità, una migliore omogeneità nelle caratteristiche dell'azoto disponibile (maggiore presenza relativa sotto forma ammoniacale), sostanziale minore presenza di microrganismi patogeni (pressoché assenti e/o in quantità non significativa in caso di processo termofilo) , minore emissione di odori molesti, potenziale minore emissione di gas climalteranti e di sostanze precorritrici del PM10 secondario. In particolare, se l'impianto di digestione anaerobica ha una sezione di post-trattamento del digestato per separazione solido-liquido, sezione finalizzata a migliorarne l'utilizzo agronomico, le due frazioni ottenute (frazione chiarificata e frazione solida) sono caratterizzate da una più elevata efficacia fertilizzante e da una maggiore protezione dell'ambiente e possono avere le caratteristiche, rispettivamente, di fertilizzante minerale e di ammendante. Sulla base delle caratteristiche ottenute dai processi di digestione anaerobica, il digestato, nonché le sue frazioni separate, sono pertanto destinabili all'utilizzo agronomico secondo quanto stabilito dal d.m. 7/4/2006 Capo II, Capo IV, art. 19 e dalla d.g.r. 5868/2007, così come integrata da d.g.r. 14/09/2011, n. 2208. A tale riguardo sono da preferire prescrizioni tecnico-gestionali finalizzate a massimizzare l'efficienza di utilizzo da parte delle colture, quali l'incorporamento rapido nel terreno, l'iniezione o la fertirrigazione, modalità di impiego che limitano anche il passaggio in atmosfera delle sostanze ammoniacali con riduzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico.

L'utilizzo agronomico del digestato o delle sue frazioni ottenute per separazione solido-liquido è consentito sulla base della procedura di Comunicazione ai Comuni nel cui territorio risiedono i terreni oggetto di spandimento secondo un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) redatto nel rispetto delle previsioni del d.m. 7/4/2006 e della d.g.r. 5868/2007 così come integrata dalla d.g.r. del 14/09/2011, n. 2208.

Regione Lombardia, attraverso la procedura di Comunicazione che per gli aspetti informativi fa riferimento alle informazioni presenti nel Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL), gestisce i processi di cessione/acquisizione tra i soggetti utilizzatori del digestato e il soggetto titolare dell'impianto di digestione anaerobica, e rende tracciabili le quantità annue di digestato prodotte dall'impianto e le quantità annue di digestato impiegate in agricoltura. I contratti di cessione/acquisizione sono redatti nelle forme e nei modi previsti dal d.m. 7/4/2006 e dalla d.g.r. 5868/2007 così come integrata dalla d.g.r. del 14/09/2011, n. 2208.

Ai fini autorizzativi e sotto il profilo di una ottimale coerenza agronomica, sono da preferire le proposte progettuali che massimizzino l'impiego di effluenti di allevamento e che prevedano, per le eventuali matrici agricole in codigestione, il ricorso alla doppia coltura. Tale fattispecie prevede la

coltivazione anche autunno-vernina dei terreni, da effettuarsi secondo modalità compatibili con le rotazioni colturali adottate e coerenti con gli aspetti agronomici e pedologici dei rispettivi territori.

Per quanto possibile deve altresì essere favorito il ricorso all'uso delle biomasse di cui ai precedenti punti a), b), c), e).

Per le matrici di cui al punto d) (sottoprodotti di origine animale - SOA), queste restano assoggettate alle condizioni sanitarie previste dal regolamento (CE) n.1069/2009, sia per le tipologie di materiali, che per le condizioni d'impiego.

Per quanto riguarda le matrici di cui al punto e) il loro impiego deve avvenire in misura coerente con i tradizionali ordinamenti aziendali, il relativo contesto territoriale nonché le possibili scelte imprenditoriali.

7.4.2 Digestione anaerobica di effluenti zootecnici con aggiunta di biomasse costituite da rifiuti

Il presente paragrafo si riferisce alla digestione anaerobica di effluenti di allevamento miscelati in codigestione con rifiuti che, quindi, possono contribuire ad innalzare il potere biometanigeno con maggior produzione di biogas o di biometano.

In ingresso al digestore sono ammesse tutte le tipologie di biomasse indicate nel precedente punto 7.4.1. In aggiunta possono essere immesse a digestione anaerobica anche rifiuti individuati dal d.m. 5/2/1998 e s.m.i. e dal d.m. 05.05.2006, specificati con il rispettivo codice EER, e altre tipologie di rifiuti individuati con il codice CER:

- i residui dei processi di preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale e fanghi degli effluenti prodotti dai trattamenti effettuati presso il luogo di produzione con riferimento al cod. EER 02 02 04;
- i residui dei processi di preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco, della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito, della preparazione e fermentazione di melassa e i fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti effettuato presso il luogo di produzione [cod. EER 02 03 05];
- i residui dei processi della raffinazione dello zucchero e i fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti effettuato presso il luogo di produzione [cod. CER 02 04 03];
- i residui dei processi dell'industria lattiero-casearia e i fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti effettuato presso il luogo di produzione [cod. CER 02 05 02];
- i residui dei processi dell'industria dolciaria e della panificazione e i fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti effettuato presso il luogo di produzione [cod. CER 020603];
- i residui della produzione di bevande alcoliche e i fanghi prodotti dal trattamento degli effluenti effettuato presso il luogo di produzione [cod. CER 02 07 02 e CER 02 07 05];
- i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane [cod. CER 19 08 05];
- i rifiuti biodegradabili di cucine e mense [cod. CER 20 01 08];

- i rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) [cod. CER 20 02 01];
- i rifiuti dei mercati [cod. CER 20 03 02];
- i fanghi primari costituiti da cruschetto;
- la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU).

Con riferimento all'utilizzo agronomico dei digestati:

- a) si escludono dall'ingresso al digestore i fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dell'industria della carta, delle industrie chimiche, del cuoio, del pellame e del tessile;
- b) qualora nei processi di digestione anaerobica si abbiano in ingresso sottoprodotti di origine animale e loro derivati e/o i materiali precedentemente indicati, il processo autorizzativo verifica anche il rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 4.5.10 e 4.5.11, anche nel caso in cui il procedimento sia una Procedura Abilitativa Semplificata;
- c) qualora nei processi di digestione anaerobica si abbiano in ingresso sottoprodotti e sottoprodotti di origine animale e loro derivati e/o i materiali precedentemente indicati a monte dell'alimentazione al digestore o direttamente sul processo di digestione anaerobica, devono essere previsti trattamenti di igienizzazione, o in alternativa i digestati ottenuti, prima dell'utilizzo agronomico, devono avere rispettare i requisiti microbiologici previsti dalla seguente tabella 2 (ad es. mediante compostaggio, trattamento chimico, biologico, termico, con radiazioni non ionizzanti):

TABELLA 2	
Caratteristiche microbiologiche	
uova di elminti	Assenti
salmonelle	≤100 MPN/g _{ss}

- d) il digestato deve rispettare tutte le caratteristiche previste dal d. lgs. 99/1992 e dalla normativa regionale sull'utilizzo fanghi in agricoltura (d.g.r. 1777/2019).

È altresì stabilito quanto segue:

- 1) l'autorizzazione al soggetto che realizza ed esercisce l'impianto di digestione anaerobica è rilasciata ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 28/2011 o dell'art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003; il procedimento di Procedura Abilitativa Semplificata o Autorizzazione Unica contempla anche l'autorizzazione prevista dall'art. 208 del d. lgs. 152/2006 o l'autorizzazione prevista dall'art. 29 sexies del d. lgs. 152/2006 e recepisce le disposizioni di cui al Regolamento CE del 21 ottobre 2009, n. 1069;

- 2) il digestato ottenuto da processi che hanno in ingresso rifiuti è rifiuto e come tale va gestito. Le operazioni di utilizzazione agronomica del digestato si configurano come operazioni definite R10 dall'Allegato C alla Parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto sono autorizzate ai sensi del d. lgs. 99/1992 e del d. lgs. 152/2006 e s.m.i (operazione R10). Per un utilizzo agronomico il digestato deve essere igienizzato;
- 3) le frazioni liquida e solida del digestato, ottenute per separazione solido-liquido, sono caratterizzate ai sensi del d. lgs. 99/1992 e del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e possono essere utilizzate nel rispetto di prescrizioni tecnico-gestionali e agronomiche contenute nell'autorizzazione di cui al precedente punto 2) e finalizzate a massimizzarne l'efficienza di utilizzo;
- 4) le autorizzazioni all'utilizzo agronomico del digestato devono permettere di collegare i soggetti utilizzatori del digestato al soggetto titolare dell'impianto di digestione anaerobica, nonché di conoscere e monitorare le quantità annue di digestato prodotte dall'impianto e le quantità annue di digestato impiegate in agricoltura. Pertanto, al fine di rendere tracciabili le quantità annue di digestato prodotte dall'impianto e le quantità annue di digestato impiegate in agricoltura, il soggetto autorizzato alla realizzazione dell'impianto di digestione anaerobica in fase di esercizio dello stesso comunica semestralmente, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno, agli uffici competenti di Regione Lombardia e Province/Città metropolitana l'elenco dei soggetti a cui fornisce il digestato e le quantità fornite. I soggetti che ritirano il digestato devono essere autorizzati ai sensi del d. lgs. 99/1992 e del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

In Figura 2 si fornisce lo schema logico per utilizzare il digestato in relazione ai disposti normativi e in funzione della tipologia della biomassa in ingresso.

SCHEMA - DESTINO DEL DIGESTATO IN FUNZIONE DELLE MATRICI IN INGRESSO




Figura 2 – Schema di flusso che guida l'utilizzo del digestato secondo la normativa.

Parte VIII – Indicazioni tecniche relative alle opere pertinenti

Di seguito si forniscono alcune indicazioni tecniche per la realizzazione di alcune opere pertinenti connesse alla realizzazione degli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica di cui è necessario che i proponenti tengano conto in fase di predisposizione del progetto.

8.1 Viabilità specifica

La strada di collegamento dell'impianto con la rete viabile pubblica deve avere la lunghezza minima possibile. Si possono realizzare, a carico del soggetto proponente, nuovi tratti stradali soltanto ove si dimostri l'assenza ovvero l'inadeguatezza della viabilità esistente. Sono fatte salve documentate esigenze di carattere tecnico, per le strade di accesso all'impianto e per le strade di servizio dovrà essere utilizzata una pavimentazione permeabile (macadam o simili). La viabilità specifica dovrà essere dotata di un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sul piano viabile e, al termine dei lavori di costruzione, le scarpate realizzate dovranno essere inerbite.

8.2 Linee elettriche

I cavidotti di collegamento fra i generatori delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici, geotermoelettrici e alimentati a biomasse e biogas e gli elettrodotti di MT e AT necessari alla connessione dell'impianto alla rete è preferibile siano interrati, protetti, accessibili nei punti di giunzione ed opportunamente segnalati. In tale caso il tracciato del cavo interrato, sia MT che AT, deve seguire, ove possibile, il percorso stradale esistente o la viabilità di servizio.

Le turbine eoliche di potenza superiore a 1 MWe devono essere dotate di trasformatore all'interno della torre.

Il valore del campo elettromagnetico dovuto alle linee elettriche da realizzare e/o potenziare non deve superare il valore previsto dalla legge 36/2001.

Ove non fosse tecnicamente possibile la realizzazione di elettrodotti (MT e AT) interrati, la linea in MT aerea deve essere dotata di conduttori riuniti all'interno di un unico rivestimento isolante; in ogni caso sarà necessario prendere in esame in particolare gli impatti sull'avifauna e sul paesaggio, nonché ogni possibile misura di mitigazione.

8.3 Pertinenze

Le aree di pertinenza dell'impianto devono determinare la minima occupazione possibile di suolo e devono essere sempre accessibili al personale tecnico dell'amministrazione provinciale. Salvo documentate esigenze di carattere tecnico, dovrà essere evitata la pavimentazione impermeabile delle superfici.

8.4 Termine della vita utile dell'impianto e dismissione

Al termine della vita utile dell'impianto si deve procedere alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito alle condizioni previste dal Piano di Governo del Territorio del Comune interessato. A tale

riguardo il proponente fornirà garanzia della effettiva dismissione e del ripristino del sito con le modalità indicate al paragrafo 4.5.

Oltre a fornire le suddette garanzie per la reale dismissione degli impianti, il progetto di ripristino dovrà documentare il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- rimozione completa delle stringhe di pannelli, dei piloni eolici e della eventuale struttura di fondazione posta sotto il profilo del suolo;
- rimozione completa delle linee elettriche e conferimento dei rifiuti agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
- obbligo di comunicazione a tutti i soggetti pubblici interessati.

Qualora l'impianto risulti inoperativo da più di 12 mesi, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, il proprietario dovrà provvedere alla dismissione dello stesso nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo n. 387/03, articolo 12, comma 4.

Parte IX – Criteri per le misure mitigative e compensative

La progettazione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili richiede l'acquisizione delle conoscenze delle componenti naturali, paesistiche e insediative del territorio interessato dall'intervento (morfologia, geologia, idrologia, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici/architettonici, vincoli normativi). Attraverso tali analisi è possibile individuare le differenti peculiarità territoriali, nonché le eventuali criticità pregressi presenti sul territorio, con le quali il progetto dell'impianto deve necessariamente confrontarsi. La progettazione definitiva dovrà individuare obiettivi di minimizzazione degli impatti, temporanei e definitivi, connessi alla realizzazione dell'impianto definendo le opere di mitigazione e compensazione ambientale.

Le misure di mitigazione riducono o contengono in modo diretto gli impatti negativi previsti dalla realizzazione dell'impianto. Va precisato che la mitigazione interviene per limitare gli impatti, agendo selettivamente sull'opera, con opportune scelte costruttive, o sull'ambito interessato e le sue capacità di autorigenerazione.

Le misure di compensazione rigenerano il valore ambientale tolto o alterato con la realizzazione dell'impianto e possono essere realizzate anche in un luogo distinto dalla sede dell'opera, con un rapporto variabile in funzione delle regole dominanti o agli accordi stabiliti in sede di procedimento autorizzativo, regole e accordi che devono rifarsi al valore dell'ambiente in prossimità dell'intervento per sostituire la risorsa ambientale che è stata depauperata con una considerata equivalente. Con riferimento agli accordi va tenuto conto dei criteri elencati nell'Allegato 2 del d.m. 10/9/2010 che indicano che i Comuni, le Province/Città metropolitana e Regione Lombardia non possono subordinare l'assenso per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (Procedura Abilitativa Semplificata e Autorizzazione Unica) all'ottenimento di compensazioni monetarie o di opere non direttamente connesse agli impianti oggetto di autorizzazione.

Pertanto sono ammesse esclusivamente misure di compensazione ambientali il cui costo non può superare il 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto. Per la quantificazione dei proventi il proponente si attiene al calcolo da presentare nella relazione tecnica di cui al punto 4.4.2 lett. k, num. 8. Il concetto sostanziale è che gli impatti negativi debbano essere prioritariamente mitigati e che le compensazioni, quindi, debbano essere relative ad impatti non evitabili o mitigabili (pertanto agli impatti residuali).

Il percorso logico da seguire è quindi:

- 1) progettazione dell'opera/intervento orientata ad evitare gli impatti negativi sull'ambiente;
- 2) ricorso a modalità realizzative volte a ridurre gli impatti negativi;
- 3) mitigazione degli impatti negativi comunque generati (tra cui vengono annoverati i ripristini delle aree interferite temporaneamente, es. in fase di cantiere);
- 4) compensazione degli impatti residuali.

Come integrazione del presente documento verrà prodotto un Allegato con le principali misure di mitigazione e di compensazione in relazione alle tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili e in relazione ai principali ambiti territoriali.

Parte X – Controlli e sanzioni

In fase di costruzione e di esercizio degli impianti le Amministrazioni effettuano i controlli per le materie per cui hanno competenza secondo normativa. A titolo di supporto si può fare riferimento alle funzioni descritte al paragrafo 4.6.

Alle difformità rilevate le amministrazioni applicano le sanzioni previste dalla normativa di riferimento violata.

In caso di costruzione ed esercizio dell'impianto in assenza di autorizzazione l'Amministrazione competente applica la sanzione di cui all'art. 44 del d. lgs. 28/2011.